SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 gennaio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

Ministero della salute

DECRETO 1° settembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Adress». *(11A16680)*

DECRETO 5 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Volder». *(11A16681)*

DECRETO 5 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Sinphosate». *(11A16682)*

DECRETO 17 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Principal Mais». *(11A16683)*

DECRETO 17 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «U 46 Prati». *(11A16684)*

DECRETO 17 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Olimpiakos Plus». *(11A16685)*

DECRETO 18 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Retengo Plus». *(11A16686)*

DECRETO 18 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Opera New». *(11A16687)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1-decanolo ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 5 maggio 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. *(11A16688)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dodina ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 18 marzo 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. *(11A16689)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 6-benziladenina ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 24 febbraio 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. *(11A16690)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bupirimate ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 21 aprile 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. *(11A16691)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dithianon ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 26 maggio 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. *(11A16692)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tau-fluvalinate ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 21 aprile 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. *(11A16693)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diclofop ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 26 maggio 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. *(11A16694)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pencycuron ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 26 maggio 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. *(11A16695)*

DECRETO 30 novembre 2011.

Integrazione dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Altacor», reg. n. 14137, relativamente agli impieghi. *(11A16696)*

DECRETO 30 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dazomet ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 9 giugno 2011 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva stessa. *(11A16697)*

DECRETO 30 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciproconazolo ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 26 maggio 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. *(11A16698)*

DECRETO 30 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva flutriafol ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 26 maggio 2011 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva stessa. *(11A16699)*

DECRETO 30 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bromadiolone ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 26 maggio 2011 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva stessa. *(11A16700)*

DECRETO 30 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva isoxaben ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 19 maggio 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. *(11A16701)*

DECRETO 30 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciclossidim ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 18 marzo 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. *(11A16702)*

DECRETO 30 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva zolfo calcico ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 26 maggio 2011 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva stessa. *(11A16703)*

DECRETO 30 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbossina ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 9 giugno 2011 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva stessa. *(11A16704)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 dicembre 2011, n. **217**.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 giugno 2010, n. 96.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

Art. 2.

Oneri relativi a prestazioni e controlli

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 2-*bis*, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni.

Art. 3.

Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino i princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Art. 4.

Missioni connesse con gli impegni europei

1. La disposizione del quinto periodo del comma 12 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonchè alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione europea.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
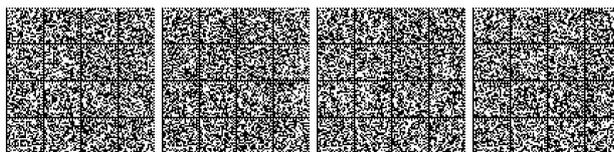
Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 5.

Modifiche al codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 67-*quinquies*, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista»;

b) all'articolo 67-*duodecies*, comma 5, lettera *c)*, le parole: «, nonchè ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato» sono soppresse;

c) all'articolo 67-*terdecies*, comma 4, le parole: «entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta giorni»;

d) all'articolo 67-*terdecies*, comma 5, le parole: «entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta giorni».

Art. 6.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/65/CE, in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, 2009/109/CE, concernente obblighi informativi in caso di fusioni e scissioni, e 2009/110/CE, relativa agli istituti di moneta elettronica

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione), alla direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni, e alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.

2. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, il Governo è tenuto al rispetto, oltre che dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, in quanto compatibili, anche dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto ed integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico;

b) prevedere, in conformità alla disciplina della direttiva in esame, le necessarie modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per consentire che una società di gestione del risparmio possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri e che una società di gestione armonizzata possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in Italia;

c) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva in esame, le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento delle società di gestione armonizzate, anche al fine di garantire che una società di gestione armonizzata operante in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento armonizzati, e che la prestazione in Italia del servizio di gestione collettiva del risparmio da parte di succursali delle società di gestione armonizzate avvenga nel rispetto delle regole di comportamento stabilite nel citato testo unico;

d) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 98 della citata direttiva 2009/65/CE, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-*octies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;

e) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni della direttiva in materia di fusioni transfrontaliere di OICVM e di strutture master-feeder;

f) introdurre norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICVM;

g) ridefinire con opportune modifiche, in conformità alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2009/65/CE, le norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati;

h) attuare le misure di tutela dell'investitore secondo quanto previsto dalla direttiva, in particolare con riferi-

mento alle informazioni per gli investitori, adeguando la disciplina dell'offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM aperti;

i) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle società di gestione del risparmio armonizzate in attuazione della direttiva, in linea con quelle già stabilite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e nei limiti massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari;

l) in coerenza con quanto previsto alla lettera *i)*, apportare alla disciplina complessivamente vigente in materia sanzionatoria ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modificazioni occorrenti per assicurare, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'armonizzazione dei criteri applicativi e delle relative procedure, efficaci misure di deflazione del contenzioso, nonchè l'adeguamento della disciplina dei controlli e della vigilanza e delle forme e dei limiti della responsabilità dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del principio di proporzionalità e anche avendo riguardo agli analoghi modelli normativi nazionali o dell'Unione europea, a tal fine prevedendo:

1) in presenza di mutamenti della disciplina applicabile, l'estensione del principio del *favor rei*;

2) la generalizzazione della responsabilità delle persone fisiche responsabili che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo per le violazioni previste dal citato testo unico, con responsabilità solidale dell'ente di appartenenza e diritto di regresso di quest'ultimo nei confronti delle prime;

3) l'estensione dell'istituto dell'oblazione e di altri strumenti deflativi del contenzioso, nonchè l'introduzione, con gli opportuni adattamenti, della disciplina prevista ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, per le violazioni di natura organizzativa o procedurale previste nell'ambito della disciplina degli intermediari e dei mercati;

4) una revisione dei minimi e dei massimi edittali, in modo tale da assicurare il rispetto dei princìpi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza previsti dalla normativa dell'Unione europea;

5) una nuova disciplina relativa alla pubblicità dei procedimenti conclusi con l'oblazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 187-*septies*, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

6) la destinazione delle risorse del Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, anche all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del Fondo, dei danni patrimoniali conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui alle parti III e IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, apportando alla disciplina del Fondo medesimo gli adeguamenti necessari;

m) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della citata direttiva 2009/65/CE e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

n) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le integrazioni necessarie per definire la disciplina applicabile ai fondi gestiti da una società di gestione del risparmio (SGR) in liquidazione coatta amministrativa e per prevedere, anche nei casi in cui la SGR non sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei creditori qualora le attività del fondo siano insufficienti per l'adempimento delle relative obbligazioni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri nè minori entrate a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate devono svolgere le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/73/UE recante la modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti nell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, e secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, in particolare per quanto attiene alla disciplina degli emittenti, del prospetto e dell'ammissione a negoziazione in un mercato regolamentato, confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e lasciando invariate le competenze in materia attribuite alla Commissione nazionale per le società e la borsa secondo quanto previsto dal citato testo unico;

b) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva in esame e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, contribuendo alla riduzione degli oneri che gravano sugli emittenti, senza tuttavia comprome-

tere la tutela degli investitori e il corretto funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari e armonizzando le responsabilità sull'informativa da prospetto con quanto previsto dagli altri Stati membri dell'Unione europea secondo le disposizioni della direttiva;

c) apportare alla disciplina vigente in materia le modificazioni occorrenti perchè, in armonia con le disposizioni europee applicabili, sia possibile procedere alla semplificazione delle procedure e alla riduzione dei tempi di approvazione dei prospetti, differenziando l'applicazione degli obblighi informativi e degli altri adempimenti sulla base delle caratteristiche e differenze esistenti tra i vari mercati e delle specificità degli strumenti finanziari, anche potendosi escludere la pubblicazione del prospetto o limitare gli obblighi di informativa per le ipotesi meno rilevanti, apportando le modifiche occorrenti alla disciplina delle procedure decisionali delle istituzioni competenti, contestualmente provvedendo all'adeguamento della disciplina dei controlli e della vigilanza e delle forme e dei limiti della responsabilità dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del principio di proporzionalità e anche avendo riguardo agli analoghi modelli normativi nazionali o dell'Unione europea, coordinando la disciplina con quella dei titoli diffusi, in maniera da non disincentivare gli emittenti esteri a richiedere l'ammissione sui mercati nazionali e da non penalizzare questi ultimi nella competizione internazionale, nonchè in maniera da considerare l'impatto della disciplina sui piccoli intermediari che fanno ricorso alla negoziazione delle proprie obbligazioni sui predetti mercati.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonchè disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

2. Al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE, nonchè di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) il terzo periodo del terzo comma è soppresso;

2) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-*ter*, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinquies*, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime»;

b) all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, le parole: «Trattato istitutivo della Comunità europea» sono sostituite dalle seguenti: «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

c) all'articolo 7-*bis*, comma 3:

1) all'alinea, le parole: «Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica» sono sostituite dalle seguenti: «Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento»;

2) alla lettera *a)*, le parole: «di gas e di elettricità» sono sostituite dalle seguenti: «di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo»;

d) all'articolo 7-*septies*, comma 1, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati»;

e) all'articolo 8-*bis*, primo comma:

1) alla lettera *a)*, dopo le parole: «le cessioni di navi» sono inserite le seguenti: «adibite alla navigazione in alto mare e» e dopo le parole: «o della pesca» sono inserite le seguenti: «nonchè le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»;

2) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«a-*bis*) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;

3) alla lettera *b)*, le parole: «di navi e» sono soppresse;

4) alla lettera *d)*, le parole: «escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento» sono sostituite dalle seguenti: «escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo»;

5) alla lettera *e)*:

5. 1) le parole: «di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere *a)*, a-*bis*), *b)* e *c)*»;

5. 2) le parole: «di cui alle lettere *a)* e *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere *a)*, a-*bis*) e *b)*»;

6) dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

«e-*bis*) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera *e)* direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere *a)*, a-*bis*) e *c)* e del loro carico»;

f) all'articolo 13, comma 2, lettera *c)*, le parole: «di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6»;

g) all'articolo 17, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-*ter* rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni»;

h) all'articolo 38-*bis*, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e nelle ipotesi di cui alla lettera *d)* del secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-*bis*)»;

i) all'articolo 67:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea» sono soppresse;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, il pagamento dell'imposta è sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, previamente autorizzate dall'autorità doganale.

2-*ter*. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-*bis* l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonchè, a richiesta dell'autorità doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione»;

l) all'articolo 68, la lettera g-*bis*) è sostituita dalla seguente:

«g-*bis*) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento»;

m) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - (Operazioni non imponibili). – 1. Agli effetti dell'imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonchè all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato;

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell'Unione stessa;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera *c)*, nonchè dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere *a)*, *c)*, *d)* ed

e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera *a)* le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorchè il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità relativamente all'imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.

3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto»;

n) il numero 127-*octies*) della tabella A, parte III, è abrogato;

o) tutti i richiami alla «Comunità» o alla «Comunità europea» o alla «Comunità economica europea» ovvero alle «Comunità europee» devono intendersi riferiti all'«Unione europea» e i richiami al «Trattato istitutivo della Comunità europea» devono intendersi riferiti al «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

3. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38:

1) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni dell'Unione europea in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema»;

2) la lettera c-*bis*) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

«c-*bis*) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;

b) il comma 2-*bis* dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonchè le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia».

4. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per l'attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra l'autorità doganale e quella fiscale, da attuare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da *a)* a *d)* e da *f)* a *m)*, e 3 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/127/CE, relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di energia e di risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla metrologia

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alle direttive 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recanti le norme di attuazione delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE sono adottati attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazioni

elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione, anche mediante le opportune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

3. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, gli operatori di rete locale che d'intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q)*. Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, così come definiti precedentemente, può essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacità trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220».

4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati, altresì, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica;

c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i princìpi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonchè nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa;

d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera *c)*, limitazioni proporzionate e non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario, al fine di evitare interferenze dannose; proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici riesaminando periodicamente la necessità e la proporzionalità delle misure adottate; assicurare la qualità tecnica del servizio; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale;

e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti;

f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per ciò che concerne le apparecchiature terminali;

g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, in tema di prezzi, qualità, tempi e condizioni di offerta dei servizi, anche con l'obiettivo di facilitare la loro confrontabilità da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore;

h) ridefinizione del ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le opportune modificazioni della legge 14 novembre 1995, n. 481, con riferimento alla disciplina dell'incompatibilità sopravvenuta ovvero della durata dell'incompatibilità successiva alla cessazione dell'incarico di componente e di Presidente dell'Autorità medesima, allineandolo alle previsioni delle altre Autorità europee di regolamentazione;

i) rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonchè di protezione dei dati personali e delle informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale, fornendo all'utente indicazioni chiare e comprensibili circa le modalità di espressione del proprio consenso, in particolare mediante le opzioni dei programmi per la navigazione nella rete internet o altre applicazioni;

l) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1-*ter*, della citata direttiva 2002/58/CE;

m) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni che attribuiscano all'autorità di regolazione la facoltà di disporre la condivisione o la coubicazione delle infrastrutture civili, e previsione che, a tale fine, siano adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese;

n) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza;

o) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare di settore dell'Unione europea e nel rispetto delle specificità delle condizioni di tali mercati;

p) promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio;

q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma 2, nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni e le attività culturali;

r) revisione delle sanzioni e degli illeciti già previsti nelle materie di cui al comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28 marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto dei princìpi e criteri generali di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme introdotte dall'articolo 2 della citata direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio previsto, in particolare, dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante depenalizzazione;

s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento.

5. All'articolo 33, comma 1, lettera d-*ter*), quarto periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: «in favore dell'ente gestore» sono sostituite dalle seguenti: «in favore del titolare dell'archivio».

6. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

Qualità delle acque destinate al consumo umano

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori».

2. È abrogata la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.

Art. 11.

Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura di infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime

1. Al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908 avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonchè al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai princìpi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa:

a) il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, è abrogato;

b) al comma 2-*bis* dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

c) all'articolo 03, comma 4-*bis*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84».

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonchè proporzionato all'entità degli investimenti;

b) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti;

c) individuare modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni;

d) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;

e) individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

f) prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione;

g) stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonchè criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo, nel rispetto
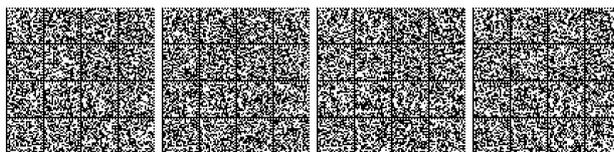
delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono essere poste limitazioni di orario o di attività, diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attività ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attività di intrattenimento musicale e di svago danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità di espletamento e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 12.

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalla stessa direttiva e nel rispetto dei princìpi contenuti nella medesima nonchè nelle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio e 2008/944/PESC del Consiglio, rispettivamente del 23 giugno 2003 e dell'8 dicembre 2008.

2. La delega di cui al comma 1 deve essere esercitata in conformità ai princìpi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con particolare riferimento, in ragione della materia trattata, al parere delle competenti Commissioni parlamentari e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della medesima legge 4 giugno 2010, n. 96, e all'articolo 1 della presente legge, prevedendo, ove necessario, semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, nonchè ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

4. Con uno o più regolamenti si provvede ai fini dell'esecuzione ed attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, con le modalità e le scadenze temporali ivi previste.

5. Gli oneri relativi alle autorizzazioni per le forniture, alle certificazioni e ai controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente comma sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe determinate ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che rilasciano le citate autorizzazioni e certificazioni ed effettuano i controlli previsti dal presente articolo.

6. I tempi di rilascio dei pareri tecnici e delle autorizzazioni connessi alle attività di certificazione di cui alla direttiva 2009/43/CE sono disciplinati secondo i princìpi di semplificazione e trasparenza di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, non potendo, comunque, superare la durata massima di trenta giorni.

Art. 13.

Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08, all'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «dell'articolo 15, lettere *a)* e *b)*,» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 26, comma 8,»;

b) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: «apparecchi di pesca usati» sono inserite le seguenti: «ovvero detenuti»;

c) al comma 1, dopo la lettera c-*bis*) è aggiunta la seguente:

«c-*ter*) la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della medesima licenza nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione, in caso di violazione delle disposizioni relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalità tecniche di utilizzo di rete da posta derivante».

Art. 14.

Attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, e disciplina organica dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono l'integrazione della disciplina della direttiva 2009/126/CE nell'ambito della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e sono adottati nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinati in modo organico i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina anche in conformità alla direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, non si applica il punto 3 dell'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 15.

Attuazione della direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

1. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, il Governo è delegato ad apportare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche e le integrazioni necessarie al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) tenere conto dell'integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario dell'Unione europea e dell'istituzione e dei poteri dell'Autorità bancaria europea istituita dal regolamento (CE) n. 1093/2010, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dal regolamento (CE) n. 1094/2010, dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (CE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, del Comitato congiunto delle tre Autorità previsto dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1093/2010, dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1094/2010 e dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1095/2010, nonchè del Comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal regolamento (CE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;

b) prevedere che le autorità nazionali competenti possano, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le Autorità di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con le autorità competenti degli altri Stati membri e con il Comitato europeo per il rischio sistemico e adempiano agli obblighi di comunicazione nei loro confronti stabiliti dalle stesse disposizioni dell'Unione europea;

c) prevedere che le autorità nazionali competenti tengano conto, nell'esercizio delle loro funzioni, della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza;

d) tenere conto dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1093/2010, dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1094/2010 e dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1095/2010, che stabiliscono le circostanze in cui le Autorità di vigilanza europee possono presentare una richiesta di informazioni, debitamente giustificata e motivata, direttamente ai soggetti vigilati dalle autorità nazionali competenti;

e) tenere conto delle disposizioni dell'Unione europea che prevedono la possibilità di delega di compiti tra le autorità nazionali competenti e tra le stesse e le Autorità di vigilanza europee;

f) tenere conto della natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea in conformità, rispettivamente, agli articoli 15 e 10 dei regolamenti istitutivi delle Autorità di vigilanza europee di cui alla lettera *a)* del presente comma;

g) tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2008 affinchè le autorità di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti, prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione alle eventuali ricadute sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con le Autorità di vigilanza europee e degli altri Stati membri.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16.

Adeguamento alla procedura di infrazione n. 2009/4117 in materia di deducibilità delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella dell'Unione europea e per ottemperare alla procedura di infrazione n. 2009/4117 avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 15, comma 1, lettera i-*sexies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2012.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2013 e in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

Modifiche al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana. Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 novembre 2010 nella causa C-47/09

1. Al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6 è abrogato;

b) all'articolo 7, il comma 8 è abrogato.

2. Lo smaltimento delle scorte delle etichette e delle confezioni dei prodotti di cioccolato che riportano il termine «puro» abbinato al termine «cioccolato» in aggiunta o integrazione alle denominazioni di vendita di cui all'allegato I annesso al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, oppure la dizione «cioccolato puro» in un'altra parte dell'etichetta deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/20/CE e 2010/36/UE, in materia di crediti marittimi e di sicurezza delle navi, e 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l'attuazione delle direttive 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi, e 2010/36/UE della Commissione, del 1º giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, e, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.

Art. 19.

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/60/UE, in materia di commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.

Art. 20.

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Art. 21.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/38/CE, relativa al comitato aziendale europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in materia di lavoro dei cittadini di paesi terzi

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, uno o più decreti legislativi per l'attuazione delle direttive 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione), 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Art. 22.

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/76/CE, concernente il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza, e modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonchè al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti i poteri di intervento della Banca d'Italia

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2010/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza.

2. Al fine di dare diretta attuazione alla direttiva 2010/76/CE, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 53:

1) al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonchè i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione»;

2) al comma 3, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonchè, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali»;

b) all'articolo 67:

1) al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonchè i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione»;
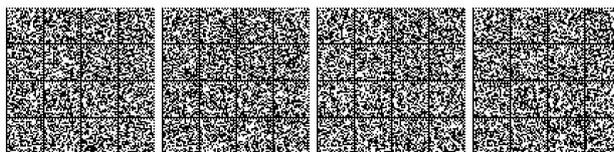
2) il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

«2-*ter*. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonchè, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali».

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2-*bis*, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* governo societario, requisiti generali di organizzazione, sistemi di remunerazione e di incentivazione»;

b) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Banca d'Italia può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, e, ove la situazione lo richieda: adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi; fissare limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale».

4. All'articolo 12, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, le parole: «al 10 per cento del proprio patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «alla quota percentuale prevista dall'articolo 7, comma 3-*bis*».

Art. 23.

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 15, alinea, le parole: «possono consegnare» sono sostituite dalla seguente: «consegnano»;

b) all'articolo 10, comma 1-*bis*, le parole: «dei centri di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *p)*» sono sostituite dalle seguenti: «degli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *o)*, per quanto richiesto dagli stessi impianti».

Art. 24.

Disposizioni finali

1. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti legislativi sono sempre trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'articolo 1 della medesima legge.

2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 2011

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2322):

Presentato dal Ministro per le politiche europee (Ronchi) il 5 agosto 2010.

Assegnato alla 14^ Commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 15 settembre 2010 con pareri delle Commissioni 1^, 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^, 13^ e questioni regionali.

Esaminato dalla 14^ Commissione, in sede referente, il 29 settembre, 12, 19, 20, 28 ottobre; 4, 9, 11, 16, 17 e 23 novembre; 15 e 22 dicembre 2010. 12 e 18 gennaio 2011.

Esaminato in aula il 25 gennaio e 1° febbraio 2011 ed approvato il 2 febbraio 2011.

Camera dei deputati (atto n. 4059):

Assegnato alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 7 febbraio 2011 con pareri delle Commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e questioni regionali.

Esaminato dalla XIV Commissione, in sede referente, il 16 e 22 febbraio; 1, 8, 9, 10, 15, 16, 23 e 24 marzo; 7, 12 e 13 aprile 2011.

Esaminato in aula il 28 marzo, 6 aprile e 28 giugno 2011.

Il 29 giugno 2011 approvato stralcio artt. da 2 a 14, da 16 a 18, da 20 a 22, da 24 a 27, artt. 30, 34, da 38 a 39 e 41 a formare il C.4059-*BIS*; art. 15 a formare il C.4059-*TER*; art. 23 a formare il C.4059-*QUATER*; art. 28 a formare il C.4059-*QUINQUIES*; art.29 a formare il C.4059-*SEXIES*; art.31 a formare il C.4059-*SEPTIES*; art. 32 a formare il C.4059-*OCTIES*, art. 33 a formare il C.4059-*NOVIES*, art. 35 a formare il C.4059-*DECIES*; art. 36 a formare il C.4059-*UNDECIES*; art. 37 a formare il C.4059-*DUODECIES* e art. 40 a formare il C.4059-*TERDECIES*.

Camera dei deputati (atto n. 4059-*bis*):

Assegnato alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 29 giugno 2011.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 26 luglio 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2322-B):

Assegnato alla 14^ Commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 17 agosto 2011 con pareri delle Commissioni 1^, 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^, 13^ e questioni regionali.

Esaminato dalla 14^ Commissione, in sede referente, il 7, 14 settembre, 12, 26 ottobre e 29 novembre 2011.

Esaminato in aula il 29 novembre 2011 ed approvato il 30 novembre 2011.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note all'art. 1:

Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

"Art. 14. (*Decreti legislativi*).

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.".

Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita:

"Art. 1. (*Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie*).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell' allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell' articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all' articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere."

"Art. 2. (*Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa*).

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all' articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative,

secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all' articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;

h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.".

Note all'art. 2:

Il testo dell'articolo 9 della legge della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2005, n. 37, così recita:

"Art. 9. (*Contenuti della legge comunitaria*).

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana;

c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;

d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11;

e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

f) disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;

h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 3.

2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

2-*bis*. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.".

Note all'art. 3:

Il testo dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, S.O, così recita:

"Art. 20.

1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e pro-

cedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

a-*bis*) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei princìpi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'àmbito dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei princìpi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3-*bis*. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi "64).

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei princìpi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera *c)*, e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f-*bis*) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazione e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f-*ter*) conformazione ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-*quater*) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-*quinquies*) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente,

dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai princìpi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e princìpi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

8-*bis*. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo.

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.".

Il testo dell'articolo 117 della Costituzione così recita:

"Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali .

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato .

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”.

Note all’art. 4:

Il testo dell’articolo 6, comma 12, del decreto legge 11 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2010, n. 125, S.O. convertito con legge 30 luglio 201, n. 122, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2010, n. 176, S.O., così recita:

“Art. 6. (*Riduzione dei costi degli apparati amministrativi*).

(*Omissis*).

12. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell’ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell’Unione europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all’estero di cui all’art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all’estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

(*Omissis*).”

Note all’art. 5:

Si riporta il testo degli articoli 67 quinquies, 67 duodecies, 67 terdecies, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2005, n. 235, S.O., come modificati dalla presente legge::

“Art. 67-*quinquies*. (*Informazioni relative al fornitore*).

1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:

a) l’identità del fornitore e la sua attività principale, l’indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;

b) *l’identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l’indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore rappresentante, quando tale rappresentante esista;*

c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l’identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonchè l’indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;

d) se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;

e) qualora l’attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.”

“Art. 67-*duodecies*. (*Diritto di recesso*).

1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.

2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.

3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:

a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso;

b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 67-*undecies*, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera *a)*.

4. L’efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso.

5. Il diritto di recesso non si applica:

a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:

1) operazioni di cambio;

2) strumenti del mercato monetario;

3) valori mobiliari;

4) quote di un organismo di investimento collettivo;

5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;

6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);

7) contratti swaps su tassi d’interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);

8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d’interesse;

b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;

c) *ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest’ultimo eserciti il suo diritto di recesso;*

d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all’articolo 67-*undecies*, comma 1.

6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell’articolo 67-*septies*, comma 1, lettera *d)*, una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell’articolo 67-*septies*, comma 1, lettera *d)*.

7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77.

8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo.”

“Art. 67-*ter* decies. (*Pagamento del servizio fornito prima del recesso*).

1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall’articolo 67-*duodecies*, comma 1, è tenuto a pagare solo l’importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al
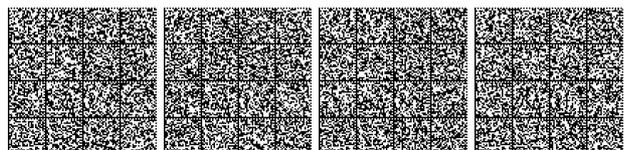
contratto a distanza. L'esecuzione del contratto può iniziare solo previa richiesta del consumatore. Nei contratti di assicurazione l'impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

2. L'importo di cui al comma 1 non può:

a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza;

b) essere di entità tale da poter costituire una penale.

3. Il fornitore non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al comma 1 se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell'importo dovuto, in conformità all'articolo 67-*septies*, comma 1, lettera *a)*. Egli non può tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67-*duodecies*, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.

4. Il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore, *entro e non oltre trenta giorni*, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma 1. Il periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso. L'impresa di assicurazione deve adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto medesimo ha avuto effetto.

5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui al comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest'ultimo *entro e non oltre trenta giorni* dall'invio della comunicazione di recesso. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

6. Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici, l'efficacia del recesso è subordinata alla restituzione di cui al comma 5;

Note all'art. 6:

La direttiva 2009/65/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 17 novembre 2009, n. L 302.

La direttiva 2009/109/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 2 ottobre 2009, n. L 259.

La direttiva 2009/110/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 10 ottobre 2009, n. L 267.

Per il testo dell'articolo 2 della citata legge n. 96 del 2010, si veda nelle note all'articolo 1.

Il testo degli articoli 5, 6 e 187 octies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, S.O., così recita:

"Art. 5. (*Finalità e destinatari della vigilanza*).

1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi:

a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;

b) la tutela degli investitori;

c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;

d) la competitività del sistema finanziario;

e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari.

3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3.

5. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

5-*bis*. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto:

a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3;

b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

5-*ter*. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-*bis* è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite ed è allegato al regolamento di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*."

"Art. 6. (*Vigilanza regolamentare*).

1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi:

a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;

b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;

c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;

d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.

02. Per le materie disciplinate dalla direttiva 2006/73/CE, della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla direttiva medesima solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessità di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l'integrità del mercato che non sono adeguatamente considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti, considerata la struttura del mercato italiano;

b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per materia.

03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione europea.

1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:

a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili;

b) gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;

c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:

1) i criteri e i divieti all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;

2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio;

3) gli schemi-tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente;

4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR;

5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, prevedono la possibilità di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonché di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni.

2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza

professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:

a) trasparenza, ivi inclusi:

1) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonchè della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide detenuti dall'impresa, ai costi, agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini;

2) le modalità e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti;

3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passività potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilità liquide dei clienti detenuti dall'impresa;

b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:

1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti;

2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti;

3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini;

4) l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR;

5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi.

2-*bis*. La Banca d'Italia e la Consob disciplinano congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonchè alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:

a) requisiti generali di organizzazione;

b) continuità dell'attività;

c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di cui alla lettera *e)*;

d) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento nonchè della gestione collettiva del risparmio;

e) controllo della conformità alle norme;

f) gestione del rischio dell'impresa;

g) audit interno;

h) responsabilità dell'alta dirigenza;

i) trattamento dei reclami;

j) operazioni personali;

k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività;

l) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;

m) conservazione delle registrazioni;

n) procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi

2-*ter*. Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie di cui al comma 2-*bis*, sono competenti:

a) la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, *g)* e *h)*;

b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere *d)*, *e)*, *i)*, *j)*, *l)*, *m)* e *n)*;

c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive funzioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, per gli aspetti previsti dalla lettera *k)*.

2-*quater*. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:

a) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi;

b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera *b)*, numero 1), quando prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere *b)* ed *e)*;

c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;

d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, e controparti qualificate, intendendosi per tali:

1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;

2) le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;

3) le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purchè esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;

4) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione;

5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea.

2-*quinquies*. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento i clienti professionali privati nonchè i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.

2-*sexies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonchè i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta."

"Art. 187-*octies*. (*Poteri della CONSOB*).

1. La CONSOB vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.

2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.

3. La CONSOB può nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti:

a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

b) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

c) procedere ad audizione personale;

d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 187-*sexies*;

e) procedere ad ispezioni;

f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. La CONSOB può altresì:

a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;

b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le modalità indicate dall'articolo 3, com-

ma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;

e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1994;

e-*bis*) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

5. I poteri di cui al comma 3, lettere *d)* e *f)*, e al comma 4, lettera *b)*, sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione è necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere *b)* ed *e)*, e al comma 4, lettera *c)*, nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati, dai soggetti indicati nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto.

6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni delle norme del presente titolo, la CONSOB può in via cautelare ordinare di porre termine alle relative condotte.

7. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

9. Quando si è proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera *d)*, gli interessati possono proporre opposizione alla CONSOB.

10. Sull'opposizione la decisione è adottata con provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione.

11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando:

a) è deceduto l'autore della violazione;

b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito;

c) l'atto di contestazione degli addebiti non è notificato nei termini prescritti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria non è stata applicata entro il termine di due anni dall'accertamento della violazione.

12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la CONSOB può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla CONSOB.

14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.

15. Quando l'autore della violazione esercita un'attività professionale, il provvedimento che infligge la sanzione è trasmesso al competente ordine professionale.".

Il testo dell'articolo 14 ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1990, n. 240, così recita:

"Art. 14-*ter*. (*Impegni*).

1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione.

2. L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1 può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.

3. L'Autorità può d'ufficio riaprire il procedimento se:

a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;

b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;

c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.".

Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 (Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della L. 28 dicembre 2005, n. 262), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. 30 ottobre 2007, n. 253, così recita:

"Art. 8. (*Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori*).

1. È istituito il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, di seguito denominato: «Fondo», destinato all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. La gestione del Fondo è attribuita alla Consob.

3. Possono accedere al Fondo gli investitori come definiti all'articolo 1 del presente decreto. Il Fondo è surrogato nei diritti del soggetto danneggiato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e può rivalersi nei confronti della banca o dell'intermediario responsabile.

4. La Consob è legittimata ad agire in giudizio, in rappresentanza del Fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al comma precedente; a tale fine la Consob ha facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell'articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ovvero anche da propri funzionari.

5. Il Fondo è finanziato esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione delle norme di cui al comma 1.

6. La Consob con regolamento:

a) definisce i criteri di determinazione dell'indennizzo, fissandone anche la misura massima; dall'indennizzo così determinato sono detratte tutte le somme percepite per la medesima violazione dal soggetto danneggiato a titolo di risarcimento del danno ovvero l'indennizzo di cui all'articolo 3;

b) disciplina le modalità e le condizioni di accesso al Fondo;

c) emana le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.".

Note all'art. 7:

La direttiva 2010/73/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 dicembre 2010, n. L 327.

Per il testo dell'articolo 2 della citata legge n. 96 del 2010, si veda nelle note all'articolo 1.

Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, si veda nelle note all'articolo 6.

Note all'art. 8:

La direttiva 2010/24/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2010, n. L 84.

La direttiva 2009/69/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 4 luglio 2009, n. L 175.

La direttiva 2009/162/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 15 gennaio 2010, n. L 10.

Il testo degli articoli 6, 7, 7-*bis*, 7-*septies*, 8-*bis*, 13, 17, 38-*bis*, 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1972, n. 292, S.O., come modificati dalla presente legge, cosi recita:

"Art. 6. (*Effettuazione delle operazioni*).

1 Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indica-

te ai nn. 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
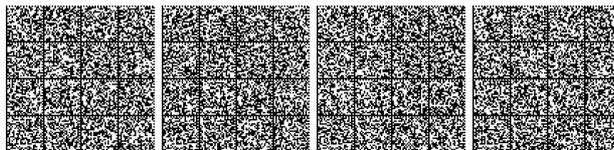
2 In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:

a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;

b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;

c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;

d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;

d-*bis*) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile) ;

d-*ter*) per le assegnazioni in godimento di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà indivisa, alla data della delibera di assegnazione definitiva.

3 Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

4 Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

5 L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.

6. In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, *rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli* 7-quater *e* 7-quinquies, *rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e` ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.".*

"Art. 7. (*Territorialità dell'imposta – Definizioni*).

1. Agli effetti del presente decreto:

a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano;

b) per "Comunità" o "territorio della Comunità" si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del *Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* con le seguenti esclusioni oltre quella indicata nella lettera *a)*:

1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;

2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;

3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;

4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;

6) le isole Anglo-Normanne;

c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro;

d) per "soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato" si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva;

e) per "parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità", si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri; "luogo di partenza di un trasporto passeggeri" è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità; "luogo di arrivo di un trasporto passeggeri" è l'ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto;

f) per "trasporto intracomunitario di beni" si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. "Luogo di partenza" è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni; "luogo di arrivo" è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente;

g) per "locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto" si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti."

"Art.7-*bis*. (*Territorialità - Cessioni di beni*).

1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.

2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto è ivi situato.

3. Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento:

a) quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto *di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo* è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;

b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia."

“Art. 7-*septies*. (*Territorialità - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità*).

1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-*ter*, comma 1, lettera *b)*, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità:

a) le prestazioni di servizi di cui all’articolo 3, secondo comma, numero 2);

b) le prestazioni pubblicitarie;

c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;

d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;

e) la messa a disposizione del personale;

f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;

g) *la concessione dell’accesso ai un sistemia di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o una rete connessa a tale sistema, al sistema dell’energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffredamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati;*

h) i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorché resi da soggetti che non siano ivi stabiliti;

i) i servizi prestati per via elettronica;

l) le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.”

“Art. 8-*bis*. (*Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione*).

1. Sono assimilate alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell’articolo 8:

a) le cessioni di navi *adibite alla navigazione in alto mare* e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca *nonchè le cessioni di navi adibite alla pesca costiera* o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;

a-bis*) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243, del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*;

b) le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;

c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;

d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed *escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo*;

e) le prestazioni di servizi, compreso l’uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili *di cui alle lettere* a)*, a* bis)*,* b) *e c)*, degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi *di cui alle lettere* a)*, a*-bis *e b)*;

e-bis*) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera* e) *direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lette* a)*, a* bis) *e* c)*, del loro carico*;

2. Le disposizioni del secondo e terzo comma dell’art. 8 si applicano, con riferimento all’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa.”

“Art. 13. (*Base imponibile*).

1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:

a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall’indennizzo comunque denominato;

b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma dell’ articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell’ articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;

c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell’ articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e al secondo periodo del terzo comma dell’ articolo 3, *nonché per quelle di cui al terzo periodo del sesto comma dell’articolo 6*, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi;

d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all’ articolo 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;

e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall’ufficio doganale all’atto della temporanea importazione.

3. In deroga al comma 1:

a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell’ articolo 19, anche per effetto dell’opzione di cui all’ articolo 36-*bis*, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell’ articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

c) per le operazioni imponibili, nonché per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell’ articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.

4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata l’operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo.

5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-*bis*.1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi precedenti.”

“Art. 17. (*Soggetti passivi*).

1. L’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all’Erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell’art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

2. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-*ter*, comma 2, lettere *b)* e *c)*, sono adempiuti dai cessionari o committenti.

Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter *rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.*

3. Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-*ter*, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all'articolo 21.

4. Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

5. In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.

6. Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:

a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;

a-*bis*) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere *b)* e *d)* del numero 8-*ter*) dell' articolo 10;

b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all' articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;

c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;

d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.

7. Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977."

"Art. 38-*bis* (*Esecuzione dei rimborsi*).

1. I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione . Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 . Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa. Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo.

2. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* del terzo comma dell'articolo 30 nonché nelle ipotesi di cui alla lettera *c)* del medesimo terzo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, *e nelle ipotesi di cui alla lettera* d) *del secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-*bis*)*.

3. Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

4. Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.

5. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'Erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.

6. Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'Ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, insieme con gli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.

7. I rimborsi di cui all'articolo 30, terzo comma, lettere *a)*, *b)* e *d)*, sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie previste nel presente articolo, quando concorrono le seguenti condizioni:

a) l'attività è esercitata dall'impresa da almeno cinque anni;

b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:

1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni di lire;

2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di lire ma non superano un miliardo di lire;

3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire;

c) è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:

1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;

2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi .

8. L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente.

9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo e al secondo comma sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta."

"Art. 67. (*Importazioni*).

1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 7:

a) le operazioni di immissione in libera pratica;

b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera *b)*, del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;

c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;

d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;

e) le operazioni di estrazione dai depositi non doganali autorizzati per immissione in consumo dei beni di cui alla lettera *a)*.

2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.

2-bis. *Per le importazioni di cui al comma 1, lettera* a)*, il pagamento dell'imposta e` sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, previamente autorizzate dall'autorita` doganale.*

2-ter. *Per fruire della sospensione di cui al comma* 2-bis *l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonche`, a richiesta dell'autorita` doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione."*

"Art. 68. (*Importazioni non soggette all'imposta*).

1. Non sono soggette all'imposta:

a) le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera *c)*, dell'art. 8, nell'art. 8-*bis*, nonché nel secondo comma dell'art. 9 limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, sempreché ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli;

b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;

c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), l'esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;

c-*bis*) le importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori;

d) la reintroduzione di beni nello stato originario da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;

e) la reintroduzione e la reimportazione, da parte dell'esportatore o di un terzo per suo conto, di beni che abbiano formato oggetto in un altro Stato membro della Comunità europea di lavorazioni assoggettate all'imposta senza diritto a detrazione o a rimborso;

f) l'importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera *l)* dell'art. 2;

g-bis*) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento di raffreddamento.".*

Il testo degli articoli 38 e 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge, così recita:

"Art. 38. (*Acquisti intracomunitari*).

1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.

2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.

3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:

a) la consegna nel territorio dello Stato, in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, di beni prodotti, montati o assiemati in altro Stato membro utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti dal territorio dello Stato, dal committente, ivi soggetto passivo d'imposta, o, comunque spediti, da terzi per suo conto

b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;

c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;

d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera *c)* di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;

e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

4. Agli effetti del comma 3, lettera *e)*, costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'art. 8-*bis*, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

*4-*bis. *Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni dell'Unione europea in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema;*

a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 3, lettera *h)*, del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'art. 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;

b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;

c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera *c)*, dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell' articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all' articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all' articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;

*c-*bis*) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;*

d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese.

6. La disposizione di cui al comma 5, lettera *c)*, non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, sempreché ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso.

7. L'imposta non è dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione.

8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza."

"Art. 41. (*Cessioni intracomunitarie non imponibili*).

1. Costituiscono cessioni non imponibili:

a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lettera *c)*, del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;

b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della lettera *c)*. La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tal caso è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso;

c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.

2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera *a)*:

a) la consegna in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, nel territorio di altro Stato membro, a committenti soggetti passivi di imposta o a terzi per loro conto, di beni prodotti, montati o assiemati nel territorio dello Stato utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti nel territorio stesso o comunque forniti dai committenti o da terzi per loro conto.

b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non è soggetto passivo d'imposta;

c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.

2-bis. *Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonche` le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia;*

3. La disposizione di cui al comma 2, lettera *c)*, non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'art. 38, comma 5, lettera *a)*, o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.

4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-*bis* e9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.".

Il testo dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge, così recita:

"Art. 83. (*Efficienza dell'Amministrazione finanziaria*).

1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso. L'INPS e l'Agenzia delle entrate attivano altresì uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione.

2-*bis*. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalità di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle attività ispettive.

3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in misura pari ad almeno il 10 per cento.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

2-*ter*. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.

5. Ai fini di una più efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza incrementano la capacità operativa destinata a tali attività anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare:

a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine;

b) la definizione di apposite metodologie di contrasto;

c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi;

d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.

6. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 5 è assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari.

7. Gli esiti delle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 formano oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze.

7-bis *Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate entro tremesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita` per l'attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra l'autorita` doganale e quella fiscale, da attuare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

8. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonché acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8 è data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono elementi indicativi di capacità contributiva.

10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacità operativa alle attività di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le modalità della loro cooperazione al piano.

11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.

12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali, nonché tra le predette Agenzie e il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso la mobilità dei loro dirigenti generali di prima fascia, nonché di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità di tali Agenzie, su richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresì l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna a tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio presso il Ministero ovvero presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la quale è in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione all'incarico già ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere presso il Ministero ovvero presso l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale è in esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera *b)*, la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

b) nel comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia.».

14. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.

15. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.

16. Al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attività dei comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis* (*Adesione ai verbali di constatazione*). - 1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7.

3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.

4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'i scrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».

18-*bis*. L' articolo 5-*bis* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

18-*ter*. In sede di prima applicazione dell' articolo 5-*bis* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218:

a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è comunque prorogato fino al 30 settembre 2008;

b) il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 è comunque prorogato al 30 giugno 2009.

18-*quater*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista dall' articolo 5-*bis* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

19. In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati, sentite le associazioni professionali e di categoria, anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia prevista dal comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo 62-*bis*.

20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del comma 19, prevedendo che la elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.

1-*ter*. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-*ter*, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.

1-*quater*. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-*bis* all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-*bis* e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»

22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo speciale istituito con l'articolo 81, comma 29, del presente decreto

23. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, sono soppresse le parole da «Se» a «cancellazione dell'ipoteca»;

b) nel comma 4, le parole da «l'ultimo» a «mese» sono sostituite dalle seguenti: «nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione»;

c) il comma 4-*bis* è abrogato. In ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

23-*bis*. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:

a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;

b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria».

23-*ter*. All'articolo 47-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «concessionari» sono inserite le seguenti: «e ai soggetti da essi incaricati».

24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola «131», sono inserite le seguenti: «, moltiplicato per tre».

25. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo. La composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti di Ministeri, nonché alte professionalità ed esperienze tecniche nei suoi settori di intervento, è definita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresì le disposizioni generali del suo funzionamento. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalle strutture del Ministero degli affari esteri. La partecipazione al Comitato è gratuita.

26. Al Comitato competono, altresì, anche al fine di farne oggetto di pareri al Governo, l'analisi di fenomeni economici complessi propri della globalizzazione, quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo, nonché compiti di supporto alle funzioni di coordinamento degli sforzi per lo sviluppo delle attività all'estero di imprese italiane e delle iniziative di interesse nazionale all'estero.

27. Il Comitato è composto, in numero non superiore a dieci, da alte professionalità tecniche dotate di elevata specializzazione nei suoi settori di intervento, nonché da qualificati rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti. 28. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato e la sua segreteria sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresì le disposizioni generali sul loro funzionamento. Il Comitato riferisce ogni sei mesi sulla attività svolta e sui propri risultati. La partecipazione al Comitato è gratuita.

28-*bis*. All'articolo 19-*bis*.1, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali» sono soppresse.

28-*ter*. Le disposizioni del comma 28-*bis* si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008.

28-*quater*. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 109, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.»;

b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta».

28-*quinquies*. Le disposizioni del comma 28-*quater* entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente è determinata applicando le disposizioni del comma 28-*quater*.

[28-*sexies*. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli enti locali e i soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, accedono ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 2000. Le facoltà ivi previste possono essere esercitate solo dopo la notifica dell'ingiunzione prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Il riferimento al numero identificativo del ruolo, contenuto nell'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, è sostituito con il riferimento alla data di notifica dell'ingiunzione e alla relativa causale. Il dirigente o responsabile dell'ufficio, nel caso degli enti locali, e il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla citata lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta e individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate. A decorrere dall'anno 2009 l'elenco di tali nominativi è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. E' esclusa, quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla citata lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, e gli agenti della riscossione.

28-*septies*. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio»;

b) al comma 14, le parole da: «i risultati» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attività di coordinamento prevista dal comma 1».

28-*octies*. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono tenuti alla restituzione dell'aiuto fruito nei termini e con le modalità previsti dai commi da 28-*novies* a 28-*undecies* del presente articolo.

28-*novies*. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero è determinato secondo i seguenti criteri:

a) applicazione, in luogo del regime d'imposta sostitutiva con aliquota del 9 per cento di cui al comma 28-*octies* dichiarato incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di rivalutazione dei beni;

b) applicazione dell'aliquota del 19 per cento sulle differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per cento su quelle relative a beni non ammortizzabili;

c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze di valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d'Italia, in quanto fruenti del regime di esenzione previsto dall'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme versate in applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza del calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere dalla stessa data;

e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni.

28-*decies*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato l'apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve
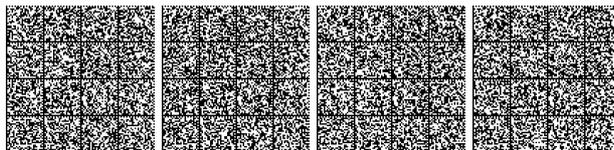
essere presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto all'Agenzia delle entrate entro quindici giorni dalla emanazione del predetto provvedimento .

28-*undecies*. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 28-*decies* e trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell'aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente l'ingiunzione di pagamento, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti.

28-*duodecies*. L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.".

Note all'art. 9:

La direttiva 2009/127/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 25 novembre 2009, n. L 310.

La direttiva 2009/126/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 18 dicembre 2009, n. L 337.

La direttiva 2009/140/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 18 dicembre 2009, n. L 337.

La direttiva 2010/30/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2010, n. L 153.

La direttiva 2011/17/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 18 marzo 2011, n. L 71.

Il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2003, n. 214, S.O.

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 (Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 2001, n. 156, S.O.

Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 117 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2005, n. 208, S.O., come modificato dalla presente legge, così recita:

"Art. 15. (*Attività di operatore di rete*).

1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai princìpi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002. Tale attività è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

2. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione televisiva è conseguito con distinto provvedimento ai sensi della delibera dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.

3. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione sonora è conseguito con distinto provvedimento, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112.

4. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

5. L'autorizzazione generale di cui al comma 1 ha durata non superiore a venti anni e non inferiore a dodici anni ed è rinnovabile per uguali periodi. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a uniformare la durata delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate ai sensi del presente testo unico con quelle rilasciate ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

6. L'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale è tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre stabilite dall'Autorità.

6-bis. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, gli operatori di rete locale che d'intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera* q). *Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, così come definiti precedentemente, può essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacità trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.*

7. L'attività di operatore di rete via cavo o via satellite è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.".

La legge 14 novembre 1995, n. 481(Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 1995, n. 270, S.O.

La legge 28 marzo 1991, n. 109 (Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1991, n. 81.

Per il testo dell'articolo 2 della citata legge n. 96 del 2010, si veda nelle note all'articolo 1.

Si riporta il testo dell' articolo 33, comma 1, lettera d-*ter*, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, S.O., come modificato dalla presente legge :

"Art. 33. (*Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria*).

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che provvederanno ad apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all' articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche ovvero delle finalità del finanziamento;

b) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela. La misura delle sanzioni amministrative è pari a quella prevista dall' articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, e dall' articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni;

c) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni normative, il titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con le altre disposizioni legislative aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, applicando, per garantire il rispetto di queste ultime disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
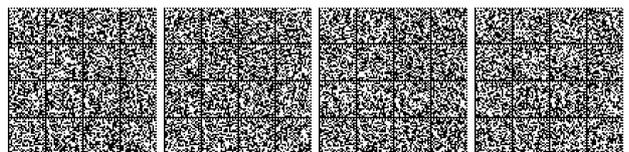
d) rimodulare la disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo V e all' articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori:

1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine di consentire l'operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale;

2) prevedere strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall'intermediario;

3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia;

4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione;

d-*bis*) prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti; (21)

d-*ter*) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità; il sistema di prevenzione è istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ed è basato su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro; il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e del connesso trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze designa per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali la società CONSAP Spa. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione; il Ministero dell'economia e delle finanze individua le categorie dei soggetti che possono aderire al sistema di prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare l'archivio informatizzato. La partecipazione al sistema di prevenzione comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo *in favore del titolare dell'archivio*. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(*Omissis*).".

Note all'art. 10:

Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 2001, n. 52, S.O., come modificato dalla presente legge:

"Art. 5. (*Punti di rispetto della conformità*).

1. I valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti:

a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano (3);

b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;

c) *per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori.*

d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.

(*Omissis*).".

Note all'art. 11:

Il testo degli articoli 01e 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime),

come modificati dalla presente legge, recita:

"Art. 01. 1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di stabilimenti balneari;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

e) esercizi commerciali;

f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

2. (*Abrogato*).

2-*bis*. Le concessioni *di cui al comma 1* che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza.

2-*ter*. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296."

"Art. 03.

(*Omissis*).

4-*bis*. Le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni. *Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorita` portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.*".

Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202., così recita:

"Art. 8. (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*).

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.".
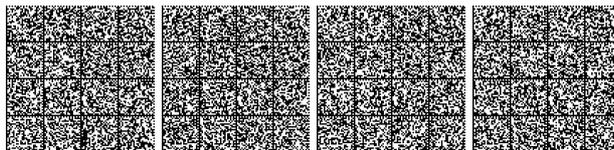
Il testo dell'articolo 42 del Codice della navigazione così recita:

"Art. 42. (*Revoca delle concessioni*).

Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.

Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.

La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 44.

Nelle concessioni che hanno dato luogo a una costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.".

Il testo dell'articolo 6, comma 2-*quinquies*, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 2007, n. 180, così recita:

"Art. 6. (*Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza*).

(*Omissis*).

2-*quinquies*. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

(*Omissis*).".

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 1995, n. 254, S.O.

Note all'art. 12:

La direttiva 2009/43/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 146.

Per i riferimenti alla citata legge n. 96 del 2010, nonché per il testo dell'articolo 2 della stessa, si veda nelle note all'articolo 1.

La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 1990, n. 163.

Note all'art. 13:

Il testo dell'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 1965, n. 203 , come modificato dalla presente legge, così recita:

"Art. 27. (*Sanzioni amministrative accessorie*).

1. Alle violazioni dell'art. 15, lettere *a)* e *b)*, *e dell'articolo 26, comma 8*, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato;

b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati, *ovvero detenuti* in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi; gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;

c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;

c-*bis*) la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni ;

c-ter*) la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della medesima licenza nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione, in caso di violazione delle disposizioni relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalita` tecniche di utilizzo di rete da posta derivante.".*

Note all'art. 14:

La direttiva 2009/126/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 31 ottobre 2009, n. L 285.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

Note all'art. 15:

La direttiva 2010/78/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 15 dicembre 2010, n. L 331.

Il decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

Per i riferimenti al citato decreto legislativo n 58 del 1998, si veda nelle note all'art. 6.

Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 (Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 2001, n. 130.

Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.

Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 (Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 luglio 2005, n. 171, S.O.

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.

I regolamenti (CE) 1093/2010, (CE) 1094/2010, (CE) 1095/2010 e (CE) 1092/2010 sono pubblicati nella G.U.U.E. 15 dicembre 2010, n. L 331.

Note all'art. 16:

Il testo dell'articolo 15, comma 1, lettera i-*sexies*, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, S.O., come modificato dalla presente legge, così recita:

"Art. 15. (*Detrazione per oneri*).

(*Omissis*).

i-*sexies*) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro . *Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalita` ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis*.

(*Omissis*).".
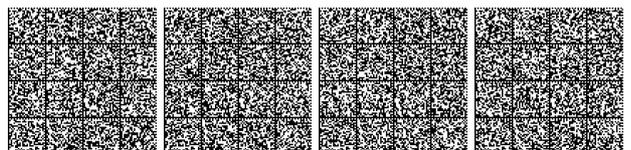
Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2004, n. 280, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 307, così recita;

"Art. 10. (*Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi*).

(*Omissis*).

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".

Note all'art. 17:

Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 giugno 2003 n. 178 (Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 luglio 2003, n. 165, come modificato dalla presente legge:

"Art. 7. (*Sanzioni*).

1. Chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti di cacao e di cioccolato, definiti all'allegato I, per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a € 3.000,00 né superiore ad € 8.000,00.

2. Chiunque aggiunge ai prodotti di cioccolato, definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, grassi vegetali, diversi dal burro di cacao, definiti nell'allegato II, nella misura eccedente il 5% del prodotto finito dopo la sottrazione del peso delle altre sostanze commestibili impiegate, senza che sia ridotto il tenore minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a € 1.000,00 né superiore a € 5.000,00.

3. Alla stessa sanzione di cui al comma 2 soggiace chiunque ai prodotti definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, aggiunga grassi animali e preparati che ne contengano qualora non siano stati ottenuti esclusivamente da latte.

4. Chiunque aggiunga ai prodotti di cui all'allegato I, punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, sostanze aromatizzanti che imitano il sapore del cioccolato e delle sostanze grasse del latte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma non inferiore a € 1.000,00 né inferiore (2) a € 5.000,00.

5. Alla stessa sanzione soggiace chiunque aggiunga nei prodotti di cui al comma precedente sostanze commestibili in misura superiore al 40 per cento del peso totale del prodotto finito, salvo i casi in cui sia diversamente prescritto.

6. Chiunque non ottempera all'obbligo di inserire sull'etichettatura relativa ai prodotti di cioccolato, definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao e di cioccolato, che questi contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao tramite la dicitura «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao» è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a € 3.000,00 né superiore ad € 8.000,00.

7. Chiunque utilizza le denominazioni previste all'allegato I per indicare prodotti con caratteristiche diverse, qualora utilizzati quali ingredienti di un prodotto finito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a € 3.000,00 né superiore ad € 5.000,00.

8. (*Abrogato*).".

Note all'art. 18:

La direttiva 2009/20/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131.

La direttiva 2010/36/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2010, n. L 162.

La direttiva 2010/35/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2010, n. L 165.

Note all'art. 19:

La direttiva 2010/60/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 31 agosto 2010, n. L 228.

Note all'art. 20:

La direttiva 2009/128/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309.

Note all'art. 21:

La direttiva 2009/38/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 16 maggio 2009, n. L 122.

La direttiva 2009/50/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2009, n. L 155.

La direttiva 2009/52/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2009, n. L 168.

Note all'art. 22:

La direttiva 2010/76/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 14 dicembre 2010, n. L 329.

Si riporta il testo dell' articolo 53 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, S.O., come modificato dalla presente legge:

" Art. 53. (*Vigilanza regolamentare*).

1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

a) l'adeguatezza patrimoniale;

b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

c) le partecipazioni detenibili;

d) *il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;*

d-*bis*) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da *a)* a *d)*.

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

2-*bis*. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera *a)*, prevedono che le banche possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.

2-*ter*. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera *a)*, conservano, per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-*bis*. Le modalità di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilità sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali.

3. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera *b)*;

d) *adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche: la restrizione delle attivita` o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche`, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia puo` inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;*

4. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonchè dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischi.

4-*bis*.

4-*ter*. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.

4-*quater*. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica.".

Il testo dell' articolo 67del citato decreto legislativo n.385 del 1993, come modificato dalla presente legge, recita:

" Art. 67 (*Vigilanza regolamentare*).

1. Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:

a) l'adeguatezza patrimoniale;

b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

c) le partecipazioni detenibili;

d) *il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonche` i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;*

e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

2-*bis*. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera *a)*, prevedono la possibilità di utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia;

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia (178).

2-ter. *I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche: la restrizione delle attivita` o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche`, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia puo` inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali.*

3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 65.

3-*bis*. La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.".

Il testo degli articolì 6, comma 2-*bis*, lettera *a)*, e 7 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificatì dalla presente legge, così recita:

"Art. 6. (*Vigilanza regolamentare*).

(*Omissis*).

2-*bis*. La Banca d'Italia e la Consob disciplinano congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonchè alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:

a) *governo societario, requisiti generali di organizzazione sistemi di remunerazione e di incentivazione;*

b) continuità dell'attività;

c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di cui alla lettera *e)*;

d) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento nonchè della gestione collettiva del risparmio;

e) controllo della conformità alle norme;

f) gestione del rischio dell'impresa;

g) audit interno;

h) responsabilità dell'alta dirigenza;

i) trattamento dei reclami;

j) operazioni personali;

k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività;

l) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;

m) conservazione delle registrazioni;

n) procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi .

(*Omissis*)."

"Art. 7. (*Interventi sui soggetti abilitati*).

1. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera *b)*.

2. La Banca d'Italia puo` emanare, a fini di stabilita`, disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera a)*, e, ove la situazione lo richieda: adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attivita`, le operazioni e la struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi; fissare limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale.*

3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia e la CONSOB, ciascuna per quanto di competenza, possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di OICR.".

Il testo dell'articolo 12 comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 1999, n. 125, come modificato dalla presente legge, recita:

"Art. 12. (*Disposizioni varie di carattere tributario*).

(*Omissis*).

4. La natura di ente non commerciale viene meno se la fondazione, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, risulta titolare di

diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da imprese strumentali in misura superiore *alla quota percentuale prevista dall'articolo 7, comma 3-bis*. In ogni caso, fino al 31 dicembre 2005, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (35). L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i due anni successivi alla predetta acquisizione.

(*Omissis*).".

Note all'art. 23:

Si riporta il testo degli articolo 5, comma 15, alinea, e 10, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, come modificati dalla presente legge:

"Art. 5. (*Raccolta*).

(*Omissis*).

15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, *consegnano*, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:

a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;

b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3.

"Art. 10. (*Informazioni per la demolizione e codifica*).

(*Omissis*).

1-*bis*. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione *degli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera* o)*, per quanto richiesto dagli stessi impianti* adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.

(*Omissis*).".

12G0001

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale determinatosi nella città di Messina nel settore del traffico e della mobilità, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2011;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Viste le note del 14 e 15 dicembre 2011 con la quale il Sindaco di Messina - Commissario delegato, nel trasmettere una dettagliata relazione sulle iniziative ancora in corso di realizzazione per il definitivo ritorno nell'ordinario, ha chiesto un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Considerata l'esigenza di prevedere la proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi occorrenti per il definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che per la predetta situazione emergenziale ricorrano i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana con nota del 22 dicembre 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2012, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A16888

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2011.

Proroga dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre - Comune di Venezia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del Comune di Venezia, nonché, da ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2011;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota in data 15 dicembre 2011 del Presidente della Regione Veneto con la quale viene rappresentata l'esigenza, al fine di completare con ogni urgenza gli interventi indispensabili al superamento del contesto emergenziale di cui trattasi, di fruire di un'ulteriore proroga dello stato d'emergenza socio – economico – ambientale della viabilità di Mestre;

Considerato che sono tuttora in corso le procedure per l'acquisizione dei sedimi necessari alla realizzazione delle opere e per l'approvazione del progetto definitivo del casello autostradale di Martellago-Scorzè;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni e con le limitazioni degli ambiti derogatori di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 maggio 2012, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del Comune di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2011

Presidente: MONTI

11A16889

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 dicembre 2011.

Individuazione delle attività del personale appartenente al ruolo degli operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, in particolare, l'art. 86 che articola in quattro qualifiche il ruolo degli operatori e demanda a un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle relative attività;

Rilevato che il successivo art. 87 prevede che il personale appartenente al ruolo degli operatori svolge mansioni richiedenti conoscenze di natura tecnica e amministrativa e capacità di utilizzazione e manutenzione di mezzi, ivi compresi gli autoveicoli; svolge gli adempimenti, anche manuali, occorrenti alla regolare funzionalità della struttura o dell'ufficio cui è addetto, mediante l'utilizzo di apparecchiature semplici o complesse di uso semplice, anche informatiche; svolge compiti di distribuzione, conservazione e archiviazione di atti e documenti, ovvero di ricezione, protocollo e spedizione;

Ritenuto di dover provvedere alla individuazione della tipologia delle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

Definizione

1. Le attività di cui al presente decreto, svolte dal personale appartenente al ruolo degli operatori, sono fondate sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta e ai requisiti di accesso.

Art. 2.

Attività del personale
con qualifica di operatore

1. L'operatore, nell'ambito di istruzioni dettagliate, svolge attività semplici di tipo amministrativo o tecnico-

manuale, comprese quelle di conservazione, archiviazione, distribuzione, riproduzione o smistamento di atti e documenti, il cui esercizio richiede preparazione e conoscenze elementari. Svolge attività necessarie al regolare funzionamento della struttura o dell'ufficio cui è addetto, avvalendosi di strumenti o macchinari di uso semplice, di cui cura la manutenzione. Svolge altresì attività di manutenzione di mezzi, compresi gli autoveicoli. Ha responsabilità limitata alla puntuale esecuzione degli incarichi ricevuti.
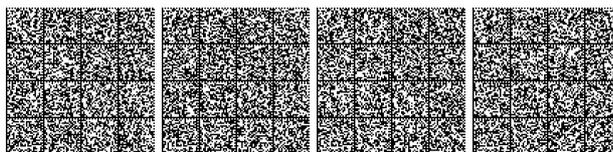
Art. 3.

Attività del personale con qualifica di operatore tecnico

1. L'operatore tecnico, nell'ambito di istruzioni predeterminate, svolge attività amministrative o tecnico-manuali, che non richiedono conoscenze specialistiche o specializzate, il cui espletamento può prevedere l'uso e la manutenzione ordinaria di apparecchiature e di peculiari strumenti di lavoro. Necessita di una preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate, acquisibili anche con un periodo limitato di pratica. L'autonomia operativa e la responsabilità sono limitate alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

Art. 4.

Attività del personale con qualifica di operatore professionale

1. L'operatore professionale, nell'ambito di istruzioni predeterminate, svolge attività amministrativo-contabili o tecniche, con conoscenze specialistiche nel campo amministrativo o tecnico-manutentivo, esercitate anche mediante apparecchiature complesse di uso semplice. L'attività può comportare rapporti diretti interni al servizio di appartenenza in considerazione dei caratteri peculiari di questioni o di pratiche di particolare importanza. Possiede autonomia operativa nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate e risponde della corretta esecuzione del proprio lavoro. Può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

Art. 5.

Attività del personale con qualifica di operatore esperto

1. L'operatore esperto, nell'ambito di istruzioni predeterminate, svolge attività amministrativo-contabili o tecniche che richiedono conoscenze specialistiche che possono comportare, nell'ambito del relativo settore di attività, in assenza di funzioni superiori, compiti di sovraordinazione e di controllo tecnico-pratico del personale appartenente allo stesso ruolo. Esercita attività professionale che richiede l'uso di procedure complesse per l'espletamento delle prestazioni lavorative nonché preparazione tecnica e particolare conoscenza di metodologie e tecnologie di lavoro anche mediante l'impiego di apparecchiature complesse. Possiede autonomia operativa completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedimenti di carattere generale. La prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta, anche nell'ambito delle eventuali attività di gruppo.

Art. 6.

Modalità di assunzione degli operatori

1. L'assunzione nella qualifica di operatore e di operatore tecnico avviene mediante selezione per chiamata numerica dalle liste di collocamento, ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche e integrazioni.

2. L'amministrazione, ai sensi dell'art. 88, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nella richiesta di bando di offerta, indirizzata al centro per l'impiego, indica il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività e determina le modalità di svolgimento delle prove d'esame e i relativi programmi.

3. In relazione a particolari esigenze degli uffici territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel bando di offerta può essere chiesto il possesso, da parte dei cittadini iscritti nelle liste di collocamento, di specifiche qualifiche professionali, brevetti, patenti e altre abilitazioni inerenti all'attività da svolgere.

4. L'accesso alla qualifica di operatore e di operatore tecnico è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 88, comma 1, decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Roma, 14 dicembre 2011

Il Ministro: CANCELLIERI

11A16751

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 dicembre 2011.

Adozione del Piano antincendi boschivi (piano *AIB)* del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano con periodo di validità 2011-2015, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge n. 353/2000.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito «Piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato», che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile recante le linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo schema di piano MB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette statali - Parchi nazionali - revisione 2009, predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani AIB per i Parchi Nazionali;

Vista la nota prot. n. 3003 del 20 maggio 2011 dell'ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano con cui viene trasmesso alla direzione generale per la protezione della natura e del mare il piano AIB pluriennale 2011-2015;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano del 21 marzo 2011 con la quale si approva il piano AIB 2011-2015, comprensivo di modifiche rispetto alla precedente versione del 2010-2014;

Visto il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2011-2015 predisposto ed approvato dall'ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;

Vista la nota prot. 1635 posiz. V del 25 luglio 2011 del Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 3^ contenente il parere favorevole per il piano AIB, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000, con la relativa nota di rettifica dello stesso CFS con prot. 2513 posiz. V del 20 settembre 2011 che attesta il periodo di validità del piano AIB 2011-2015, anziché 2010-2014 indicato nella prima nota, su relativa richiesta di rettifica della direzione generale per la protezione della natura e del mare prot. DPNM-2011-0019051 del 15 settembre 2011;

Vista la nota prot. DPNM-2011-0020535 del 5 ottobre 2011 con la quale la direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra il piano AIB con periodo di validità 2011-2015 relativo al Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e chiede alla regione Toscana l'intesa per l'inserimento di detto piano AIB nel piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota prot. AOO-GRT 275303/6.70.40 del 4 novembre 2011 della regione Toscana - Direzione generale competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze - Area di coordinamento sviluppo rurale - Settore programmazione agricola forestale, con la quale si comunica che il piano suddetto entrerà immediatamente a far parte del piano regionale AIB, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Decreta:

Articolo unico

Viene adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano *AIB)*, con validità 2011-2015, predisposto dal Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, ricadente nel territorio della regione Toscana.

Roma, 15 dicembre 2011

Il Ministro: CLINI

11A16749

DECRETO 15 dicembre 2011.

Adozione del Piano antincendi boschivi (piano *AIB)* della Riserva Naturale Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano con periodo di validità 2009-2013, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge n. 353/2000.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito «Piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato», che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile recante le linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo schema di Piano antincendi boschivi per le Riserve Naturali Statali - giugno 2006 predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani AIB in dette aree naturali protette statali;

Vista la nota prot. n. 203 del 29 gennaio 2010 dell'ente gestore della Riserva Naturale Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano di inoltro, alla direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del piano AIB con periodo di validità 2009-2013, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Visto il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2009-2013 predisposto dall'ente gestore della Riserva Naturale Statale Isole di Ventotene;

Vista la nota prot. 1726 posiz. V del 30 aprile 2010 del Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Servizio I - Divisione 3^ contenente il parere favorevole del CFS a condizione che vengano recepite alcune indicazioni;

Vista la nota prot. DPN-2010-0009236 del 4 maggio 2010 con la quale la direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra all'ente gestore della Riserva Naturale Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano il suddetto parere del CFS;

Vista la nota prot. n. 2834 del 15 settembre 2010 dell'ente gestore della Riserva Naturale Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano di inoltro, alla direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del piano AIB 2009-2013 contenente le integrazioni e le modifiche richieste nel parere del CFS, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota prot. DPN-2010-0022002 del 14 ottobre 2010 con la quale la direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra alla regione Lazio il piano AIB 2009-2013 predisposto dall'ente gestore della Riserva Naturale Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano e chiede l'intesa per l'inserimento di detto piano AIB in quello della regione Lazio, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota prot. n. 461534/DA/02/07 del 26 ottobre 2011 con la quale la regione Lazio - Dipartimento istituzionale e territorio - Direzione regionale protezione civile - Area pianificazione di protezione civile comunica, alla direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che il piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi periodo 2011-2014 - è stato adottato con deliberazione giunta regionale 16 settembre 2011, n. 415, dove nella sezione relativa ai piani AIB delle aree protette nazionali è stato incluso anche il piano AIB 2009-2013 della Riserva Naturale Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Decreta:

Articolo unico

Viene adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano *AIB)*, con validità 2009-2013, predisposto dall'ente gestore della Riserva Naturale Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano ricadente nel territorio della regione Lazio.

Roma, 15 dicembre 2011

Il Ministro: CLINI

11A16750

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 2011.

Indizione della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Cominciamo bene».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 che autorizza il Ministro dell'Economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Visto l'art. 6 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011 emanato in attuazione dell'art. 2, comma 3, 1° periodo, del decreto legge 18 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, con legge n.148 del 14 settembre 2011, che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali ad estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00.

Visto l'art. 24, comma 20 del decreto-legge 6.7.2011 N. 98, convertito con legge 15.7.2011 n. 111, che ha sancito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/90 e dell'art.3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

È indetta, dal 2 gennaio 2012, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata “Cominciamo bene”.

Art. 2.

Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 5,00.

Art. 3.

Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 61.200.000

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell’andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 61.200.000 biglietti ammonta ad € 218.875.000,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all’art.3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

Struttura premi

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 61.200.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
17	500.000,00
510	10.000,00
2.550	1.000.00
10.200	500,00
65.280	100,00
167.280	50,00
127.500	40,00
487.560	25,00
599.250	20.00
1.122.000	15,00
3.743.400	10,00
19.839.000	5,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all’art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest’ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

3. Sui premi di cui al comma 1 di importo superiore a 500,00€ è trattenuto un diritto pari al 6%, sulla parte della vincita eccedente euro 500,00, dovuto all’erario.
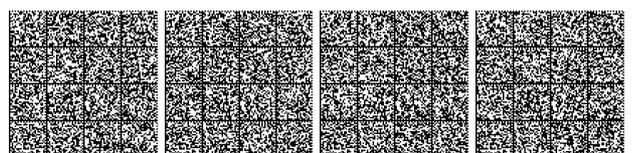
Art. 6.

Biglietti

1. Il lay.out del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: http://www.aams.gov.it/ e http://www.grattaevinci.com/.

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

Meccanica di gioco

1. Il biglietto contiene due giochi diversi:

Gioco 1: si devono. scoprire i numeri celati dai chicchi di caffè presenti nella sezione contraddistinta dalla scritta "Numeri Vincenti" e il numero "Bonus" e quelli celati dalle dieci tazzine presenti nella sezione contraddistinta dalla scritta "I Tuoi Numeri". Se uno o più dei "Numeri Vincenti" è presente una o più volte ne "I Tuoi Numeri" si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne "I Tuoi Numeri" si trova il numero "Bonus" si raddoppia il premio corrispondente.

Gioco 2: si devono scoprire i simboli celati sotto "I Tuoi Simboli" e "Il simbolo vincente". Se "Il simbolo vincente" è presente, una o più volte, anche ne "I Tuoi Simboli" si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

2. Qualora sul biglietto si rilevino più premi la vincita è data dalla somma complessiva dei premi vinti.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1.Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l,. comunicata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario. Sui premi di cui al presente paragrafo è trattenuto un diritto pari al 6%, sulla parte della vincita eccedente i 500,00 €, ai sensi dell'art. 6 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

- presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Viale del Campo Boario 56/D – 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta.

- presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Sui premi di cui al presente paragrafo è trattenuto un diritto pari al 6%, sulla parte della vincita eccedente i 500,00 €, ai sensi dell'art. 6 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 dicembre 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 12, Economia e finanze, foglio n. 136

11A16817

DECRETO 23 dicembre 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei Certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 settembre 2011 e scadenza 30 settembre 2013, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visti i decreti in data 26 settembre, 24 ottobre e 22 novembre 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" ("CTZ") con decorrenza 30 settembre 2011 e scadenza 30 settembre 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro "zero coupon";

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche di "CTZ", con decorrenza 30 settembre 2011 e scadenza 30 settembre 2013, di cui al decreto del 26 settembre 2011, citato nelle premesse. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione dell'ottava tranche dei certificati, per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche indicata al primo comma, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai “CTZ” di cui al presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; il rimborso dei certificati stessi verrà effettuato in unica soluzione il 30 settembre 2013, tenendo conto delle disposizioni dei predetti decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997.

Ai sensi dell’art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell’emissione di cui al decreto del 26 settembre 2011, citato nelle premesse, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all’asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all’art. 1 comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all’art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell’Albo istituito presso la Banca d’Italia di cui all’art. 13 comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all’asta anche in quanto esercitino le attività di cui all’art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all’asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia rilasciata d’intesa con la CONSOB ai sensi dell’articolo16 comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all’art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell’Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell’art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell’apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d’Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L’esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d’Italia.

I rapporti tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Banca d’Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell’apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento, calcolata sull’ammontare nominale sottoscritto, in relazione all’impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d’Italia, all’atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L’ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i “pagamenti da regolare” e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno finanziario 2012.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l’indicazione dell’importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell’importo minimo di un millesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Le richieste presentate a prezzi superiori a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all’importo massimo indicato nell’art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all’importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell’art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 28 dicembre

2011, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta "Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery" previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 7, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli "specialisti".

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche di detti certificati per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le

domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 dicembre 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 7 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei "CTZ" ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2012, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 2 gennaio 2012 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100), art. 8 (unità di voto parlamentare 4.1.1).

Art. 14.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2013, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2011

Il direttore: CANNATA

11A16816

DECRETO 27 dicembre 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei Buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 15 novembre 2011 e scadenza 15 novembre 2014, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto il decreto in data 28 novembre 2011, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 15 novembre 2011 e scadenza 15 novembre 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta :

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 15 novembre 2011 e scadenza 15 novembre 2014, di cui al decreto del 28 novembre 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 28 novembre 2011.
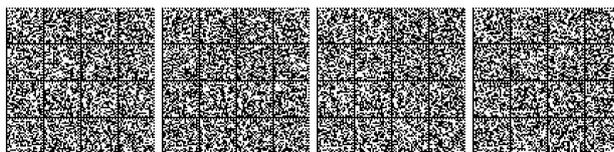
Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 29 dicembre 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 28 novembre 2011; a modifica di quanto disposto dal predetto art. 6, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di cinque offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 28 novembre 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 28 novembre 2011, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 11,00 del giorno 30 dicembre 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP triennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 48 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 28 novembre 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2011

Il direttore: CANNATA

11A16857

DECRETO 27 dicembre 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei Buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito

pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visti i decreti in data 25 agosto, 26 settembre, 26 ottobre e 28 novembre 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022, di cui al decreto del 25 agosto 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 25 agosto 2011.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 29 dicembre 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 agosto 2011; a modifica di quanto disposto dal predetto art. 6, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di cinque offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto 25 agosto 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 25 agosto 2011, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 11,00 del giorno 30 dicembre 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai BTP 1° marzo 2011/1° settembre 2021 emessi contestualmente. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 123 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 agosto 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2011

Il direttore: CANNATA

11A16858

DECRETO 27 dicembre 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei Buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1º marzo 2011 e scadenza 1º settembre 2021, quindicesima e sedicesima tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbli-

ca italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visti i decreti in data 23 febbraio, 29 marzo, 26 aprile, 26 maggio, 24 giugno, 27 luglio e 10 ottobre 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021, di cui al decreto del 23 febbraio 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 febbraio 2011.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 29 dicembre 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 febbraio 2011; a modifica di quanto disposto dal predetto art. 6, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di cinque offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto 23 febbraio 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 23 febbraio 2011, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 11,00 del giorno 30 dicembre 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai BTP 1° settembre 2011/1° marzo 2022 emessi contestualmente. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 123 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 febbraio 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2011

Il direttore: CANNATA

11A16859

DECRETO 27 dicembre 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei Certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visti i decreti in data 26 aprile, 26 maggio, 24 giugno, 27 luglio e 25 agosto 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con
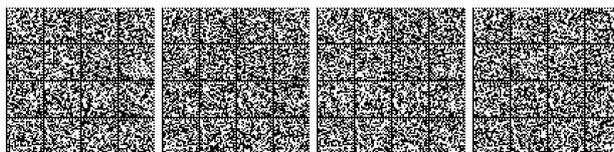
tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito "CCTeu"), con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018, di cui al decreto del 26 aprile 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 26 aprile 2011.

La prima cedola dei CCTeu emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11,00 del giorno 29 dicembre 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 26 aprile 2011; a modifica di quanto disposto dal predetto art. 9, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di cinque offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 26 aprile 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 26 aprile 2011, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 11,00 del giorno 30 dicembre 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei CCTeu, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 79 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 26 aprile 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2011

Il direttore: CANNATA

11A16860

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 novembre 2011.

Proroga termini per mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Mineo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'appello di Catania in data 7 ottobre 2011 prot. n. 13070/U/2.1.8, dalla quale risulta che l'ufficio del giudice di pace di Mineo non è stato in grado di funzionare per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio nel giorno 3 ottobre 2011;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di scadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Mineo nel giorno 3 ottobre 2011 per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di scadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 novembre 2011

p. Il Ministro, il Sottosegretario di Stato: ALBERTI CASELLATI

11A16709

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Trandafir Aneta Milos, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANIATRIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Milos Aneta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Galati nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Milos Aneta ha conseguito il predetto titolo con il cognome Trandafir;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Galati nell'anno 1999 dalla sig.ra Trandafir Aneta,

oggi Milos nata a Macin (Romania) il giorno 21 settembre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Milos Aneta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16554

DECRETO 12 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zaharia Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Zaharia Nicoleta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola postliceale FEG di Brasov nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola postliceale FEG di Brasov nell'anno 2009 dalla sig.ra Zaharia Nicoleta, nata a Sfantu Gheorghe (Romania) il giorno 3 dicembre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Zaharia Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

11A16555

DECRETO 12 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dascalu Mihaela Ilona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconosci-

mento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dascalu Mihaela Ilona, nata a Galati (Romania) il 21 ottobre 1982, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Christiana» di Galati nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania, in data 25 maggio 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Christiana» di Galati nell'anno 2010 dalla sig.ra Dascalu Mihaela Ilona, nata a Galati (Romania) il 21 ottobre 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Dascalu Mihaela Ilona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16556

DECRETO 12 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Angelova Kremena Georgieva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Angelova Kremena Georgieva, nata a Haskovo il 25 ottobre 1975 (Bulgaria), cittadina bulgara, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Акушерка», conseguito in Bulgaria al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Visto il titolo di «Акушерка» conseguito presso l'Università di Tracia - Collegio di medicina - Stara Zagora (Bulgaria), rilasciato nell'anno 2005;

Visto il parere della Conferenza dei servizi espresso nella seduta del 17 dicembre 2009 che ha subordinato il riconoscimento del titolo della richiedente al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di due semestri pari a 900 ore o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: scienze farmacologia, ostetricia e ginecologia, igiene, scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, medicina legale e bioetica, scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche e legislazione sanitaria (acquisite conoscenze in merito al codice deontologico approvato dalla Federazione nazionale collegi ostetriche - FNCO nel marzo 2000);

Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV/P/I.5.H.A.7. in data 23 marzo 2010, con la quale questo Ministero ha comunicato alla sig.ra Angelova Kremena Georgieva l'attribuzione della suddetta misura compensativa;

Vista la nota datata 22 novembre 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previ-

sto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la relazione datata 27 ottobre 2011, con la quale l'Università degli studi di Milano «Bicocca» - azienda ospedaliera «San Gerardo» di Monza (Monza-Brianza), corso di laurea in ostetricia, ha fatto conoscere l'esito positivo del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Акушерка» rilasciato nell'anno 2005 presso l'Università di Tracia di Stara Zagora - Collegio di medicina - Stara Zagora (Bulgaria) alla sig.ra Angelova Kremena Georgieva, nata a Haskovo (Bulgaria) il 25 ottobre 1975, cittadina bulgara, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La sig.ra Angelova Kremena Georgieva è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16558

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gorjux Rita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gorjux Rita, cittadina lituana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Bakalauro Diplomas Bendrosios Praktikos Slaugytojo Profesine Kvalifikacija» conseguito in Repubblica lituana presso l'Università di Klaipeda nell'anno 2010 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'autorità competente della Repubblica lituana in 12 aprile 2011 e la relativa traduzione in lingua italiana che certifica che il titolo di studio di infermiera in possesso della sig.ra Gorjux Rita, corrisponde ai requisiti di formazione stabiliti nell'art. 31 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio ed equivale a quello indicato nell'allegato V della direttiva 2005/36/EC;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Repubblica lituana con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «Bakalauro Diplomas Bendrosios Praktikos Slaugytojo Profesine Kvalifikacija» conseguito in Repubblica lituana presso l'Università di Klaipeda nell'anno 2010 dalla sig.ra Gorjux Rita nata a Telsiai (Lituania) il 1° settembre 1985 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Gorjux Rita è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16557

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihnea Ioana Miholcan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Miholcan Ioana, nata a Bogdan Voda (Romania) il 22 gennaio 1969, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il gruppo scolastico sanitario di Baia Mare nell'agosto del 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Mihnea;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'autorità competente rumena in data 28 dicembre 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V, punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il gruppo scolastico sanitario di Baia Mare nell'agosto del 2010, dalla sig.ra Mihnea Ioana, coniugata Miholcan, nata a Bogdan Voda (Romania) il 22 gennaio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Mihnea Ioana, coniugata Miholcan, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16559

ORDINANZA 21 dicembre 2011.

Elenco delle sentenze penali passate in giudicato e pervenute nell'anno 2010 a carico di produttori e ditte alimentari condannati per reati di frode e sofisticazioni alimentari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 8, comma 4, della legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», che prevede la pubblicazione annuale, da parte del Ministero della salute, dell'elenco delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano riportato condanne con sentenza penale passata in giudicato per reati di frode e sofisticazione alimentare;

Viste le comunicazioni pervenute nel corso dell'anno 2010 dagli organi giudiziari relative ai produttori e ditte commerciali condannati per reati di frodi e sofisticazioni alimentari con sentenze passate in giudicato intervenute nell'anno precedente;

Viste altresì le comunicazioni pervenute dagli organi giudiziari relative a sentenze passate in giudicato in anni immediatamente precedenti, per motivi di mero riassetto organizzativo del settore;

Dispone:

la pubblicazione dell'allegato elenco relativo alle sentenze citate in premessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul portale del Ministero della salute.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

ELENCO DELLE SENTENZE PENALI PASSATE IN GIUDICATO INTERVENUTE NELL'ANNO 2010

	Imputato	Ditta Commerciale	condanna penale	esecutiva in data	tipo di reato	condanna pecuniaria	Tribunale	pervenuta
1	CHIESA Michelangelo, nato a Fossano (CN) il 01/02/1953 e residente in Montepulciano in via Pelago n.19, frazione S.Albino	legale rappresentante della "La Vigna" s.n.c., gestore del Ristorante "Oasi"	sentenza n. 311/09	02/02/2010	deteneva alimenti congelati, taluni anche scaduti da anni, in cattivo stato di conservazione e in assenza di adeguata protezione igienica, omettendo di indicare nella lista delle vivande presentate agli avventori che i prodotti utilizzati potevano essere congelati	€ 1.500,00 di multa	Tribunale di Montepulciano	11/03/2010
2	DE CESARE Pasquale, nato a Castellammare di Stabia (Na) il 15/04/1955 e ivi residente in Pioppaino n.22/C8	quale gestore hotel "Hermitage"	Sentenza n. 323/2009	18/11/2009	consegnavano ai clienti del predetto Hotel cibi diversi per qualità da quelli dichiarati o pattuiti (gnocchi di patate e tortelli arbitrariuuamente congelati e scaduti)	€ 800,00 di multa	Tribunale di Montepulciano	18/01/2011
3	TROIANI Tito, nato a San Benedetto del Tronto (AP) l'11/01/1972 e residente a Monteprandone (AP) Via G.Di Vittorio 28	legale rappresentante della ditta "La Tana del bue"	D.P. n.875/10	23/01/2011	ha posto in vendita Kg. 10 circa di salsiccia di carne suina per la quale veniva riscontrata presenza di "Salmonella Derby"	€ 900,00 di ammenda	Tribunale di Ascoli Piceno	23/02/2011
4	SPINELLI Catia, nata ad Ascoli Piceno il 23/07/1965 e residente a Castorano (AP) Contrada San Silvestro, 106	responsabile legale della ditta "Hotel Ristorante Il Casale"	D.P. n.267/09	22/10/2009	deteneva per la somministazione, alimenti congelati in cattivo stato di conservazione, poiché all'origine freschi, scaduti e congelati, privi di involucri protettivi ed in incipiente stato di alterazione.	€ 800,00 di ammenda	Tribunale di Ascoli Piceno	09/02/2011
5	DI GIROLAMO Giuseppe, nato a Roccafluvione (AP) il 06/10/1932 e residente ad Ascoli Piceno Frazione Santa Maria in Capriglia 8/b	legale responsabile della omonima macelleria (Di Girolamo Giuseppe)	D.P. n.600/09	21/01/2010	aveva prodotto e posto in vendita Kg. 45 circa di salsiccia per la quale veniva riscontrata presenza di "nitrati" non dichiarati e comunque oltre i limiti legalmente consentiti.	€ 103,00 di ammenda	Tribunale di Ascoli Piceno	09/02/2011
6	GUIDOTTI Pierdomenico, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 17/07/1968 e ivi residente in via L. Zuccoli n. 25	responsabile della omonima ditta dedita alla pesca (Guidotti Pierdomenico)	D.P. n. 275/08	19/10/2008	deteneva per la vendita gamberi rosa freschi contenenti una quantità di solfiti superiore al limite stabilito dalla normativa regolamentare	€ 300,00 di ammenda	Tribunale di Ascoli Piceno	09/02/2011
7	MONGILLO Luigi, nato a Puglianello (BN) il 18/06/1960 e ivi residente in Via Paribella n. 84	titolare della omonima ditta (Mongillo Luigi) esercente attività di macelleria	D.P. n. 512/09	27/12/2009	deteneva salsicce fresche poste in vendita, trattate in modo da variare la loro composizione naturale, in particolare il campione analizzato dall'IZS è risultato non regolamentare per la presenza di albumina di specie bovina.	€ 200,00 di ammenda	Tribunale di Benevento	14/02/2011

SENTENZE FRODE Anno 2010 ultima

MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

	Imputato	Ditta Commerciale	condanna penale	esecutiva in data	tipo di reato	condanna pecuniaria	Tribunale	pervenuta
8	LIN TINGTING nato a Zhejiang (Cina) in data 11/08/1977 residente in Novellara (RE) Piazza San Giovanni n. 4	titolare del "bar "Eden	D.P. n. 1036/10	31/12/2010	deteneva nel frigo congelatore alimenti scaduti di validità, non regolamente etichettati,pesce e tranci di carne privi di qualsiasi etichetta avvolti in sacchetti per la spesa, non idonei al contatto con gli alimenti, per essere lavorati e poi somministrati ai clienti	€ 2000,00 di ammenda	Tribunale di Parma	31/03/2011
9	VOLTOLINA Stella Rosa nata ad Abano Terme (PD) il 19/08/1942 e ivi residente in Via Monte Vendevolo, 7	legale rappresentante della ditta "Folras Sas"gerente l'Hotel Terme La Serenissima	D.P. n. 644/10	27/10/2010	preparava e somministrava ai clienti dell'albergo al pranzo del 01/06/2009 la pietanza denominata "spetezly tirolesi con panna e prosciutto" in cattivo stato di conservazione	€ 750,00 di ammenda	Tribunale di Padova	10/01/2011
10	BARBIERI Roberto nato a Portogruaro (VE) il 06/07/1966 e ivi residente in Via A. Paciotti 11/A	direttore di filiale dell'ipermercato denominato "Emisfero" di Fiume Veneto (PN)	D.P. n.965/10	07/11/2010	deteneva o comunque consentiva che nel reparto pescheria dell'ipermercato fossero detenuti prodotti ittici per un totale di Kg 50,500 in cattivo stato di conservazione e non conformi per il superamento della data di scadenza(confezioni di salmone,di gamberoni, prodotti della pesca e sacchetti di astice)	€ 5.000,00 di ammenda	Tribunale di Pordenone	07/12/2010
11	BERGAMASCO Roberto nato a Trieste il 04/11/1966 e residente a Muggia (TS) in Via Colarich n.94 e BERGAMASCO Luigi nato a Trieste il 15/06/1963 e residente a Trieste in viale d'Annunzio n. 63	in qualità di soci amministratori del "panificio Fratelli Bergamasco di Luigi e Roberto Bergamasco"	sentenza n.09/894	22/06/2009	vendevano o comunque distribuivano per il consumo sostanze alimentari insudiciate, in particolare un filone di pane con all'interno due pezzi di materiale di consistenza fibrosa e lunghezza irregolare, staccatisi dal nastro di feltro della macchina cilindatrice utilizzata per la produzione di pane, nastro in cattivo stato di manutenzione e con lungo strappo cucito a mano.	€ 1.200,00 di ammenda ciascuno	Tribunale ordinario di Trieste	16/06/2010
12	CARIELLO Antonio nato a Bitonto (BA) il 24/05/1980 e residente a Parma in via Federico II n.10 e MANFREDINI Annalisa nata a Parma il 28/06/1980 e ivi residente in Via Arnaldo da Brescia n.5	socio amministratori della Società "Campus snc" di Parma	D.P. n. 331/10	25/04/2010	detenevano per la vendita sostanze alimentari ed in particolare parmigiano reggiano, mortadella, wurstel, carne di suino, filetti di platessa, cotolette di pollo e tartufo in cattivo stato di conservazione	€ 500,00 di ammenda ciascuno	Tribunale di Parma	19/05/2010
13	ABDELHAK Mohamed nato a Remada (Tunisia) il 01/03/1979 e residente a Parma in Via Grandi Achille n.9	legale rappresentante della ditta "Sapori Mediterranei" di Parma	D.P. n. 145/10	07/04/2010	deteneva in cattivo stato di conservazione Kg. 15 di carne e Kg. 10 di Kebab	€ 300,00 di ammenda	Tribunale di Parma	19/05/2010

SENTENZE FRODE Anno 2010 ultima

MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

	Imputato	Ditta Commerciale	condanna penale	esecutiva in data	tipo di reato	condanna pecuniaria	Tribunale	pervenuta
14	GALLO Moreno nato a Chioggia (VE) il 03/10/1952 e residente a Zoagli (GE) in Via della Primavera n.55	legale rappresentante della "Morenpesca Srl" di Genova	D.P. n. 871/09	09/02/2010	deteneva per vendere o comunque distribuiva per il consumo sostanze alimentari (filetti di tonno) nocive per elevata presenza di istamina	€ 2.500,00 di ammenda	Tribunale di Genova	13/04/2010
15	YANG XILIANG nato in Cina il 30/07/1934 e domiciliato in Pontassieve (FI) in Via Ghiberti n.116	titolare della ditta "Pelletteria Shangai"	D.P. n. 2939/08	08/02/2010	deteneva e somministrava alimenti (mensa aziendale) privo di autorizzazione sanitaria e requisiti igienico sanitari e strutturali, risultanti non regolamentari in quanto rinvenuti in cattivo stato di conservazione e giudicati non idonei al consumo umano	€ 2.600,00 di ammenda	Tribunale di Firenze	16/04/2010
16	LUCCON Anna Susy nata a Pordenone l'11/03/1967 e residente a Barcis (PN) in Via Cor Campogrande 2/A	titolare dell'omonima ditta (Luccon Anna Susy)	D.P. n.1626/09	17/03/2010	deteneva nel locale adibito a magazzino prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, posti sul pavimento senza alcuna protezione da agenti patogeni esterni ed invasi da parassiti (forme di formaggio e caciotelle)	€ 2.000,00 di ammenda	Tribunale di Pordenone	16/04/2010
17	STURARO Luigi nato ad Arre (PD) il 12/04/1952 e residente in Conselve (PD) in Via delle Gardenie n.10/B	legale rappresentante della ditta "Punto Carni" con sede in Conselve (PD)	D.P. n. 2503/09	18/03/2010	deteneva per la vendita alimenti e in particolare salumi, formaggi e carni in cattivo stato di conservazione ed in evidente stato di alterazione chimico-fisica per la presenza di muffe, per la colatura di liquido nelle confezioni e scaduti di validità.	€ 3.000,00 di ammenda	Tribunale di Padova	05/05/2010
18	ROTELLA Paolo nato a Catanzaro il 12/07/1978 e residente a Genova in Via Garello n.818	legale rappresentante della società "Emporio Latino s.a.s."	D.P. n. 2724/09	24/02/2010	deteneva per la vendita o comunque distribuiva per il consumo sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (n.36 scatole di mais che pur dovendo essere conservate alla temperatura di - 18°C venivano conservate in cella frigorifera a temperatura positiva di + 5°C	€ 2.000,00	Tribunale di Genova	13/05/2010
19	GAILLI Gianfranco nato a Genova il 25/02/1959 e residente a Genova in Via Casaregis 30/2	legale rappresentante della "Bruschi Borgotaro" srl con sede a Borgo val di Taro	D.P. n. 1016/09	08/01/2010	vendeva alla LIDL ITALIA srl confezioni di funghi secchi porcini di qualità speciale invasi da numero di larve non vitali di "ditteri Fungivori"tale da rendere il prodotto non accettabile dal punto di vista igienico	€ 1.000,00 di ammenda	Tribunale di Parma	17/04/2010
20	CARENA Marco nato a Genova il 12/12/1973 e ivi domiciliato in via B.Bosco 54	legale rappresentante della "MDC srl" società che gestisce l'esercizio di somministrazione alimenti/bevande denominata "Bar Peyote"	D.P. n. 3104/10	03/05/2010	somministrava ai consumatori dell'esercizio tonno in stato di alterazione o comunque nocivo con presenza (riscontrata dall'esito degli esami analitici) di istamina in quantità superiore di quella consentita dal Reg. CEE 2073/05	€ 4.000,00 di ammenda	Tribunale di Genova	24/06/2010

SENTENZE FRODE Anno 2010 ultima

MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

	Imputato	Ditta Commerciale	condanna penale	esecutiva in data	tipo di reato	condanna pecuniaria	Tribunale	pervenuta
21	RUSSO Barbara nata a Trieste il 09/01/1977 e residente a San Dorligo della Valle (TS) loc. Mattonaia n. 541	gestore dell'esercizio di somministrazione alimenti/bevande "Spofford" con sede a Trieste	sentenza n. 813/09	08/06/2009	deteneva per la successiva somministrazione nel frigorifero congelatore della cucina dell'esercizio e nella cella frigorifera del magazzino , alimenti in cattivo stato di conservazione ed alimenti alterati in quanto marcescenti ed invasi da muffa	€ 3.000,00 di ammenda	Tribunale ordinario di Trieste	26/06/2010
22	LAURI Massimiliano nato a Roma il 24/06/1964 e residente a Roccasecca (LT) Loc. Fornace n.26	amministratore unico della ditta "Lauri srl"	D.P. n.3970/08	28/04/2010	deteneva e somministrava per il consumo una confezione di carciofi sott'olio a marchio "Peperlizia Ponti" contenente due larve eruciformi di Lepidottero	€ 3.500,00 di ammenda	Tribunale ordinario di Firenze	21/07/2010
23	BATTISTINI Michele nato a Cecina (LI) il 09/12/1973 ed ivi residente in via F. Ferrucci n. 89/B	titolare del ristorante pizzeria "Il Barracuda"	sentenza n. 213/10	04/06/2010	deteneva per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, nella specie prodotti ittici, carne, selvaggina, congelati con mezzi non idonei : frigo congelatore a pozzetto.	€ 800,00 di ammenda	Tribunale di Livorno sezione distaccata di Cecina	07/08/2010
24	DE ROSA Nicola nato a Casoria (NA) il 14/07/1962 elett. domiciliato in Via Casaregis 64 a Genova presso "Bar Happy Hour"	gestore dell'attività "Bar Happy Hour"	D.P. n. 518/10	17/06/2010	deteneva per la vendita o comunque distribuiva per il consumo,sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione,in particolare n.5 confezioni di stinco di maiale ,n2 di hamburger ,n.1 di carne di pollo, n.2 bistecche arbitrariamente congelati in apparecchiature non idonee e prive di indicazioni di legge.	€ 1.000,00 di ammenda	Tribunale di Genova	23/08/2010
25	DE FERRARI Giuseppe nato a Chiavari (GE) il 09/08/1963 elett. domiciliato in Via Marconi 11 a Recco presso ristorante/pizzeria "Del Ponte"	gestore del ristorante pizzeria "Del Ponte"	D.P.n.798	10/06/2010	deteneva per la somministrazione al pubblico sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, nella specie prodotti alimentari sottoposti a congelazione senza essere in possesso della prescritta autorizzazione e comunque a mezzo di apparato di congelazione idoneo	€ 400,00 di ammenda	Tribunale di Genova	23/08/2010
26	MORALI Gian Paolo nato a Genova il 05/05/1946 e MELGAREJO CRUCES Josè Antonio nato a Lima (Peru') e residente a Genova in Via Montaldo 6/5	Morali Gian Paolo: Presidente del Circolo A.R.C.I. Forza 9 con sede a Genova e Melgarejo Cruces Josè Antonio:delegato alla ristorazione	D.P. n.514/09	23/06/2009	detenevano per vendere sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (carne rossa e di pollo contenuta in sacchetti di plastica congelati dallo stato fresco con apparecchiatura non idonea allo scopo e conservata con modalità non corrette)	€ 2.000,00 di ammenda	Tribunale di Genova	08/09/2010
27	MATTEAZZI Hernan nato a Buenos Aires (Argentina) il 14/12/1968 e residente a Genova Salita S.ta Brigida n.8/10	direttore del ristorante "El Gaucho" con sede a Genova	D.P. n. 2532	04/03/2010	deteneva per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, nella specie polli abusivamente trasformati da prodotto fresco in prodotto surgelato, in assenza di autorizzazione e di tracciabilità	€ 300,00 di ammenda	Tribunale di Genova	08/09/2010

SENTENZE FRODE Anno 2010 ultima

MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

	Imputato	Ditta Commerciale	condanna penale	esecutiva in data	tipo di reato	condanna pecuniaria	Tribunale	pervenuta
28	CIARFUGLIA Monica nata il 09/07/1962 a Perugia e residente in Mestrino (PD) Viale Redipuglia n. 1	legale rappresentante della ditta "Asiago Food s.p.a."	D.P. n. 304/10	17/07/2010	tentava di porre in commercio funghi porcini congelati prodotti e confezionati in cina e in finlandia nocivi per la salute pubblica poiché invasi da ditteri micetofilidi (come attestato dalle analisi di laboratorio)	€ 900,00 di ammenda	Tribunale di Padova	17/09/2010
29	ROSSI Claudio nato a Lusia (RO) il 25/07/1965 e ivi residente in via contrada Nova n.23	legale rappresentante della ditta omonima "Rossi Claudio"	D.P. n. 2839/09	05/06/2010	produceva e coomercializzava alla ditta Malam Mariangela di Megliadino San Vitale (PD) insalata contenente residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo, in particolare residui di Clorotalonil in concentrazione superiore al limite stabilito	€ 1.000,00 di ammenda	Tribunale di Padova	17/09/2009
30	SARTORATO Gianni nato a Padova il 21/05/1941e residente a Due Carrare (PD) in Via Marsilio da Carrara n.24	legale rappresentante della ditta "Panificio Sartorato snc" con sede a Padova	D.P. n.353/10	21/07/2010	produceva e preparava ponendo in vendita, pane in stato di alterazione così come risultato da partita venduta a "Despar" di Cavarzere (VE)	€ 900,00 di ammenda	Tribunale di Padova	06/10/2010
31	GRIGGIO Maria Carmela nata a Campodarsego(PD) il 14/07/1950 e residente a Vigonza (PD) in Via Bosco n.8	cuoca e responsabile della cucina per il servizio mensa del Seminario minore di Padova sito a Rubano	D.P. n. 402/10	29/07/2010	preparava e serviva ai seminaristi alimenti , nella fattispecie prodotti carnei e latticini in cattivo stato di conservazione precisando che le modalità di conservazione sono risultate non idonee visto che gli alimenti,all'origine freschi, dopo il surgelamento venivano serviti con T.M.C. ampiamente superato	€ 500,00 di ammenda	Tribunale di Padova	06/10/2010
32	BARBAGALLO Angelo nato a Eboli (SA) in data 22/10/1978 e residente a Parma Strada Argini n.10	legale rappresentante del ristorante bar "Gieffe srl unipersonale" sito a Parma	D.P. n.644/10	19/09/2010	deteneva per la vendita e somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione (code di gamberi e asparagi scaduti e spiedini e rotolo di polipo senza alcuna etichetta di identificazione)	€ 400,00 di ammenda	Tribunale di Parma	18/10/2010
33	RICCIUTO Angelo nato a Campobasso il 07/09/1975 e residente a Campobasso Frazione Santo Stefano Via Tratturo n.9	responsabile legale del ristorante pizzeria "Vesenus" sito a Campobasso	sentenza n.164/10	12/10/2010	deteneva per la somministrazione ai clienti alimenti (carne di vitello e maiale) destinati all'alimentazione umana, incattivo stato di conservazione, congelati senza apparecchiature idonee, conservati all'interno di buste di plastica non idonee alla conservazione degli alimenti, senza alcun tipo di indicazione ed in condizione di alterazione	€ 1.000,00 di ammenda	Tribunale ordinario di Campobasso	20/10/2010

SENTENZE FRODE Anno 2010 ultima

MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

	Imputato	Ditta Commerciale	condanna penale	esecutiva in data	tipo di reato	condanna pecuniaria	Tribunale	pervenuta
34	AMICI Antonio nato il 20/10/1976 ad Ascoli Piceno e residente a San Benedetto del Tronto (AP) Viale C.Colombo n.59	legale rappresentante della ditta "Amicimar "con sede a San Benedetto del Tronto	D.P. n. 479/10	01/10/2010	confezionava e preparava ai fini della vendita un apartita di mitili (cozze) contaminate da E.Coli	€ 300,00 di ammenda	Tribunale di Ascoli Piceno	28/102010
35	ZHONG Rongjin nato a Zhajiang (Cina popolare) il 29/04/1978	titolare della ditta "Oriente King He" sita in Alessandria	D.P. n. 280/10	16/06/2010	deteneva per vendere o comunque distribuiva per il consumo vari prodotti alimentari(prerparati di carne, costine di maiale, ravioli, cubetti di prosciutto, involtini, pasta sfoglia, verdura e carne di diverso tipo,patate,vongole,spiedini, di gamberi e vari tipi di pesce) in cattivo stato di conservazione (deposti in contenitori privi di coperchi, senza etichettatura , congelati senza congelatore specificamente adibito allo scopo)	€ 400,00 di ammenda	Tribunale di Alessandria	20/11/2010
36	VENTURI Elvio nato a Spoleto (PG) il 25/04/1934 ed ivi residente in Via Concordia n.4	amministratore delegato della "Venturi s.p.a." con sede a Spoleto	sentenza n. 52/09	09/02/2009	compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a vendere e porre in commercio una partita di 6000 bottiglie etichettate come olio extravergine di oliva di categoria superiore , di qualità diversa da quanto dichiarato.	€ 5.000,00 di multa	Tribunale civile e penale di Spoleto	07/01/2010
37	EIRHIRHE Tina nata inNigeria il 22/06/1964	titolare del bar denominato "Il gatto e la volpe" con sede a Milano	D.P. 3149/08	02/04/2009	deteneva per la somministrazione al pubblico alimenti in cattivo stato di conservazione in quanto maleodoranti, invasi da muffe, con scadenza del termine massimo di conservazione abbondantemente superato, congelati in involucri non adattialla conservazione dialimenti e posti in diretto contatto con il ghiaccio dei congelatori nei quali erano contenuti.	€ 4.500,00 di ammenda	Tribunale di Milano	21/10/2010
38	ZHANG YIXIU nata a Zhejiang (Cina) in data 1/01/1962 domiciliata in Via Scipione Piattoli n.3 Milano	gestore del ristorante del ristorante sito a Milano in Via Scipione Piattoli n.3	D.P. n. 3741/08	02/05/2009	deteneva per distribuire per il consumo tiramisu' preparato in loco, nocivo per la salute in quanto contenente il microrganismo patogeno della salmonella (come risultato dalle analisi di laboratorio effettuate dalla ASL)	€ 400,00 di ammenda	Tribunale di Milano	21/10/2010
39	BHATI Fezan Samuel nato a Lahore (Pakistan) il 9/05/1989 e residente a Milano in Via Brembo n. 11	gestore della rosticceria denominata "Chicken Cottage"	D.P. n. 3821/08	02/02/2009	deteneva in cattivo stato di conservazione nel congelatore, per utilizzarle nella preparazione dei prodotti di gastronomia, carne di pollo contenuta in sacchetti non idonei .	€ 200,00 di ammenda	Tribunale di Milano	21/10/2010

SENTENZE FRODE Anno 2010 ultima

MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

	Imputato	Ditta Commerciale	condanna penale	esecutiva in data	tipo di reato	condanna pecuniaria	Tribunale	pervenuta
40	XU JAOMEI nato a Zhejiang (Cina) il 05/11/1963 con domicilio eletto a Milano in Via Paolo da Cannobio 9 presso bar tavola fredda "Ciao Bar"	gestore dell bar tavola fredda denominato "Ciao Bar"	D.P. n. 3850/08	12/02/2009	deteneva nel frigo congelatore alimenti (pane, verdure, pasta sfoglia, surgelata e gelati preconfezionati) in cattivo stato di conservazione in quanto presentavano evidenti segni di interruzione della catena del freddo quali deformazioni e bruciature che evidenziavano ripetuti congelamenti.	€ 300,00 di ammenda	Tribunale di Milano	21/10/2010
41	JIANG MEICHENG nata a Zhejiang (Cina) il 02/12/1966 domiciliata a Milano in Via Scarlatti n.22 presso il ristorante "Momigi"	socio amministratore della "Momigi foglie rosse s.n.c." e gestore dell'omonimo ristorante	D.P. n. 3893/08	31/01/2009	deteneva per la somministrazione, all'interno del locale adibito a deposito ed ubicato nella adiacenze del locale cucina, alimenti in cattivo stato di conservazione perché invasi da bave sericee e numerosi altri parassiti in tutti gli stadi evolutivi (dalla larva all'adulto)	€ 1.500,00 di ammenda	Tribunale civile e penale di Milano	21/10/2010
42	MADENKUYU IBRAHIM nata a Pazarcik (Turchia) il 02/04/1962 dichiaratamente domiciliata a Milano in Via Lessona n.42	titolare della "Kebab-Santa Sofia Doner Kebab Instanbul s.a.s."	D.P. n.3895/08	29/01/2009	deteneva per la successiva somministrazione all'interno di un frigorifero a pozzetto ubicato all'interno del laboratorio, alimenti in cattivo stato di conservazione (posti all'interno di sacchetti non idonei alla conservazione degli alimenti, interamente coperti di ghiaccio di condensa ed i Kebab erano già sottoposti a cottura e nuovamente congelati).	€ 1.000,00 di ammenda	Tribunale civile e penale di Milano	21/10/2010
43	PEZZUTTI Alberto nato a Milano il giorno 31/01/1983 elett. domiciliato in Via S. Marcellina n.4 Milano presso studio commercialista "Sogecom"	socio accomandatario della ditta "Carpe Diem Cafè s.a.s. di A. Pezzuti & C."	D.P. n. 14/09	09/03/2009	deteneva per la vendita all'interno della sala somministrazione e nei congelatori ubicati nel deposito dell'attività, alimenti freschi conservati in confezioni aperte o semiaperte, caratterizzati da anomalo accumulo di ghiaccio e da danni da gelo insieme a prodotti alimentari scaduti .	€ 1.000,00 di ammenda	Tribunale di Milano	21/10/2010
44	FERNANDEZ LOCATELLI Carlos Martin nato a Lima (Peru') in data 01/09/1965 con domicilio eletto presso l'esercizio commerciale sito a Milano in via Imbonati 4	conduttore ed affittuario dell'esercizio commerciale alimentare e non sito in Milano in via Imbonati n.4	D.P. n. 79/09	04/03/2009	distribuiva per il consumo, esponendoli per la vendita nei propri banchi frigo, complessivi 400,00 Kg. Di vari generi alimentari tra cui carne, pesce e pannocchie di mais rinvenuti in cattivo stato di conservazione	€ 3.000,00 di ammenda	Tribunale di Milano	21/10/2010
45	SABER Mohamed Said Mohamed nato in Egitto il 03/07/1966 domiciliato in Via Venini n.23 a Milano presso "Macelleria MiniMarket Etnico"	titolare della macelleria "Macelleria minimarket Etnico"e amministratore della "Egypt Food International snc"	D.P. n. 121/09	06/03/2009	deteneva per la somministrazione ai clienti prodotti alimentari di vario genere (pollo e carne bovina) in cattivo stato di conservazione, in quanto detenuti a contatto diretto con le pareti del congelatore e coperti di ghiaccio	€ 600,00 di ammenda	Tribunale di Milano	21/10/2010

SENTENZE FRODE Anno 2010 ultima

MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

	Imputato	Ditta Commerciale	condanna penale	esecutiva in data	tipo di reato	condanna pecuniaria	Tribunale	pervenuta
46	PAPETTI Guglielmo nato a Milano il 24/03/1939 e residente a Milano in Via Angera 9	procuratore e legale rappresentante della Società "Borsieri Ristoro srl"	D.P. n. 126/09	16/04/2009	deteneva per la vendita presso il ristorante gestito dalla società di cui è legale rappresentante, una bistecca di tonno a pinne gialle con cariche microbiche superiori a quelle stabilite dalla legge ed in particolare con un valore di istamina pari a 6567mg/kg	€ 1.500,00 di ammenda	Tribunale di Milano	21/10/2010
47	MARIANI CARMIN Angelo nato ad Acri (CS) il 12/10/1956 domiciliato a Milano in via Macchi c/o ristorante "Canarino"	gestore del ristorante "Canarino" sito a Milano	D.P. n. 714/2009	07/04/2009	deteneva all'interno dei congelatori alimenti di origine animale quali carne, pesce, molluschi, destinati ad essere impiegati per la preparazione di pietanze da servire alla clientela, in cattivo stato di conservazione in quanto non protetti singolarmente e senza indicazioni di preincarto con relative etichette (con date di produzione e di scadenza)	€ 300,00 di ammenda	Tribunale di Milano	21/10/2010
48	CRIBARI Turina nata a Paola (CS) il 04/11/1962 dichiaratamente domiciliata a Susa in B.ta Braide 9 Bis	venditrice ambulante con postazione fissa in P.le Gorizia	D.P. n. 388/09	26/05/2010	esercitando la vendita ambulante di alimenti e bevande non osservava il provvedimento del prefetto di Torino del 28/07/2008 che vietava la vendita di bevande in contenitori per tutta la stagione di calcio 2008/2009 nell'area adiacente lo stadio Olimpico.	€ 100,00 di ammenda	Tribunale ordinario di Torino	25/08/2011
49	LOLLA Piera nata a Casale Monferrato (AL) il 14/01/1956 e residente in Penango (AT) Via Barone n.18		sentenza n.15/09	16/02/2009	deteneva alimenti destinati alla somministrazione a terzi in cattivo stato di conservazione	€ 400,00 di ammenda	Tribunale di Casale Monferrato	19/09/2011
50	CALABRESE Paolo nato a Casale Monferrato (AL) il 15/04/1953 e residente a Casale Monferrato (AL) in Via Diego Garoglio, 6	socio responsabile dell'igiene degli alimenti	sentenza n. 15/2010	22/02/2010	deteneva per la vendita e la preparazione di cibi presso il ristoranta "La Torre" di Grossi Patrizia & c. snc. olio di oliva con un tenore di acidità superiore al valore massimo consentito e rancido .	€ 800,00 di multa	Tribunale di Casale Monferrato	23/09/2011
51	GODINO Cristina nata a Casale Monferrato (AL) il 06/02/1983 e residente in Ozzano Monferrato (AL) Via Dante Alighieri, 5	legale rappresentante dell'esercizio commerciale denominato "Gastronomia la Ghiotta"	sentenza n.27/2010	01/03/2010	deteneva per vendere presso l'esercizio commerciale denominato "Gastronomia la Ghiotta" tonno ed insalata di mare in cattivo stato di conservazione e con elevata carica microbica.	€ 800,00 di ammenda	Tribunale di Casale Monferrato	23/09/2011
52	POLLARO Lina nata a Borgo San Martino (AL) il 23/10/1944 e residente in Casale Monferrato (AL) in Via Padre Pio da Pietralcina, 23		sentenza n.52/2010	03/05/2010	deteneva per vendere sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione	€ 800,00 di ammenda	Tribunale di Casale Monferrato	23/09/2011

SENTENZE FRODE Anno 2010 ultima

MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

	Imputato	Ditta Commerciale	condanna penale	esecutiva in data	tipo di reato	condanna pecuniaria	Tribunale	pervenuta
53	CUOMO Gennaro nato ad Angri (SA) il 15/12/1940 e residente in Casale Monferrato (AL) Corso Giovane Italia 51	legale rappresentante della "pizzeria la Voce del Mare di Cuomo Gennaro e C snc"	sentenza n.10/2010	08/02/2010	deteneva per la vendita e la preparazione dei cibi alimentidi origine animale e non animale in locali in pessime condizioni igieniche e di pulizia, ammucchiati alla rinfusa in sacchetti di plastica non idonei	€ 5.016,00 di multa	Tribunale di Casale Monferrato	23/09/2011
54	PIZZO Giovanni, nato a Taglio di Po (RO) il 06/03/1959 e residente a Breme (PV) in Via Cannoniera ,4	proprietario del ristorante" La vecchia locanda" sito in Breme(PV)	sentenza n.51/2010	03/05/2010	deteneva per vendere presso il ristorante di sua proprietà denominato "La vecchia locanda" prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione risultando interrotta la catena del freddo alla quale dovevano essere sottoposti senza soluzione di continuità prima di essere somministrati.	€ 500,00 di ammenda	Tribunale di Casale Monferrato	23/09/2011
55	SU RONGHUA nata in Cina il 19/06/1981 residente a Milano in via Paolo Sarpi n.9	titolare dell'impresa individuale "La Muraglia"sita in Rozzano	D.P. n.2528/09	01/02/2010	deteneva per la successiva vendita numerose confezioni di formaggio di soia Kg.80 di germogli di soia in cattivo stato di conservazione essendo i predetti alimenti trasportati in un furgone ad una temperatura incompatibile ed in pessime condizioni igieniche.	€ 5.000,00 di ammenda	Tribunale di Milano	25/10/2011
56	JIANG SANHUA nata in Cina il 20/06/1970 - JIANG XINKANG nato in Cina il giorno 21/02/1971- LIN XIFENG nato in Cina il 23/04/1969 - ZHOU PAO nato in Cina il giorno 11/11/1977 - ZHOU YONGHUAN nato in Cina il 24/04/1983 - HUANG ZHANGXIANG nato in Cina il 06/11/1984 tutti elettivamente domiciliati presso Avv. Pasquale di Flumeri con studio in Milano Viale Montenero n.59 - JANG SUILIAN nato in Cina il giorno 23/03/1969 e residente a Milano in Via Bramante n.26	soci accomandatari della società "Nuova Jubin s.a.s" e Jang Suilian in qualità di titolare dell'esercizio di ristorazione ubicato in Milano Via Sarpi n.11	D.P. n.3618/10	02/01/2010 e per Jang Suilian esecutivo in data 27/03/2010	detenevano per la vendita e per la somminiztrazione in cattivo stato di conservazione (con inadeguata temperatura e in mancanza di igiene) prodotti alimentari quali carne, pasta, funghi e brodo.	€ 1.000,00 di ammenda ciascuno	Tribunale di Milano	25/10/2011

SENTENZE FRODE Anno 2010 ultima

MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

	Imputato	Ditta Commerciale	condanna penale	esecutiva in data	tipo di reato	condanna pecuniaria	Tribunale	pervenuta
57	LARREYNAGA HERNANDEZ ADELA ALBERTINA nata a Sensutepeque (El Salvador) il 19/09/1948 ed elettivamente domiciliata in Milano in Via Sannio n.18	legale rappresentante dell'impresa individuale "Caribe di Larreynaga Hernandez Adela Albertina" con sede a Milano in Via Padova ,34	D.P. n. 4255/09	31/03/2010	poneva in essere atti idonei a somministrare al pubblico sostanze alimentari contenute all'interno di congelatori in cattivo stato di conservazione e diverse per qualità da quelle indicate nel menu ai clienti e deteneva oltre il termine massimo di scadenza la seguente sostanza alimentare: una aragosta congelata e con data di scadenza il 20/08/2009.	€ 1.500,00 di multa	Tribunale di Milano	25/10/2011
58	CHAVEZ DE RENGIFO ALEJANDRINA nata a La Libertad (Perù) il 23/05/1952 elettivamente domiciliata in Milano Viale Tunisia 40 presso Avv. Giovanni Piazza Spessa	titolare ditta "Doremi s.a.s. di Chavez De Rengigo Alejandrina & C."che gestisce il ristorante "Doremi" con sede a Milano	D.P. n.4376/09	20/03/2010	deteneva per la somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione poiché congelati in maniera impropria ed in luoghi carenti sotto il profilo igienico.	€ 1.000,00 di ammenda	Tribunale di Milano	25/10/2011
59	DEW ALI' AKBAR nato a Sialkot (Pakistan) il 27/10/1969 elettivamente domiciliato presso il difensore Avv. Crespi Giulia con studio in Milano Via Fontana 17	titolare dell'esercizio "Asian take away snc" con sede in Pioltello	D.P. n. 4523/09	10/02/2010	deteneva per la vendita ed il consum o alimenti (congelati e non congelati) in cattivo stato di conservazione	€ 1.500,00 di ammenda	Tribunale di Milano	25/10/2011
60	CALISKAN SANVER nato a Kavaklidere (Turchia) il 12/11/1972 residente a Milano in via Teano n. 36	legale rappresentante della omonima ditta individuale con sede a Milano	D.P. n. 4748/09	18/03/2010	deteneva per la vendita Kg 95,00 di carne congelata per kebab di varia tipologia trasportata a bordo di un camion con temperatura incompatibile con il mantenimento della catena del freddo.	€ 3.000,00 di ammenda	Tribunale di Milano	25/10/2011
61	SORRENTINO Nicola nato il 9/10/1967 a Vibo Valentia (VV) domiciliato in San Giuliano Milanese in Via Settembrini n. 69	legale rappresentante dellla ditta "Il Moro di Sorrentino Nicola & C. s.a.s." con sede in Peschiera Borromeo e titolare e gestore del ristorante sito in Peschiera Borromeo in via Aldo Moro, 3	D.P. n. 4803/09	02/03/2010	deteneva per la somministrazione al pubblico i seguenti alimenti in cattivo stato di conservazione: sacchetti di carne trita, una vaschetta contenente cotolette alla milanese, una contenente bistecche di vitello, un sacchetto contenente un unico pezzo di carne completamente congelati ed immersi nel ghiaccio con evidenti segni di bruciatura da ghiaccio e senza alcuna indicazione utile alla rintracciabilità e alla data di scadenza e di congelazione.	€ 4.000,00 di ammenda	Tribunale di Milano	25/10/2011
62	GIRGIS EMAD GIRGIS SAMAAN nato il 21/04/1970 a Assiut (Egitto) residente a Milano Via Menabrea n.27	amministratore dell'esercizio di ristorazione con sede a Milano in Via Famagosta n.75	D.P. n. 4815/09	26/03/2010	deteneva per la somministrazione al pubblico alimenti in cattivo stato di conservazione (alimenti freschi congelati e detenuti in frigorifero non idoneo con colore anomalo ed in assenza di presidi igienici adeguati)	€ 1.000,00 di multa	Tribunale di Milano	25/10/2011

SENTENZE FRODE Anno 2010 ultima

MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

	Imputato	Ditta Commerciale	condanna penale	esecutiva in data	tipo di reato	condanna pecuniaria	Tribunale	pervenuta
63	SCIRE' Giuseppe nato a Palagonia (CT) il 12/10/1964 elettivamente domiciliato presso l'esercizio "Farini 2000 Pizzeria s.r.l." a Milano in Via Farici c. 74	titolare dell'esercizio "Farini 2000 Pizzeria s.r.l." con sede a Milano	D.P. n. 393/10	24/06/2010	deteneva per la vendita sostanze alimentari di vario genere invase da muffe ed infestanti e in cattivo stato di conservazione in quanto arbitrariamente congelate, scadute o detenute all'interno di frigoriferi sporchi e non adeguatamente protette.	€ 25.00,00 di ammenda	Tribunale di Milano	25/10/2011
64	PERCHINUNNO Rosa nata a Cerignola (FG) il 19/01/1966 domiciliata in Milano via Agostino De Pretis n.100		D.P. n.597/10	16/04/2010	vendeva ad un esercizio di somministrazione n.13 latte metalliche di apparente olio di olivá prive di qualsiasi indicazione (prive di etichettatura) e dall'analisi chimica l'olio risultava non essere di oliva bensì olio di semi.	€ 1.200,00 di multa	Tribunale di Milano	25/10/2011
65	RAWASHDEH IZZIDIN nato in Giordania il 10/07/1960 residente in Mediglia (MI) Via Falcone n.8	socio amministratore della società "Gentilino s.n.c." e gestore del ristorante "Canto VI" con sede a Milano	D.P. n. 735/10	17/05/2010	REATO A:deteneva per la successiva somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione, contenutiin involucri non idonei alla conservazione che presentavano tracce di bruciatura da freddo e ricoperti di brino con creazione di microcristalli REATO B: consegnava ai clienti alimenti diversi per qualità e provenienza da quelli dichiarati nel menu'	per il REATO A: € 3.000,00 di ammenda per il REATO B: € 3.750,00 di multa	Tribunale di Milano	25/10/2011
66	GAO QUANGANG nato il 27/12/1985 a Zhejiang (RPC) elettivamente domiciliato in Pioltello Via Genova n.1	titolare dell'esercizio pubblico di bar e ristorazione "Il drago verde" sito a Pioltello	D.P. n.1091/10	02/07/2010	deteneva per la somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione,congelati in modo inadeguato e detenuti in locali carenti sotto il profilo igienico.	€ 2.000,00 di ammenda	Tribunale di Milano	25/10/2011
67	MARYANOVA INESSA nata il 23/09/1973 in Ucraina e residente a Cesate (MI) in Via Roma n.16	legale rappresentante della ditta "Isola Sovietica s.a.s." con sede a Novate Milanese (MI)	D.P. n. 2421/10	21/10/2010	deteneva per la vendita Kg.94,600 di prodotti ittici affumicati e secchi e KG 17,600 di prodotti a base di latte in cattivo stato di sconservazione perché trasportati senza assicurazre la refrigerazione degli stessi ed oltre la data di scadenza indicata su alcuni prodotti.	€ 1.500,00 di ammenda	Tribunale di Milano	25/10/2011
68	ZHOU SHOUYAO nato il 17/01/1975 a Zhejiang (RPC) ed elettivamente domiciliato a Rozzano (MI) Via Lambro, 62	legale rappresentante dell'impresa "Ristorante pizzeria da Sabrina di Zhou Shou Yao" e titolare/esercente del del ristorante denominato "Ristorante da Sabrina"con sede a Milano	D.P. n. 2704/10	15/11/2010	consegnava agli acquirenti alimenti congelati somministrati per cibi freschi e diversi per qualità da quelli pattuiti e privi di etichettature	€ 22.500,00 di multa	Tribunale di Milano	25/10/2011

SENTENZE FRODE Anno 2010 ultima

MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

	Imputato	Ditta Commerciale	condanna penale	esecutiva in data	tipo di reato	condanna pecuniaria	Tribunale	pervenuta
69	LIHONG CHEN nata il 24/01/1977 a Zhejiang (RPC) elettivamente domiciliata presso l'esercizio "Bar Felice" sito in Milano iv Via Modica n. 1	legale responsabile di attività di somministrazione di alimenti e bevande	D.P. n. 3255/10	19/11/2010	presso il bancone di mescita attraverso mendace indicazione per clientela apponeva sul distributore di bevande alla spina la denominazione I.G.T. (indicazione geografica tipica) di vino, somministrando invece un comune vino da tavola. Inoltre deteneva all'interno di freezer a pozzetto in pessime condizioni igienico sanitarie prodotti ittici all'origine freschi completamente congelati ed invasi dal ghiaccio poichè sottoposti a trattamento termico con mezzi non adeguati e conservati senza le dovute protezioni in varie buste di plastica.	€ 800,00 di multa	Tribunale di Milano	25/10/2011

SENTENZE FRODE Anno 2010 ultima

11A16887
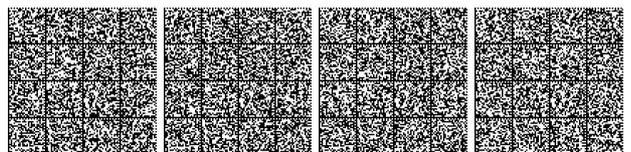
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 ottobre 2011.

Offerte lavoro pubblico su clic lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro", ed, in particolare, l'art. 48, comma 6, che aggiunge il comma 1-*bis* all'art. 15 del predetto decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Visto l'art. 15, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiunto dall'art. 48, comma 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che, tra l'altro, prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le informazioni relative alle procedure comparative previste dall'art. 7, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle procedure selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a conferire ai nodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale del lavoro entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, del predetto decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che definisce la trasparenza come accessibilità totale che le amministrazioni garantiscono anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui propri siti istituzionali delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità e che prevede altresì che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione;

Visto, altresì, l'art. 11, comma 3, del medesimo decreto, secondo cui le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 7 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare il comma 6 che disciplina la possibilità per le pubbliche amministrazioni, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, previa determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione;

Visto, inoltre, l'art. 7, comma 6-*bis*, del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispone che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

Visto, altresì, l'art. 35 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale tra l'altro prevede che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene tramite procedure selettive che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno ovvero mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della legislazione vigente, per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo e, per le assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa;

Visto l'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispone che, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, le amministrazioni pubbliche nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili

di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, tra cui rientrano i contratti di lavoro a tempo determinato, i contratti di formazione e lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, che prevede che i bandi di concorso sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e che per gli enti locali territoriali la pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al comma 1 può essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" che all'art. 18, comma 1, in tema di reclutamento del personale delle società pubbliche, prevede che le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il successivo comma 2 stabilisce che le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, fermo restando che, secondo il comma 3, le disposizioni dell'articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", ed, in particolare, il Titolo III - Capo I, in tema di somministrazione di lavoro e il Titolo VII - Capo II -, in tema di prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti;

Visti decreti interministeriali del 13 ottobre 2004 e del 30 ottobre 2007 concernenti l'individuazione degli standard tecnici della borsa continua nazionale del lavoro;

Considerata l'esigenza di favorire la maggiore efficienza e trasparenza del mercato del lavoro pubblico, nonché di assicurare l'uniformità sul territorio nazionale e la tempestività del conferimento delle informazioni e dei dati previsti dal richiamato art. 15, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in applicazione degli articoli 51 e 97 della Costituzione in materia di pubblici concorsi;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

"Cliclavoro", la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'art. 2, comma 1 lett. *g)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni;

"soggetti obbligati", le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società pubbliche di cui all'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133;

"procedure di selezione e avviamento", le procedure comparative previste dall'art. 7, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, svolte per l'attribuzione di incarichi di collaborazione, di natura occasionale e coordinata e continuativa, nonché, in base agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo, le procedure selettive e di avviamento per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato e con contratti di formazione e lavoro, le altre procedure previste dalla legge per la costituzione di rapporti di lavoro di tipo flessibile, tra cui la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio ed, infine, le richieste di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento. Vi rientrano, altresì, le procedure corrispondenti alle predette tipologie di reclutamento, nel rispetto della normativa di settore, delle società individuate di cui all'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 2.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle informazioni e dei dati relativi alle procedure di selezione e di avviamento da parte dei soggetti obbligati a Cliclavoro, al fine di favorire la maggiore efficienza del mercato del lavoro e assicurare l'uniformità e la tempestività delle comunicazioni sul territorio nazionale.

2. Il conferimento delle informazioni e dei dati è effettuato anche nel rispetto dei principi di trasparenza di cui all'art. 11, commi 1 e 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con le conseguenze ivi disciplinate.

Art. 3.

Oggetto

1. Sono adottati i moduli "Richieste di Personale" e "Procedura di selezione" di cui all'allegato A, secondo i sistemi di classificazione di cui all'allegato B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. I soggetti obbligati sono tenuti a conferire le informazioni contenute nel modulo "Richieste di personale" nei termini e con le modalità indicate nei successivi articoli 4 e 5 del presente decreto.

3. I soggetti obbligati possono altresì conferire le informazioni contenute nel modulo "Procedure di selezione" per rendere pubbliche le fasi successive a quella di cui al comma 2, nei termini e con le modalità indicate nei successivi articoli 4 e 5 del presente decreto. Per tali informazioni restano fermi gli obblighi di pubblicità sui siti istituzionali dei soggetti di cui all'art. 1, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 4.

Termini

1. I soggetti obbligati conferiscono le informazioni relative alla fase di avvio delle procedure di selezione e avviamento, attraverso il modulo "Richieste di personale" di cui all'allegato A, entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla data di:

pubblicazione del bando di concorso o del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ovvero dalla data della richiesta di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato e con contratti di formazione e lavoro, comprese le categorie protette;

pubblicazione dell'avviso di selezione sul sito internet istituzionale per i contratti di collaborazione e per il lavoro accessorio;

aggiudicazione definitiva della gara per i contratti di somministrazione.

2. Le informazioni relative alle fasi successive a quella di cui al comma 1 possono essere conferite, attraverso il modulo "Procedura di selezione" di cui all'allegato A, entro cinque giorni dalla data di adozione del provvedimento che le definisce.

3. Per le società individuate dall'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il termine di cinque giorni di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di adozione dei corrispondenti atti da parte degli organi competenti.

Art. 5.

Modalità di trasmissione

1. Il modulo "Richieste di Personale" di cui all'allegato A, ed eventualmente il modulo "Procedura di selezione" di cui al medesimo allegato, è trasmesso alla borsa continua nazionale del lavoro attraverso la compilazione del modulo predisposto nell'apposita sezione presente sul sistema Cliclavoro.

2. Il modulo trasmesso con le modalità di cui al presente articolo soddisfa i requisiti della forma scritta e la trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

3. Cliclavoro rilascia ricevuta dell'avvenuta comunicazione indicante la data di trasmissione che fa fede, salvo prova di falso.

Art. 6.

Monitoraggio delle informazioni

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica redige, entro il 31 gennaio di ogni anno, una reportistica, relativa all'anno precedente, delle informazioni sul lavoro pubblico presenti su Cliclavoro. La reportistica viene resa pubblica sui siti istituzionali del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le linee guida di attuazione del presente decreto, con possibilità di prevedere una fase sperimentale di applicazione della normativa, non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il presente decreto, che sarà inoltrato ai competenti organi di controllo, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Ministero salute e Ministero lavoro, registro n. 14, foglio n. 77

AVVERTENZA:

"Si omette la pubblicazione degli allegati al decreto interministeriale 13 ottobre 2011, in quanto gli stessi sono pubblicati sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it/e http://www.cliclavoro.gov.it/

11A16791

DECRETO 19 dicembre 2011.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente l'art. 44 che disciplina la composizione dei Comitati Provinciali;

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il proprio decreto n. 14/12362 del 6 maggio 2010, concernente la ricostituzione del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Ancona;

Considerato che a seguito delle dimissioni presentate dal sig. Focanti Giovanni, componente del suindicato Comitato Provinciale I.N.P.S., in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, occorre procedere alla sua sostituzione;

Vista la circolare ministeriale 40/83 del 29 marzo 1983;

Vista la designazione formulata dalla CGIL di Ancona, n. prot. 38/2011 del 28 novembre 2011, pervenuta in data 30 novembre 2011;

Decreta:

Il sig. Gilberto Bora, nato a Ostra , il 1° dicembre 1945, residente a Senigallia, in Statale Adriatica Sud Marzocco n. 222, è nominato componente del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Ancona, in sostituzione del Sig. Giovanni Focante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 19 dicembre 2011

Il direttore provinciale: MUSIO

11A16671

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 dicembre 2011.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per i dispositivi individuali di protezione compresi nella direttiva n. 89/686/CE, alla ISET S.r.l., in Moglia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi individuali di protezione;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi individuali di protezione;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente la determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo dei dispositivi di protezione individuale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1993;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile

2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza acquisita in atti il 6 maggio 2010 al n. 44884 con la quale la società Istituto Servizi Tecnologici - ISET Srl con sede legale in via Donatori di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN), ha richiesto l'autorizzazione alla certificazione CE relativa a taluni dispositivi di protezione individuale;

Viste le successive integrazioni documentali prodotte dal richiedente, ed acquisite agli atti con nota prot. n. 97325 del 24 maggio 2011;

Rilevato che la documentazione prodotta dalla società ISET Srl, è conforme a quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1 a 8, del decreto ministeriale del 22 marzo 1993 ed ai contenuti della direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002;

Considerato che la società ISET Srl, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato V alla direttiva 89/686/CEE;

Visto l'esito favorevole della riunione del gruppo di lavoro istituito ai sensi del decreto legislativo n. 475/92, relativo ai Dispositivi di Protezione Individuali, tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 2 novembre 2011;

Decretano:

Art. 1.

1. La società ISET Srl con sede legale in via Donatori di sangue n. 9 — 46024 Moglia (MN), è autorizzata, in conformità agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi individuali di protezione, rispettivamente ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dei sotto elencati Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria: Dispositivi di Protezione Individuale contro le cadute dall'alto;

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di tre anni.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società ISET Srl con sede legale in via Donatori di sangue n. 9 — 46024 Moglia (MN); per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee — legge comunitaria 1994.

3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della società ISET Srl, per un periodo non inferiore a dieci anni.

5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.

6. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della Direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

7. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, div. XIV.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, c. 6, del decreto legislativo n. 475/92, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - si riservano la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato V del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica. Div. XIV.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 22 marzo 1993 e dalla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
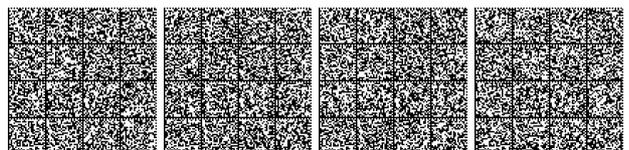
Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alla Commissione europea. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 13 dicembre 2011

Il direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico
VECCHIO

Il direttore generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
MASTROPIETRO

11A16672

DECRETO 19 dicembre 2011.

Modifica della disciplina del mercato elettrico, in materia di garanzie finanziarie degli operatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 5, comma 1, secondo cui la Disciplina del mercato elettrico è approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità);

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003, recante «Approvazione del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: Disciplina del mercato). Assunzione della responsabilità del Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: il Gestore del mercato) relativamente al mercato elettrico»;

Visto il Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico ed in particolare l'art. 3.5, secondo cui, nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina, le modifiche disposte dal Gestore del mercato divengono efficaci con la pubblicazione sul sito internet dello stesso e vengono tempestivamente trasmesse al Ministro dello sviluppo economico per l'approvazione, sentita l'Autorità;

Visto l'art. 79 del predetto Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, concernente le garanzie finanziare degli operatori richieste dal Gestore del mercato per la partecipazione al mercato;

Vista la proposta di modifica dell'art. 79 della Disciplina del mercato elettrico, trasmessa dal Gestore del mercato al Ministro dello sviluppo economico in data 19 ottobre 2011, prot. GME-PB-P0007019-02, avente ad oggetto il declassamento del rating degli istituti bancari richiesto dal Gestore del mercato con riferimento alle garanzie fideiussorie presentate dagli operatori per la partecipazione ai mercati;

Vista la deliberazione PAS 25/11 del 6 dicembre 2011 con cui l'Autorità esprime parere favorevole sulla proposta di modifica del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, di cui al punto precedente;

Considerato che la suddetta proposta di modifica della Disciplina si è resa necessaria al fine di salvaguardare il regolare funzionamento del mercato elettrico in considerazione dell'attuale crisi finanziaria e delle ripercussioni che la stessa sta provocando sui sistemi bancari europei;

Ritenuto che le modifiche proposte possano essere approvate secondo la procedura d'urgenza di cui all'art. 3.5 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, non rendendosi necessaria una fase di consultazione nel merito da parte del Gestore del mercato;

Decreta:

Art. 1.

1. Le modifiche urgenti al Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, trasmesse dal Gestore del mercato elettrico S.p.a. al Ministro dello sviluppo economico in data 19 ottobre 2010, sono approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 3.5, del Testo integrato della medesima Disciplina. Il testo delle modifiche approvate alla Disciplina del mercato elettrico, in allegato, è parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2011

Il Ministro: PASSERA
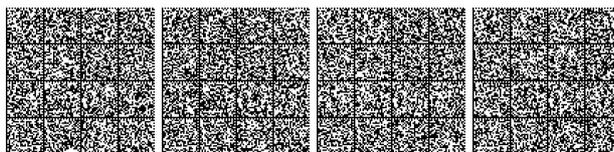
ALLEGATO

TESTO INTEGRATO DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO

approvato con D.M. del 19 dicembre 2003 come successivamente modificato e integrato

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto e allegati

1.1 La presente Disciplina del mercato elettrico (nel seguito denominata “Disciplina”) e i documenti ad essa allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di funzionamento del mercato elettrico, adottate ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, dell’articolo 30 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 ed in conformità alle disposizioni di cui all’Allegato A della Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 111/06 e ss.mm.ii., nonché quelle del mercato dei certificati verdi, di cui all’articolo 12 del decreto adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare il 18 dicembre 2008 (nel seguito denominato: D.M. 18 dicembre 2008).

Articolo 2
Definizioni

2.1 Ai fini della Disciplina:

a) per Acquirente Unico si intende la società per azioni di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 79/99;
b) per Autorità si intende l'Autorità per l’energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
c) per bilanciamento si intende l’attività diretta a mantenere l’equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica sulla rete;
d) per *book* di negoziazione si intende il prospetto video in cui è esposto l’insieme delle proposte di negoziazione immesse dagli operatori nel sistema informatico del mercato, ordinate in base al prezzo e all’orario d’immissione;
e) per Borsa Italiana S.p.A. si intende la società di gestione di mercati regolamentati autorizzata dalla Commissione nazionale per le Società e la Borsa - Consob all’esercizio del mercato di Borsa e del mercato di borsa per la negoziazione degli strumenti finanziari previsti dall’articolo 1, comma 2, lettere f) e i) del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii., le cui condizioni e modalità di organizzazione e funzionamento sono stabilite nel “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana”, approvato dalla Consob con propria delibera;
f) per CC&G, si intende Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A., la società che gestisce sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari di cui agli articoli 69 e 70 del Decreto legislativo 24 febbraio 2008, n. 58, le cui regole di organizzazione e funzionamento sono approvate dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob;
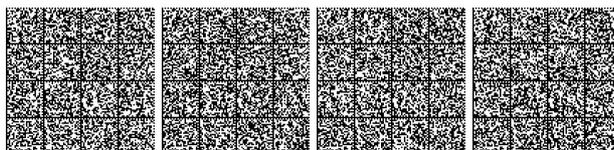
g) per certificati verdi si intendono i certificati negoziabili di cui al D.M. 18 dicembre 2008;
h) per cliente grossista si intende il soggetto che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione;
i) per codice di identificazione del mercato e della seduta del mercato si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un mercato e una seduta del mercato;
j) per codice di identificazione del punto di offerta si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un punto di offerta;
k) per codice di identificazione dell'operatore si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della partecipazione al mercato;
l) per contratti a termine si intendono i contratti ammessi alle negoziazioni sul mercato ed aventi ad oggetto la negoziazione di forniture future di energia elettrica;
m) per curva di domanda si intende la spezzata, sul piano quantità-prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante, ottenuta cumulando le offerte di acquisto congrue, ordinate per prezzo unitario non crescente a partire da quelle senza indicazione del prezzo;
n) per curva di offerta si intende la spezzata, sul piano quantità-prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante, ottenuta cumulando le offerte di vendita congrue, ordinate per prezzo unitario non decrescente;
o) per D.M 18 dicembre 2008 si intende il decreto recante "incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2009;
p) per D.Lgs. n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 1999;
q) per disciplina del dispacciamento si intendono le condizioni fissate dall'Autorità per il servizio di trasmissione e dispacciamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 79/99, e le regole per il dispacciamento stabilite da Terna, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto;
r) per dispacciamento si intende l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari;
s) per esclusione dal mercato si intende la perdita, in via definitiva, della qualifica di operatore;
t) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;
u) per GME si intende il Gestore dei Mercati Energetici, la società per azioni cui è affidata, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 79/99, la gestione economica del mercato elettrico;
v) per Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. si intende la società per azioni che è stata costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs.

n. 79/99 e dell'articolo 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.115 del 18 maggio 2004;

w) per IDEX si intende il segmento del mercato degli strumenti finanziari derivati - IDEM, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nell'ambito del quale sono negoziati gli strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica;

x) per indisponibilità di un elemento della rete elettrica si intende lo stato nel quale un elemento della rete elettrica non è utilizzabile da parte del relativo gestore per le attività di sua competenza;

y) per Legge 02/2009 si intende la legge di conversione del Decreto Legge n. 185/2008 recante misure urgenti per il sostegno a famiglia, lavoro,occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

z) per Legge 23 luglio 2009, n. 99 si intende la legge recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

aa) per liquidazione si intende la valorizzazione delle partite economiche in dare o in avere;

bb) per margine a salire si intende la quantità massima che può essere specificata nelle offerte di vendita riferibili ad uno stesso punto di offerta, ai fini della verifica di congruità tecnica delle offerte presentate in una sessione di un mercato;

cc) per margine a scendere si intende la quantità massima che può essere specificata nelle offerte di acquisto riferibili ad uno stesso punto di offerta, ai fini della verifica di congruità tecnica delle offerte presentate in una sessione di un mercato;

cc *bis)* per *Market Coupling* si intende il meccanismo, basato su asta implicita, che, attraverso il coordinato funzionamento dei mercati dell'energia di due o più aree interconnesse, alloca la capacità di interconnessione, contestualmente alla definizione dei prezzi, sui rispettivi mercati dell'energia delle aree interconnesse medesime;

dd) per mercato dei certificati verdi (MCV) si intende la sede di negoziazione dei certificati verdi;

ee) per mercato del giorno prima dell'energia (MGP) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo;

ff) per mercato infragiornaliero (MI) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e prelievo definiti sul MGP;

gg) per mercato del servizio di dispacciamento (MSD) si intende la sede di approvvigionamento da parte di Terna delle risorse per il servizio di dispacciamento, articolato nella fase di programmazione del mercato del servizio di dispacciamento (MSD ex - ante) e mercato del bilanciamento (MB);

hh) per mercati dell'energia si intendono il MGP, il MI, il MTE e la Piattaforma per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX;

ii) per mercato si intende il mercato organizzato e gestito dal GME e articolato nel mercato elettrico e nel mercato dei certificati verdi;

jj) per mercato elettrico (ME) si intende il MPE, il MTE e la Piattaforma per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX;

kk) per mercato elettrico a termine dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE) si intende la sede di negoziazione di contratti a termine;

ll) per mercato elettrico a pronti (MPE) si intende l'insieme del MGP, del MI e del MSD;

mm) per negoziazione continua si intende la modalità di contrattazione basata sull'abbinamento automatico delle proposte di acquisto e di vendita, con la possibilità di inserimento di nuove proposte in modo continuo durante le sessioni di contrattazione;

nn) per offerta accettata si intende un'offerta congrua per la quale il titolare acquisisce il diritto di ricevere la prestazione richiesta e l'obbligo di fornire il servizio offerto, ai prezzi stabiliti in applicazione della disciplina del mercato;

oo) per offerta multipla si intende un'offerta costituita da una serie di offerte semplici presentate da uno stesso operatore per lo stesso periodo rilevante e riferite ad uno stesso punto di offerta;

pp) per offerta semplice si intende un'offerta che specifica una quantità di energia offerta in acquisto o in vendita ed un prezzo unitario di acquisto o vendita dell'energia, nonché ogni altra eventuale informazione definita nella disciplina del dispacciamento, riferita ad un punto di offerta, ad un mercato e ad un periodo rilevante;

qq) per offerta valida si intende l'offerta presentata conformemente alle procedure e nei termini previsti nella Disciplina;

rr) per offerta congrua si intende l'offerta valida che ha superato con esito positivo tutte le verifiche previste nella Disciplina;

ss) per offerte bilanciate si intendono offerte di vendita a prezzo nullo e offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate in ciascuna seduta del MI anche da operatori diversi, purché riferite allo stesso periodo rilevante e a punti di offerta appartenenti alla stessa zona geografica o virtuale, tali che le rispettive quantità si equilibrino e siano identificate come reciprocamente bilanciate mediante un apposito codice alfanumerico scelto dagli operatori;

tt) per offerta predefinita si intende un'offerta semplice o multipla che è considerata come presentata da un operatore in ciascuna seduta del MGP e del MSD ex-ante in cui il GME non riceve offerte da parte dell'operatore medesimo;

uu) per operatore si intende la persona fisica o giuridica che è ammessa ad operare sul mercato elettrico o sul mercato dei certificati verdi;

vv) per ordine di merito si intende l'ordine di priorità di un insieme di offerte di acquisto o di vendita definito in base al prezzo offerto e, a parità di quest'ultimo, in base ad altri parametri di riferimento definiti nella Disciplina;

ww) per periodo di consegna si intende il periodo durante il quale si realizza l'immissione/prelievo dell'energia elettrica oggetto dei contratti a termine;

xx) per periodo di negoziazione si intende il periodo durante il quale si realizza la negoziazione dei contratti a termine;

yy) per periodo di riferimento per la liquidazione si intende il periodo rispetto al quale le partite economiche relative alle sessioni di mercato che si svolgono all'interno del periodo stesso sono liquidate congiuntamente;

zz) per periodo rilevante si intende il periodo temporale cui deve essere riferita la singola offerta sul mercato elettrico;
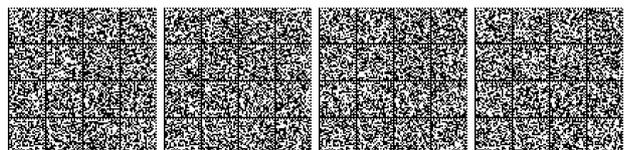
aaa) per Piattaforma dei conti energia a termine (PCE) si intende la sede per la registrazione delle transazioni e dei programmi a termine organizzata e gestita dal GME, ai sensi dell'articolo 17 dell'Allegato A alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, n. 111/06 e ss.mm.ii.;

bbb) per Piattaforma per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'idex, si intende la sede per la registrazione della transazioni corrispondenti ai contratti finanziari derivati sull'energia elettrica conclusi sull'IDEX relativamente ai quali l'operatore abbia richiesto di esercitare l'opzione di consegna fisica sul ME;

ccc) per polo di produzione limitato si intende quanto definito nella disciplina del dispacciamento;

ddd) per posizione netta in consegna si intende la somma delle quantità di energia elettrica calcolata con riferimento a ciascuna delle ore ricomprese nel periodo di consegna dei contratti di acquisto e vendita, conclusi dall'operatore sul MTE;

eee) per posizioni contrattuali si intende l'insieme delle transazioni in acquisto e in vendita concluse dall'operatore sul MTE aventi ad oggetto la stessa tipologia di contratti;

fff) per prezzo di controllo si intende il prezzo determinato dal GME al fine delle verifiche di congruità sul MTE;

ggg) per prezzo convenzionale si intende il prezzo unitario dell'energia, definito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento, al quale sono convenzionalmente valorizzate le offerte di acquisto senza indicazione di prezzo, ai fini della verifica di congruità sulla capienza delle garanzie finanziarie;

hhh) per prezzo di riferimento si intende , il prezzo medio, riferito ad un MWh, ponderato per le relative quantità, di tutte le transazioni eseguite durante una sessione di mercato;

iii) per programma orario aggiornato cumulato di immissione o prelievo per ciascun punto di offerta si intende il programma orario preliminare cumulato di immissione o prelievo come modificato in esito al MI;

jjj) per programma orario finale cumulato di immissione o prelievo per ciascun punto di offerta si intende il programma orario aggiornato cumulato di immissione o prelievo come modificato in esito al MSD;

kkk) per programma orario preliminare cumulato di immissione o prelievo per ciascun punto di offerta si intende il programma orario ottenuto come somma dei programmi orari preliminari relativi alle offerte accettate in esito al MGP e dei programmi orari in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, come eventualmente modificati in esito al MGP;

lll) per programma orario di immissione si intende il diagramma orario che definisce, con riferimento ad un punto di offerta di immissione o misto e per ciascun periodo rilevante, le quantità di energia elettrica per le quali si applica la disciplina del dispacciamento;

mmm) per programma orario di prelievo si intende il diagramma orario che definisce, con riferimento ad un punto di offerta di prelievo o misto e per ciascun periodo rilevante, le quantità di energia elettrica per le quali si applica la disciplina del dispacciamento;

nnn) per programmi orari aggiornati di immissione o prelievo si intendono i programmi di immissione o prelievo risultanti dal MGP, come modificati in esito al MI;
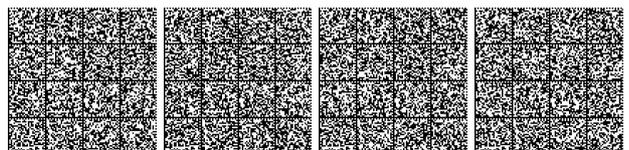
ooo) per programmi orari finali di immissione o prelievo si intendono i programmi di immissione o prelievo risultanti dal MGP, come modificati in esito al MI e al MSD;

ppp) per programmi orari preliminari di immissione o prelievo si intendono i programmi di immissione o prelievo risultanti dal MGP;

qqq) per proposta di negoziazione si intende l'ordine di acquisto o di vendita sul MCV immesso dagli operatori nel *book* di negoziazione e contenente le informazioni necessarie per l'esposizione e l'esecuzione;

rrr) per punto di immissione si intende quanto specificato nella disciplina del dispacciamento;

sss) per punto di interconnessione con l'estero si intende la frontiera, cioè l'insieme delle linee di interconnessione della RTN con ciascuno dei Paesi le cui reti sono direttamente connesse con quest'ultima;

ttt) per punto di offerta si intende il punto di dispacciamento come definito dalla disciplina del dispacciamento, relativamente al quale sono comunicati dall'utente di dispacciamento i margini a salire e a scendere e relativamente al quale sono riferite le quantità oggetto delle offerte di acquisto e di vendita ai fini del mercato e le quantità oggetto dei programmi di immissione e prelievo in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, e relativamente al quale sono definiti i programmi cumulati di immissione e prelievo;

uuu) per punto di offerta abilitato si intende il punto di offerta abilitato da Terna a fornire servizi di dispacciamento mediante offerte sul MSD;

vvv) per punto di offerta in immissione si intende l'insieme di uno o più punti di immissione;

www) per punto di offerta in prelievo si intende l'insieme di uno o più punti di prelievo;

xxx) per punto di offerta misto si intende l'insieme di uno o più punti, fisici o virtuali, abilitati sia all'immissione che al prelievo;

yyy) per punto di prelievo si intende quanto specificato nella disciplina del dispacciamento;

zzz) per Regolamento della PCE si intende il regolamento, adottato dal GME ai sensi dell'articolo 17 dell'Allegato A alla delibera n. 111/06 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento della PCE;

aaaa) per rete elettrica si intende l'insieme della RTN e delle altre reti elettriche con obbligo di connessione di terzi e direttamente connesse alla RTN;

bbbb) per RTN si intende la rete di trasmissione nazionale, come individuata dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999, e dai successivi programmi di sviluppo;

cccc) per seduta si intende il periodo di tempo all'interno del quale devono essere ricevute le offerte affinché esse possano essere considerate valide;

dddd) per sessione di un mercato si intende l'insieme delle attività direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle offerte, nonché alla determinazione del corrispondente esito del mercato;

eeee) per sospensione dal mercato si intende la temporanea inibizione di un operatore dalla facoltà di presentare offerte sul mercato;

ffff) per Terna, si intende Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., la società per azioni risultante dal processo di unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'art.1del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, che esercita le attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;

gggg) [*omissis*];

hhhh) [*omissis*];

iiii) per utente del dispacciamento si intende il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento, come definito nella disciplina del dispacciamento;

jjjj) per zona di mercato si intende l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo zonale dell'energia risultante dall'applicazione della Disciplina;

kkkk) per zona geografica si intende una porzione della rete elettrica per la quale esistono, per ragioni di sicurezza del sistema, limiti fisici di scambio di energia con altre zone geografiche, come individuata dalla disciplina del dispacciamento;

llll) per zona virtuale si intende un punto di interconnessione con l'estero o un polo di produzione limitato.

2.2 Ai fini della Disciplina si rinvia, ove applicabili, alle definizioni di cui all'Articolo 2, comma 2.2, del Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia, adottato dal GME, ai sensi dell'Articolo 17, dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'AEEG e ss.mm.ii. e positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità con Determinazione del 7 febbraio 2007 e successivamente modificato ed integrato.

Articolo 3
Principi generali e modifiche della Disciplina

3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.

3.2 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto della Disciplina e delle Disposizioni tecniche di funzionamento.

3.3 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sul mercato agli ordinari principi di correttezza e buona fede.

3.4 Il GME predispone proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità.

3.5 La procedura di cui al precedente comma 3.4 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità. Qualora il Ministro non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione del Ministro. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Articolo 4
Disposizioni tecniche di funzionamento

4.1 Le norme attuative e procedimentali della Disciplina sono definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF). Nel predisporre le DTF, il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.

4.2 Le DTF sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione.

4.3 Il GME può, altresì, rendere note ai soggetti interessati versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 5
Unità di misura e arrotondamenti

5.1 Ai fini del mercato:
   a) l'unità di misura dell'energia elettrica è il MWh, con specificazione di tre decimali;
   b) l'unità di misura monetaria è l'Euro, con specificazione di due decimali;
   c) l'unità di misura dei prezzi unitari dell'energia elettrica è l'Euro/MWh, con specificazione di due decimali.

5.2 Il prezzo di cui al successivo Articolo 42, comma 42.2, lettere b) e c) può essere espresso con l'indicazione di un numero di decimali superiore a due.

5.3 Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.

Articolo 6
Accesso al sistema informatico del GME

6.1 L'accesso al sistema informatico del GME può avvenire:
   a) attraverso la rete internet;
   b) attraverso eventuali ulteriori modalità definite nelle DTF.

Articolo 7
Corrispettivi per i servizi erogati dal GME

7.1 Gli operatori del ME, a fronte dei servizi forniti dal GME, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo di accesso, di un corrispettivo fisso annuo e di un corrispettivo per i MWh negoziati.

7.2 Gli operatori del MCV, a fronte dei servizi da questo forniti, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo per ogni certificato negoziato.

7.3 La misura dei corrispettivi di cui ai precedenti commi 7.1 e 7.2 è definita annualmente dal GME, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, al fine di assicurare il proprio equilibrio economico e finanziario ed è pubblicata sul sito internet del GME.

Articolo 8
Informazioni di mercato

8.1 I dati ed i risultati del mercato, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito internet del GME. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati del mercato che lo riguardano direttamente.

8.2 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità:

a) sui dati delle offerte presentate sul MPE, il GME mantiene il riserbo fino al settimo giorno successivo all'ultimo giorno della seduta di presentazione delle medesime offerte e comunque, nel caso del MSD, non prima che Terna definisca gli esiti definitivi di tale mercato. Decorso tale termine il GME pubblica i dati relativi alla data, al periodo rilevante, al prezzo presentato, al prezzo accettato, alla quantità presentata, alla quantità accettata, all'operatore, al punto di offerta e al codice identificativo delle offerte presentate;

b) i dati delle offerte accettate sul MTE sono pubblicati in forma anonima decorsi sette giorni dall'ultimo giorno di negoziazione del contratto cui le stesse offerte si riferiscono;

c) sulle informazioni relative alle transazioni di vendita e di acquisto sul MCV, il GME mantiene il riserbo per un periodo minimo di dodici mesi;

d) i dati relativi alle transazioni registrate ai fini della consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'Idex sono pubblicati in forma anonima, decorsi sette giorni dalla data di registrazione.

8.3 Il GME trasmette a Terna ed al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. unicamente le informazioni necessarie per le attività di propria competenza.

Articolo 9
Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni

9.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla Disciplina sono effettuate per via telematica. In particolare:

a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;

b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del GME.

9.2 Le offerte presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME.
Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:

a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;

b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;

c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.

9.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

Articolo 10
Sicurezza di accesso

10.1 Gli operatori accedono al mercato attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità delle transazioni.

10.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico del GME.

TITOLO II
AMMISSIONE AL MERCATO

Articolo 11
Requisiti di ammissione al mercato

11.1 Possono partecipare al mercato i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.

11.2 Non possono partecipare al mercato:
a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 501 del codice penale, o per uno dei delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti agli articoli 617 quater, quinquies e sexies del codice penale, ovvero per il delitto di frode informatica di cui all'articolo 640 ter del codice penale, ovvero per il reato di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale, nonché per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ;
b) coloro che siano stati esclusi dal mercato, salvo il caso di esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 20.

11.3 Nel caso in cui il soggetto interessato all'ammissione al mercato sia una persona giuridica, le condizioni di cui al precedente comma 11.2 sono riferite al titolare, ovvero al legale rappresentante ovvero al soggetto munito dei necessari poteri.

11.4 Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 11.2 e 11.3 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del GME.

Articolo 12
Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione

12.1 Il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al GME, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF:
a) una domanda di ammissione al mercato, redatta secondo l'apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato 1) e corredata della documentazione indicata al successivo Articolo 13;
b) copia sottoscritta del "Contratto di adesione al mercato", redatto secondo l'apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato 2).

Articolo 13
Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato

13.1 La domanda di ammissione al mercato, sottoscritta dal soggetto interessato, è corredata di:

a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il soggetto che richiede l'ammissione al mercato o, nel caso che tale soggetto sia persona giuridica, il soggetto di cui al precedente Articolo 11, comma 11.3, non sia stato destinatario, in Italia, di provvedimenti comportanti la perdita dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, comma 11.2, lettera a), e non sia stato destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale;
b) qualora la domanda di ammissione sia sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale.

13.2 Nei casi in cui la documentazione indicata al precedente comma 13.1, sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla, presentando una dichiarazione contenente l'indicazione di tale circostanza, la data di invio al GME della documentazione medesima, nonché la conferma dell'attualità dei contenuti della stessa.

Articolo 14
Procedura di ammissione

14.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, nonché la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l'ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.

14.2 Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, comma 11.1, il GME può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione.

14.3 Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore e vengono indicati i mercati, elettrico e/o dei certificati verdi, nei quali il soggetto interessato è ammesso ad operare.

14.4 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato, secondo le modalità definite nelle DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 14.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.

Articolo 15
Ammissione al mercato di Terna, del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. e dell'Acquirente Unico

15.1 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 14, la qualifica di operatore è attribuita di diritto al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., a Terna ed all'Acquirente Unico.

15.2 Con apposite convenzioni tra Terna ed il GME, tra il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. ed il GME, e tra l'Acquirente Unico ed il GME possono essere previste specifiche modalità di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla partecipazione al ME, rispettivamente di Terna, del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. e dell'Acquirente Unico, alternative a quelle di cui al successivo Articolo 79, aventi la stessa efficacia delle garanzie ivi previste.

Articolo 16
Elenco degli operatori ammessi al mercato

16.1 Gli operatori ammessi al mercato secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 14 e Articolo 15 sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori ammessi al mercato", formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

16.2 Per ciascun operatore, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato contiene:
a) codice di identificazione dell'operatore;
b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, numero di telefacsimile, indirizzo e-mail, soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativo recapito;

c) mercati sui quali l'operatore è ammesso ad operare: mercato elettrico e/o mercato dei certificati verdi;
d) stato dell'operatore: ammesso, attivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente, escluso;
e) codice di identificazione dei punti di offerta a cui l'operatore ha titolo a riferire offerte;
f) codice di identificazione dei conti energia sui quali l'operatore ha titolo a registrare proposte e transazioni di acquisto e vendita di contratti a termine, secondo quanto definito nel Regolamento PCE;
g) coordinate bancarie dell'operatore;
h) ammontare delle garanzie finanziarie prestate a favore del GME;
i) codice del conto su cui il GSE registra il numero dei certificati verdi in possesso dell'operatore;
j) regime fiscale dell'operatore.

16.3 Il GME pubblica, relativamente agli operatori, i seguenti dati ed informazioni: cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; luogo di residenza ovvero sede legale; mercati sui quali l'operatore è ammesso ad operare.

16.4 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 17
Dati e informazioni per la partecipazione al mercato

17.1 Ai fini della presentazione di offerte sul mercato ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettere g), i) e j).

17.2 L'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera h), avviene a seguito delle comunicazioni di cui ai successivi Articolo 79, commi 79.2, 79.8 e 79.11 e Articolo 80, commi 80.5 e 80.9.

17.3 Ai fini della presentazione di offerte sul MPE ciascun operatore può richiedere l'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera e), allegando una dichiarazione, resa dall'utente del dispacciamento del punto di offerta, attestante che l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relativamente a detto punto di offerta.

17.4 La dichiarazione di cui al comma 17.3 può essere resa anche da un operatore autorizzato a presentare offerte presso il punto di offerta, che sia stato altresì delegato, dal rispettivo utente del dispacciamento, ad autorizzare altro operatore a presentare offerte per il medesimo punto. In tale caso, la dichiarazione deve essere corredata da copia della delega.

17.5 Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi 17.3 e 17.4 riportano, almeno, l'indicazione di:
a) codice di identificazione del punto di offerta oggetto della richiesta di inserimento;
b) data a partire dalla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta;
c) data fino alla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta.

17.6 Qualora uno o entrambi i termini di cui al comma 17.5, lettere b) e c), siano successivamente modificati, l'operatore richiedente presenta al GME una dichiarazione contenente i nuovi termini. Tale dichiarazione riporta l'indicazione di:
a) codice di identificazione del punto di offerta oggetto della modifica;
b) nuova data a partire dalla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta, e/o
c) nuova data fino alla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta; ovvero
d) data a partire dalla quale l'operatore richiedente non ha più titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta.

17.7 Qualora le modifiche di cui al comma 17.6 siano comunicate al GME dall'utente del dispacciamento o dall'operatore delegato ai sensi del comma 17.4, il GME dà seguito alla comunicazione anche in assenza della dichiarazione dell'operatore richiedente.

17.8 Successivamente alla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 17.1, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato viene aggiornato dal GME. Tale modifica produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME. Per le richieste di cui ai precedenti commi 17.3, 17.4, 17.6 e la comunicazione di cui al comma 17.7, gli effetti si producono entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle stesse e comunque non prima della data di cui ai precedenti commi 17.5, lettera b) e 17.6, lettera b).

17.9 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera j), l'operatore allega una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo quanto previsto nelle DTF.

Articolo 18
Verifiche

18.1 Il GME verifica il rispetto della Disciplina e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento del mercato secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sul mercato, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.

18.2 Il GME si riserva la facoltà di verificare, con cadenza almeno biennale, il mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato. A tal fine, può richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella già presentata.

Articolo 19
Obblighi di comunicazione

19.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la modifica dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettere b), g), h), i) e j), dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

19.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 19.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 20
Esclusione su richiesta dal mercato

20.1 Ai fini dell'esclusione dal mercato, gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.

20.2 L'esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data successiva tra le seguenti:
a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 20.1;
b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 20.1.

20.3 Qualora alla data individuata ai sensi del precedente comma 20.2, l'operatore presenti sul MTE posizioni contrattuali aperte, la data di esclusione decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operatore avrà effettuato la chiusura delle suddette posizioni.

20.4 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, l'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul mercato.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO (ME)

Articolo 21
Articolazione del mercato elettrico e periodo rilevante

21.1 Il ME si articola nel mercato elettrico a pronti (MPE) e nel Mercato elettrico a termine dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE).

21.2 Il MPE si articola in:

a) mercato del giorno prima dell'energia (MGP), avente per oggetto la contrattazione di energia, tramite offerte di vendita e di acquisto. Il MGP si svolge in un'unica sessione relativa al giorno successivo;
b) mercato infragiornaliero (MI), avente per oggetto la contrattazione, tramite offerte di vendita e di acquisto, delle variazioni di quantità di energia rispetto a quelle negoziate sul MGP. Il MI si svolge in più sessioni;
c) mercato del servizio di dispacciamento (MSD), avente per oggetto l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento. Il MSD si articola in MSD – ex ante e MB.

21.3 Il MTE ha per oggetto la contrattazione di forniture future di energia tramite offerte di vendita e di acquisto.

21.4 Il periodo rilevante per i mercati di cui al precedente comma 21.1 è pari all'ora fissa.

Articolo 22
Definitività delle contrattazioni

22.1 Le contrattazioni di energia concluse sul MPE sono considerate definitive e vincolanti anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite economiche nascenti sul MPE, a partire dal momento in cui le offerte in acquisito e in vendita risultino accettate nel sistema delle offerte ai sensi dei successivi Articolo 42 e Articolo 52.

22.2 Le contrattazioni a termine concluse sul MTE sono considerate definitive e vincolanti anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite economiche nascenti sul MTE, a partire dal momento in cui le offerte risultino abbinate nel sistema delle offerte ai sensi del successivo Articolo 67.
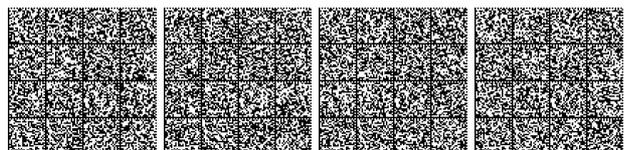
22.3 Le transazioni registrate ai fini della consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'Idex sono considerate definitive e vincolanti anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite economiche nascenti sul ME, a partire dal momento in cui le transazioni risultano registrate ai sensi del successivo Articolo 70*quater*.

CAPO I
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO A PRONTI (MPE)

Articolo 23
Zone geografiche e zone virtuali

23.1 Terna comunica al GME, che le pubblica sul proprio sito internet, le zone geografiche e le zone virtuali che caratterizzano il MPE.

23.1 bis In caso di *Market Coupling* Terna può comunicare al GME le zone virtuali rappresentative dei mercati dell'energia delle aree interconnesse, coinvolte nel meccanismo di *Market Coupling* stesso.

Articolo 24
Dati e informazioni sui punti di offerta

24.1 Il GME riceve da Terna i seguenti dati e informazioni, relativi a ciascun punto di offerta relativamente al quale possono essere presentate offerte sul MPE:
a) codice di identificazione del punto di offerta;
b) eventuali abilitazioni per la presentazione di offerte relative al punto di offerta sui mercati;
c) identità dell'utente del dispacciamento del punto di offerta;
d) ordine di priorità.

24.2 Ai fini della presentazione di offerte sul MPE, i dati e le informazioni di cui al precedente comma 24.1, producono effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento degli stessi.

Articolo 25
Ora solare e ora legale

25.1 Le modalità di definizione del periodo rilevante in occasione del passaggio dall'ora solare all'ora legale e dall'ora legale all'ora solare sono indicate nelle DTF.
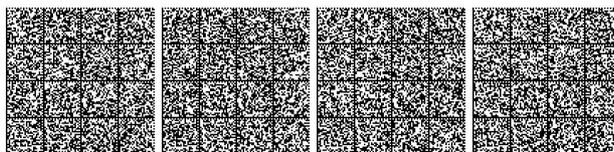
Articolo 26
Offerte di acquisto e vendita e punti di offerta

26.1 Sul MPE le quantità ed i relativi prezzi unitari si riferiscono ad energia elettrica.

26.2 Le quantità ed i prezzi unitari specificati nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori maggiori od uguali a zero. L'indicazione del prezzo per le offerte di acquisto presentate sul MGP e sul MI è facoltativa.

26.3 Le quantità di energia elettrica specificate nelle offerte di acquisto e di vendita sono riferite ai punti di offerta.

26.4 Le quantità di energia elettrica specificate nei programmi di immissione e di prelievo sono riferite ai punti di offerta.

26.5 [omissis]

26.6 Ciascuna offerta di vendita o di acquisto presentata su uno dei mercati che costituiscono il MPE deve essere coerente con le potenzialità di immissione o prelievo nel punto di offerta a cui l'offerta è riferita e deve corrispondere alla effettiva volontà di immettere o prelevare l'energia elettrica oggetto dell'offerta nel punto di offerta.

26.7 Le modalità di attribuzione delle perdite convenzionali alle quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita, come stabilito nella disciplina del dispacciamento, sono definite nelle DTF.

26.8 Più operatori possono presentare offerte riferite allo stesso punto di offerta sul MGP e sul MI.

Articolo 27
Modalità di presentazione delle offerte

27.1 Le offerte sul MGP e sul MI possono essere presentate mediante:
a) la compilazione degli appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME;
b) l'invio di un file, attraverso il sistema informatico del GME, nel formato definito nelle DTF.

27.1 bis Le offerte sul MSD possono essere presentate secondo le modalità di cui al precedente comma 27.1, lettera b).

27.2 La ricezione da parte del GME attraverso le modalità di cui al precedente comma 27.1, lettera a), in una seduta di uno dei mercati che costituiscono il MPE, di un'offerta valida di un operatore, riferita ad un punto di offerta, comporta la sostituzione con tale offerta di tutte le offerte presentate dallo stesso operatore, riferite allo stesso punto di offerta e allo stesso periodo rilevante precedentemente ricevute dal GME nel corso della medesima seduta del mercato, nonché, limitatamente al MGP, dell'eventuale offerta predefinita presentata dall'operatore per il punto di offerta. La presentazione di offerte

attraverso le modalità di cui al precedente comma 27.1, lettera b), consente la sostituzione o l'integrazione, secondo le modalità previste nelle DTF, delle offerte presentate dallo stesso operatore, riferite allo stesso punto di offerta e allo stesso periodo rilevante precedentemente ricevute dal GME nel corso della medesima seduta del mercato, nonché, limitatamente al MGP e al MSD, dell'eventuale offerta predefinita presentata dall'operatore per il punto di offerta.

27.3 Un'offerta valida può essere sostituita con una nuova offerta fino al termine della seduta del MPE. Ai fini della definizione dell'ordine di priorità, si fa riferimento all'orario di presentazione dell'ultima modifica pervenuta.

27.4 Un'offerta valida presentata da un operatore può essere revocata fino al termine della seduta del mercato per il quale l'offerta è stata presentata. La revoca di un'offerta predefinita ha valore anche per tutti i mercati le cui sedute sono ancora aperte.

Articolo 28
Contenuto minimo delle offerte

28.1 Le offerte sul MPE riportano almeno le seguenti indicazioni:
a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
b) il codice di identificazione del mercato e della seduta del mercato per cui l'offerta è presentata;
c) il codice di identificazione del punto di offerta a cui l'offerta è riferita;
d) il periodo rilevante a cui l'offerta si riferisce;
e) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
f) l'eventuale indicazione di offerta predefinita o bilanciata;
g) la quantità offerta;
h) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta.

28.2 Il numero massimo di offerte semplici che compongono un'offerta multipla è definito nelle DTF. Ai fini della determinazione dell'esito dei mercati ciascuna offerta multipla è considerata come un insieme di offerte semplici.

Articolo 29
Controllo di validità delle offerte

29.1 Entro il termine stabilito nelle DTF, il GME controlla la validità di ciascuna offerta ricevuta. Entro lo stesso termine, il GME comunica all'operatore interessato l'esito del controllo e i motivi dell'eventuale esito negativo.

29.2 Un'offerta ricevuta è considerata valida se soddisfa le seguenti condizioni:
a) l'operatore non è sospeso al momento della ricezione dell'offerta;
b) l'operatore ha titolo a presentare offerte riferite al punto di offerta;
c) l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 27, comma 27.1;
d) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 28, comma 28.1;
e) l'offerta è stata ricevuta entro i termini che definiscono la durata della seduta di mercato, indicati nelle DTF;
f) il punto di offerta risulta abilitato al mercato cui l'offerta si riferisce;
g) nel caso di offerte presentate sul MGP e sul MI, il prezzo specificato non eccede il valore limite determinato dal GME ai fini della valorizzazione delle offerte di acquisto presentate senza indicazione di prezzo;
h) nel caso di offerte presentate sul MSD, sono superati gli eventuali controlli previsti nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 30
Verifica della congruità tecnica delle offerte

30.1 Il GME procede alla verifica della congruità tecnica delle offerte valide al termine della seduta di mercato.

30.2 Un'offerta valida è congrua se soddisfa le seguenti condizioni:
a) l'operatore non è sospeso;
b) l'offerta è garantita ai sensi del successivo Articolo 81;
c) l'offerta rispetta i requisiti specificati per i singoli mercati e le singole tipologie di offerta di cui, rispettivamente, ai successivi Articolo 41 e Articolo 51;
d) nel caso di offerte presentate sul MSD, sono superati gli eventuali controlli previsti nella disciplina del dispacciamento.

30.3 Ai fini dell'applicazione dei requisiti specifici previsti ai successivi Articolo 41 e Articolo 51, il GME utilizza i margini a salire e a scendere comunicati per ciascun punto di offerta ai sensi dei successivi Articolo 40 e Articolo 50.

30.4 I margini relativi ai punti di offerta sono presentati secondo le stesse modalità di cui al precedente Articolo 27.

Articolo 31
Indisponibilità di elementi della rete elettrica

31.1 Gli operatori rimangono titolari dei diritti e sono tenuti all'adempimento delle obbligazioni assunte sul MPE anche nel caso di indisponibilità di elementi della rete elettrica dovuta a responsabilità del gestore o del titolare della medesima, al fatto del terzo, ad ordine di pubbliche autorità o nelle ipotesi di forza maggiore.

Articolo 32
Sospensione del MPE

32.1 Su richiesta di Terna, ricorrendo condizioni eccezionali individuate nella disciplina del dispacciamento, il GME dispone la sospensione del MPE.

32.2 In tutti i casi di sospensione del MPE, il GME ne dà informativa all'Autorità e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Articolo 33
Condizioni di emergenza

33.1 Si considerano condizioni di emergenza:
a) il caso in cui il GME non sia in grado di pubblicare, entro il termine previsto, le informazioni preliminari di cui al successivo Articolo 37, comma 37.1, lettere a), b) e c), o Articolo 47, comma 47.1, lettere a), b) e c);
b) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere offerte inviate dagli operatori, attraverso le modalità di cui al precedente Articolo 27, comma 27.1, a causa di disfunzioni nei propri sistemi di telecomunicazione;
c) il caso in cui il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione di mercato, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico del GME stesso;
d) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi ad una sessione di mercato, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso.

33.2 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 33.1, lettera b), il GME comunica agli operatori e a Terna, secondo modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza, nonché il nuovo termine di chiusura della seduta di mercato, fissato entro il termine ultimo definito nelle DTF. Qualora entro il nuovo termine per la chiusura della seduta del mercato persista la condizione di emergenza, il GME sospende il mercato e applica le disposizioni previste dalla disciplina del dispacciamento.

33.3 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente 33.1, lettere c) e d), il GME sospende le operazioni sul MPE e comunica a Terna e agli operatori, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza e applica le disposizioni previste dalla disciplina del dispacciamento.

33.4 Le modalità di comunicazione adottate dal GME qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 33.1, lettera a), sono definite nelle DTF.

Articolo 34
Assegnazione di coefficienti di priorità alle offerte predefinite

34.1 Ai fini della determinazione dell'ordine di priorità delle offerte, di cui al successivo Articolo 39, il coefficiente di priorità applicato alle offerte predefinite per la determinazione dell'esito del MGP, è determinato entro le ore 12,00 di ciascuna domenica per ciascun operatore e ciascun punto di offerta, attraverso un meccanismo casuale descritto nelle DTF. Tale coefficiente è valido per i successivi sette giorni di calendario.

SEZIONE I
MERCATO DEL GIORNO PRIMA DELL'ENERGIA (MGP)

Articolo 35
Oggetto del MGP

35.1 Nei contratti di acquisto e vendita di energia elettrica stipulati sul MGP, il GME è controparte degli operatori.

35.2 Sul MGP vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica relative ai periodi rilevanti del giorno di calendario successivo a quello in cui termina la seduta. Ai fini dell'immissione o del prelievo dell'energia elettrica oggetto delle offerte accettate si applica la normativa prevista nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 36
Termini di presentazione delle offerte

36.1 La seduta del MGP:
- a) si apre almeno nove giorni di calendario prima di quello a cui le offerte si riferiscono;
- b) si chiude il giorno di calendario precedente a quello a cui le offerte si riferiscono.

36.2 Gli orari di apertura e di chiusura della seduta del MGP sono definiti nelle DTF.

Articolo 37
Informazioni preliminari al mercato

37.1 Almeno 30 minuti prima della chiusura della seduta del MGP, il GME riceve da Terna e pubblica le seguenti informazioni:
- a) i limiti ammissibili dei transiti orari di energia tra le zone geografiche;
- b) i limiti ammissibili dei transiti orari di energia per ciascuna delle zone di interconnessione con l'estero;
- c) la massima capacità oraria di esportazione di energia dai poli di produzione limitati;
- d) la stima della domanda oraria di energia elettrica per zona geografica.

37.2 I dati contenuti nelle informazioni di cui al precedente comma 37.1 sono riferiti ai valori complessivi di sistema.

Articolo 38
Offerte di vendita e di acquisto

38.1 Sul MGP gli operatori possono presentare offerte semplici, multiple o predefinite.

38.2 Sul MGP gli operatori possono riferire offerte di vendita solo a punti di offerta in immissione o misti e offerte di acquisto solo a punti di offerta in prelievo o misti. Una stessa offerta multipla può specificare solo offerte di vendita o solo offerte di acquisto, ad eccezione di quelle riferite a punti di offerta misti, per le quali le offerte multiple possono specificare sia offerte di vendita che offerte di acquisto.

38.3 Le offerte di vendita esprimono la disponibilità a vendere una quantità di energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell'offerta stessa. Le offerte di acquisto esprimono la disponibilità ad acquistare una quantità di energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non superiore a quello eventualmente indicato nell'offerta stessa.

38.4 Ai fini della determinazione dell'esito del mercato ai sensi del successivo Articolo 42, le quantità oggetto delle offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.

38.5 Un'offerta di vendita sul MGP, qualora accettata, comporta l'impegno ad immettere in rete, in un dato periodo rilevante, i quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, valorizzati a prezzi non inferiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell'offerta stessa.

38.6 Un'offerta di acquisto sul MGP, qualora accettata, comporta l'impegno a prelevare dalla rete, in un dato periodo rilevante, i quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, valorizzati a prezzi non superiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell'offerta stessa.

Articolo 39
Ordine di priorità delle offerte

39.1 Le offerte di vendita vengono ordinate per prezzo non decrescente, a partire da quelle con prezzo più basso fino a quelle con prezzo più alto. Le offerte di acquisto vengono ordinate per prezzo non crescente, a partire da quelle senza indicazione di prezzo fino a quelle con prezzo più basso.

39.2 Nel caso di offerte di vendita e di acquisto aventi lo stesso prezzo, si applica l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 24, comma 24.1, lettera d).

39.3 A parità di priorità come risultante dall'applicazione dei precedenti commi 39.1 e 39.2:
a) le offerte predefinite hanno priorità inferiore rispetto alle offerte presentate durante la seduta di mercato;
b) tra le offerte presentate durante la seduta di mercato, l'ordine di priorità corrisponde all'ordine temporale di ricezione delle offerte;
c) tra le offerte predefinite, l'ordine di priorità è definito sulla base dei coefficienti di priorità di cui al precedente Articolo 34.

Articolo 40
Margini a salire e margini a scendere ai fini del MGP

40.1 Entro il termine di chiusura della seduta del MGP, il GME acquisisce dagli utenti del dispacciamento i valori dei margini a scendere ai fini del MGP relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e non abilitato al MSD. I valori dei margini a salire relativi a detti punti di offerta sono posti pari a zero.

40.2 Le quantità specificate nei margini possono assumere solo valori maggiori o uguali a zero.

40.3 Entro il termine di chiusura della seduta del MGP, il GME acquisisce da Terna i valori dei margini a salire ai fini del MGP relativi ad ogni punto di offerta in immissione, dei margini a scendere relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e abilitato al MSD ovvero appartenente ad una zona virtuale, nonché dei margini a salire e a scendere relativi ad ogni punto di offerta misto. I valori dei margini a scendere relativi ad ogni punto di offerta in immissione e dei margini a salire relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e abilitato al MSD ovvero appartenente ad una zona virtuale sono posti pari a zero.

40.4 Qualora l'utente del dispacciamento ovvero Terna non forniscano rispettivamente i dati di cui ai precedenti commi 40.1 e 40.3, il GME utilizza i valori dei margini a salire e a scendere, relativi al MGP, acquisiti più di recente.

40.5 Qualora l'utente del dispacciamento ovvero Terna non abbiano mai fornito rispettivamente i dati di cui ai precedenti commi 40.1 e 40.3, il GME assegna i valori dei margini a salire e a scendere relativi al MGP secondo quanto previsto nelle DTF.

Articolo 41
Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MGP

41.1 Ai fini di quanto previsto al precedente Articolo 30, comma 30.2, lettera c), si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.

41.2 Le offerte di vendita presentate sul MGP relativamente a punti di offerta in immissione o misti sono congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse

specificato è non superiore al margine a salire ai fini del MGP per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di vendita riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue.

41.3 Le offerte di acquisto presentate sul MGP relativamente a punti di offerta in prelievo o misti sono considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato è non superiore al margine a scendere ai fini del MGP per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di acquisto riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue.

41.4 Qualora un'offerta di vendita, ovvero di acquisto, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, non rispetti i requisiti di cui ai precedenti commi 41.2 e 41.3, essa è considerata congrua limitatamente ad una quantità di energia pari al margine a salire, ovvero a scendere, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di vendita, ovvero di acquisto, riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue.

Articolo 42
Esito del MGP e programmi orari preliminari di immissione o prelievo

42.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascun periodo rilevante per il quale sono accettate offerte sul MGP.

42.2 Il GME individua le offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione in modo tale che:

a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali e a condizione che l'ammontare di energia elettrica, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto accettate;
b) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona geografica o virtuale, salvo quanto previsto alla successiva lettera c), sia pari al minimo costo, determinato sulla base delle offerte di acquisto e di vendita congrue, del soddisfacimento di un incremento del prelievo di energia elettrica nella zona, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali;
c) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata relativamente ai punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone geografiche sia unico e in particolare sia pari alla media dei prezzi di cui alla precedente lettera b), ponderati per le quantità di energia specificate nelle offerte di acquisto riferite ai punti di offerta in prelievo appartenenti alle relative zone geografiche;

d) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta sia non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b);
e) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta sia non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera c) o, per le offerte relative ai punti di offerta misti o ai punti di offerta in prelievo localizzati in zone virtuali, al prezzo di cui alla precedente lettera b).

42.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 42.2, vengono considerate anche le quantità corrispondenti ai programmi di immissione e prelievo di cui è richiesta la registrazione sulla Piattaforma dei conti energia. Tali programmi, a cui si applicano le priorità stabilite nella disciplina del dispacciamento, sono considerati alla stregua di offerte di vendita e di acquisto aventi ad oggetto le quantità e i prezzi inviati al MGP ai sensi del Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a termine.

42.3 bis Ai fini di quanto previsto al precedente comma 42.2, nel caso di *Market Coupling* vengono considerate le offerte di acquisto e di vendita relative ai mercati dell'energia coinvolti nel *Market Coupling* stesso, nonché, limitatamente a tali offerte, le regole di determinazione degli esiti adottati sui corrispondenti mercati dell'energia.

42.4 Ai fini del precedente comma 42.2, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di energia elettrica specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo specificato nell'offerta stessa. Le quantità specificate nelle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo vengono convenzionalmente valorizzate ad un prezzo stabilito dal GME come definito nelle DTF, in maniera da garantire la massima priorità di prezzo delle offerte stesse.

42.5 Entro il termine definito nelle DTF, il GME individua le offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione secondo le modalità di cui al presente Articolo e definisce:
a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo;
b) i prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica determinati senza tenere conto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali;
c) i prezzi di valorizzazione delle offerte di vendita accettate in ciascuna zona di mercato e delle offerte di acquisto accettate.

42.6 Entro il termine di cui al precedente comma 42.5, il GME pubblica i seguenti dati ed informazioni:
a) i prezzi di cui al precedente comma 42.5, lettere b) e c);
b) per ciascuna zona geografica, le quantità complessive di energia elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
c) la curva di domanda e la curva di offerta relative a ciascuna zona di mercato;
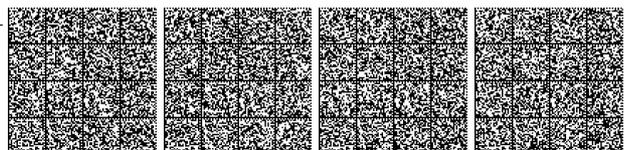
d) a mero titolo indicativo e non vincolante, nel caso di *Market Coupling* i prezzi e le quantità accettate sui mercati dell'energia coinvolti nel *Market Coupling*, nonché le relative curve di domanda e di offerta.

42.7 Entro il termine di cui al precedente comma 42.5, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul MGP, limitatamente a tali offerte:

a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo di cui al precedente comma 42.5, lettera a), relativi alle offerte presentate dall'operatore e accettate;
b) le offerte accettate, specificando l'ammontare di energia elettrica accettata;
c) le offerte respinte in quanto non congrue in esito alle verifiche di cui al precedente Articolo 30, comma 30.2, indicandone la motivazione;
d) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 71, comma 71.1, lettera a).

42.8 In esito al MGP, il GME comunica all'utente del dispacciamento di ciascun punto di offerta ed a Terna, il relativo programma orario preliminare cumulato di immissione o prelievo dell'unità comprensivo dei programmi dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte con riferimento allo stesso punto di offerta.

Articolo 43
Programmi inviati tramite la Piattaforma conti energia

43.1 Salvo quanto previsto ai successivi commi 43.2 e 43.3, il saldo fisico che si determina su ciascun conto energia, ai sensi del Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a termine, corrisponde a:

a) un acquisto da MGP da parte dell'operatore titolare del conto energia, qualora il saldo fisico sia minore di zero;
b) una vendita su MGP, da parte dell'operatore titolare del conto energia, qualora il saldo fisico sia maggiore di zero.

43.2 Al fine di poter attribuire un acquisto, ai sensi del precedente comma 43.1, lettera a), all'operatore titolare del conto che sia anche operatore del ME, tale acquisto deve essere verificato congruo ai sensi del successivo Articolo 81. Qualora l'acquisto non sia congruo, TERNA diviene controparte di tale acquisto nei confronti del GME.

43.3 Qualora si determini un saldo fisico diverso da zero su un conto energia il cui titolare non è anche un operatore del ME, Terna diviene controparte del GME per il relativo acquisto, ovvero per la relativa vendita, individuati ai sensi del precedente comma 43.1.

43.4 Le offerte accettate ai sensi dei precedenti commi 43.1, 43.2 e 43.3 sono valorizzate al prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c).

43.5 Alle offerte accettate ai sensi dei precedenti commi 43.1, 43.2 e 43.3 si applica il corrispettivo per MWh negoziato, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.

43.6 Le modalità ed i termini per la liquidazione, per la fatturazione delle partite economiche e per la regolazione dei pagamenti, relative alle offerte accettate ai sensi dei precedenti commi, sono definiti nelle DTF.

Articolo 44
Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MGP

44.1 Nel caso di separazione del MGP in due o più zone, il GME versa a Terna, se positivi, o da questa riceve, se negativi, i margini netti derivanti dalla differenza tra gli importi addebitati agli operatori acquirenti e gli importi accreditati agli operatori venditori.

SEZIONE II
MERCATO INFRAGIORNALIERO (MI)

Articolo 45
Oggetto del MI

45.1 Nei contratti di acquisto e vendita di energia elettrica stipulati sul MI, il GME è controparte degli operatori.

45.2 Sul MI vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica relative ai periodi rilevanti del giorno di calendario oggetto di negoziazione. Ai fini dell'immissione o del prelievo dell'energia elettrica oggetto delle offerte accettate si applica la normativa prevista nella disciplina del dispacciamento.

45.3 Il MI si articola in più sessioni definite nelle DTF.

Articolo 46
Termini di presentazione delle offerte

46.1 L'orario di apertura e di chiusura di ciascuna delle sedute del MI è definito nelle DTF.

Articolo 47
Informazioni preliminari al mercato

47.1 Prima della chiusura di ciascuna seduta del MI, il GME riceve da Terna e pubblica le seguenti informazioni:
a) i margini residui di scambio di energia rispetto ai limiti ammissibili dei transiti orari tra le zone geografiche risultanti alla chiusura del MGP, ovvero alla precedente sessione del MI;
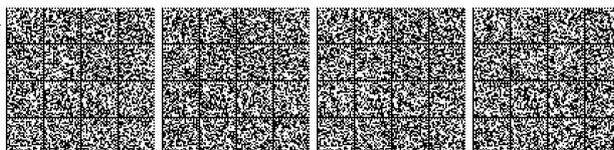
b) i margini residui di scambio di energia rispetto ai limiti ammissibili dei transiti orari per ciascuno dei punti di interconnessione con l'estero dopo la chiusura del MGP, ovvero alla precedente sessione del MI;
c) la capacità oraria residua di esportazione di energia dei poli di produzione limitati risultante alla chiusura del MGP, ovvero alla precedente sessione del MI.

47.2 I dati contenuti nelle informazioni di cui al precedente comma 47.1 sono riferiti ai valori complessivi di sistema.

Articolo 48
Offerte di vendita e di acquisto

48.1 In ciascuna seduta del MI gli operatori possono presentare offerte semplici, multiple e bilanciate.

48.2 In ciascuna seduta del MI gli operatori possono riferire offerte di vendita e di acquisto sia a punti di offerta in immissione sia a punti di offerta in prelievo che a punti di offerta misti. Una stessa offerta multipla può specificare sia offerte di acquisto che offerte di vendita.

48.3 Ai fini della determinazione dell'esito del mercato ai sensi del successivo Articolo 52, le offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.

48.4 Le offerte di vendita esprimono la disponibilità a vendere o a rivendere una quantità di energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell'offerta stessa.

48.5 Le offerte di acquisto esprimono la disponibilità ad acquistare o a riacquistare una quantità di energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non superiore a quello eventualmente indicato nell'offerta stessa.

48.6 Un'offerta di vendita sul MI, qualora accettata, comporta l'impegno ad aumentare l'immissione di energia elettrica in rete o a ridurre il prelievo di energia elettrica dalla rete in un punto di offerta, in un dato periodo rilevante, per i quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, rispetto a quelli definiti nei programmi preliminari di immissione o prelievo, come modificati nelle precedenti sessioni del MI, valorizzati a prezzi non inferiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell'offerta stessa.

48.7 Un'offerta di acquisto sul MI, qualora accettata, comporta l'impegno a ridurre l'immissione di energia elettrica in rete o ad aumentare il prelievo di energia elettrica dalla rete in un punto di offerta, in un dato periodo rilevante, per i quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, rispetto a quelli definiti nei programmi preliminari di immissione o prelievo, come modificati nelle precedenti sessioni del MI, valorizzati a prezzi non superiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell'offerta stessa.

Articolo 49
Ordine di priorità delle offerte

49.1 A parità di prezzo, hanno priorità le offerte indicate dagli operatori come offerte bilanciate.

49.2 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 49.1, in presenza di più offerte di vendita o di acquisto caratterizzate da uno stesso prezzo, le offerte vengono ordinate secondo lo stesso ordine di priorità di cui al precedente Articolo 39, comma 39.2.

Articolo 50
Margini a salire e margini a scendere ai fini del MI

50.1 Entro la chiusura di ciascuna seduta del MI, il GME acquisisce dagli utenti del dispacciamento i dati concernenti i margini a scendere ai fini della corrispondente sessione del MI, relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e non abilitato al MSD.

50.2 Qualora l'utente del dispacciamento non fornisca i dati di cui al precedente comma 50.1, il GME determina i valori dei margini a scendere relativi a ciascuna sessione del MI secondo i criteri definiti nelle DTF.

50.3 Salvo quanto previsto al precedente comma 50.1, entro la chiusura di ciascuna seduta del MI, il GME acquisisce da Terna i dati concernenti i margini a salire e a scendere ai fini della corrispondente sessione del MI, relativi ad ogni punto di offerta.

50.4 Qualora Terna non fornisca i dati di cui al precedente comma 50.3, il GME determina i valori dei margini a salire e a scendere relativi al MI secondo i criteri definiti nelle DTF.

Articolo 51
Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MI

51.1 Ai fini di quanto previsto al precedente Articolo 30, comma 30.2, lettera c), per ciascuna sessione del MI, si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.
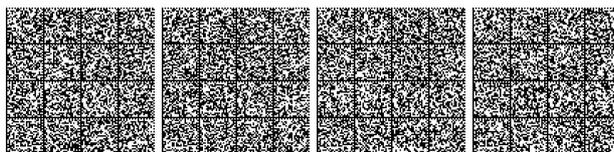
51.2 Le offerte di vendita presentate in ciascuna sessione del MI, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, sono considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato è non superiore al margine a salire ai fini della corrispondente sessione del MI, per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati, nel corso della medesima seduta, nelle altre offerte di vendita riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue.

51.3 Le offerte di acquisto presentate in ciascuna seduta del MI, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, sono considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato è non superiore al margine a scendere ai fini della corrispondente sessione del MI, per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati, nel corso della medesima seduta, nelle altre offerte di acquisto riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore nell'ordine di merito e già verificate congrue.

51.4 In ogni seduta del MI, ciascun insieme di offerte bilanciate, identificato attraverso il medesimo codice alfanumerico scelto dagli operatori, è considerato congruo se:

a) le singole offerte soddisfano i requisiti di cui ai precedenti commi 51.2 e 51.3;
b) le singole offerte sono riferite al medesimo periodo rilevante e alla medesima zona geografica o virtuale;
c) la somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle offerte di vendita è uguale alla somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle offerte di acquisto, tenuto conto delle perdite convenzionali attribuite ai sensi dell'Articolo 26, comma 26.7, nonché di un margine di tolleranza specificato nelle DTF.

51.5 Qualora una o più offerte dell'insieme di offerte bilanciate risulti non congrua, la non congruità si estende all'insieme di offerte bilanciate.

51.6 In ogni seduta del MI, qualora un'offerta di vendita, ovvero di acquisto, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, non rispetti i requisiti di cui ai precedenti commi 51.2 e 51.3, essa è considerata congrua limitatamente ad una quantità di energia pari al margine a salire, ovvero a scendere, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di vendita, ovvero di acquisto, riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue, nell'ambito della medesima sessione.
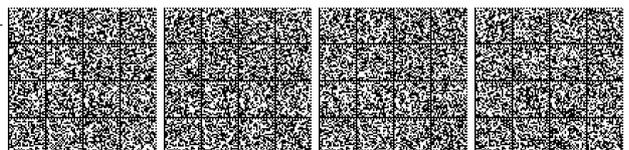
Articolo 52
Esito del MI e programmi orari aggiornati di immissione o prelievo

52.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascun periodo rilevante per il quale sono accettate offerte sul MI.

52.2 In ciascuna sessione del MI, il GME individua le offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione in modo tale che:
a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali e a condizione che l'ammontare di energia elettrica, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto accettate;
b) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona geografica o virtuale sia pari al minimo costo, determinato sulla base delle offerte di acquisto e di vendita congrue, del soddisfacimento di un incremento del prelievo di energia elettrica nella zona, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali;
c) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta sia non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b);
d) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta sia non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera b).

52.3 Ai fini del precedente comma 52.2, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di energia elettrica specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo specificato nell'offerta stessa. Le quantità specificate nelle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo vengono valorizzate ad un prezzo convenzionale stabilito dal GME in maniera da garantire la massima priorità di prezzo delle offerte stesse.

52.4 Per ogni offerta di acquisto accettata sul MI riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta è tenuto a pagare, se negativo, o a ricevere, se positivo, pari al prodotto tra la quantità accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera b) e il prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c).

52.5 Per ogni offerta di vendita accettata sul MI riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta è tenuto a pagare, se positivo, o a ricevere, se negativo, pari al prodotto tra la quantità accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera b) e il prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c).

52.6 I programmi orari preliminari di immissione o prelievo, come modificati dalle offerte accettate in esito al MI, costituiscono i programmi orari aggiornati di immissione o prelievo per ciascun punto di offerta e per ciascun operatore.

Articolo 53
Comunicazione dei programmi orari aggiornati di immissione o prelievo

53.1 Per ciascuna sessione del MI, in esito alla determinazione dei programmi orari aggiornati di immissione o prelievo, il GME pubblica i seguenti dati ed informazioni:
a) i prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica determinati senza tenere conto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali;
b) i prezzi di valorizzazione delle offerte accettate in ciascuna zona di mercato;
c) per ciascuna zona geografica, le quantità complessive di energia elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
d) la curva di domanda e la curva di offerta relative a ciascuna zona di mercato.

53.2 Per ciascuna sessione del MI, in esito alla determinazione dei programmi orari aggiornati di immissione o prelievo, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul MI, limitatamente a tali offerte:
a) le offerte accettate, specificando l'ammontare di energia elettrica accettata;
b) i programmi orari aggiornati di immissione o prelievo di cui al precedente Articolo 52, comma 52.6, relativi alle offerte presentate dall'operatore e accettate;
c) le offerte respinte in quanto non congrue in esito alle verifiche di cui al precedente Articolo 30, indicandone la motivazione;
d) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 71, comma 71.1, lettera b).

53.3 In esito a ciascuna sessione del MI, il GME comunica all'utente del dispacciamento di ciascun punto di offerta ed a Terna il programma orario aggiornato cumulato di immissione o prelievo del punto di offerta.

Articolo 54
Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MI

54.1 Nel caso di separazione del MI in due o più zone, il GME versa a Terna i margini netti derivanti dalla differenza tra gli importi addebitati agli operatori acquirenti e gli importi accreditati agli operatori venditori.

Articolo 55
Valorizzazione dei corrispettivi di non arbitraggio sul MI

55.1 Il GME versa a Terna, se positivi, o da questa riceve, se negativi, i margini netti derivanti dalla differenza tra gli importi addebitati e gli importi accreditati agli operatori ai sensi del precedente Articolo 52, commi 52.4 e 52.5.

SEZIONE III
MERCATO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (MSD)

Articolo 56
Oggetto del MSD

56.1 Sul MSD Terna stipula i contratti di acquisto e vendita ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento.

56.1 bis Il MSD si articola in MSD ex - ante e MB, i quali possono svolgersi in più sessioni, secondo quanto previsto nella disciplina del dispacciamento.

56.2 Sul MSD ex – ante e sul MB vengono presentate e selezionate offerte di acquisto e di vendita secondo i criteri definiti dalla disciplina del dispacciamento. Ai fini dell'immissione o del prelievo dell'energia elettrica in esito all'accettazione delle offerte si applica la normativa prevista nella disciplina del dispacciamento.

56.3 Sul MSD il periodo rilevante è definito nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 57
Termini per la presentazione delle offerte

57.1 Gli orari delle attività relative alle sessioni del MSD ex - ante e del MB sono definiti nelle DTF in conformità a quanto previsto nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 58
Offerte di vendita e di acquisto

58.1 Sul MSD le offerte possono essere riferite solo a punti di offerta abilitati e possono essere presentate solo dai rispettivi utenti del dispacciamento.

58.2 Sul MSD ex-ante devono essere presentate offerte predefinite, secondo le modalità stabilite nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 59
Esito del MSD

59.1 Il GME comunica a Terna le offerte ricevute sul MSD per ciascun punto di offerta e per ciascun periodo rilevante.

59.2 Terna comunica al GME le offerte accettate, nonché ogni altra eventuale informazione prevista nella disciplina del dispacciamento.

59.3 Per ogni offerta di acquisto accettata sul MSD riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta è tenuto a pagare, se negativo, o a ricevere, se positivo, pari al prodotto tra la quantità accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera b) e il prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c).

59.4 Per ogni offerta di vendita accettata sul MSD riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta è tenuto a pagare, se positivo, o a ricevere, se negativo, pari al prodotto tra la quantità accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera b) e il prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c).

Articolo 60
Pubblicazioni e comunicazioni agli operatori

60.1 In esito al MSD, per ciascuna zona geografica e per ciascuna ora, il GME pubblica, almeno, i seguenti dati e informazioni:
a) le quantità complessive oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
b) il valore medio orario dei prezzi delle offerte di acquisto e di vendita accettate, nonché il prezzo dell'offerta di acquisto a prezzo più basso e il prezzo dell'offerta di vendita a prezzo più alto accettate.

60.2 In esito al MSD, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul MSD, limitatamente a tali offerte:
a) le offerte accettate, specificando, almeno, l'ammontare della quantità accettata;
b) i programmi orari finali di immissione o prelievo;
c) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 71, comma 71.1, lettera c).

60.3 In esito al MSD, il GME comunica all'utente del dispacciamento di ciascun punto di offerta abilitato il programma orario finale cumulato di immissione o prelievo dell'unità.

60.4 Il GME comunica a ciascun operatore ogni altra informazione prevista nella disciplina del dispacciamento.

CAPO II
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO A TERMINE (MTE)

Articolo 61
Oggetto del MTE

61.1 Sul MTE gli operatori acquistano e vendono contratti a termine sull'energia elettrica con obbligo di consegna.

61.2 Il GME è controparte degli operatori per le transazioni concluse sul MTE.

61.3 Il GME, in qualità di operatore di mercato qualificato, ai sensi dell'Allegato A alla Delibera dell'AEEG n. 111/06 e ss.mm.ii., è titolare di un conto energia sulla PCE attraverso il quale registra sulla PCE la posizione netta in consegna, corrispondente alle transazioni in acquisto e in vendita concluse dall'operatore sul MTE, secondo le modalità definite nel presente Capo.

Articolo 62
Tipologie di contratti negoziabili

62.1 Le tipologie di contratti negoziabili sono:
a) Baseload, il cui sottostante è l'energia elettrica da consegnare in tutti i periodi rilevanti dei giorni appartenenti al periodo di consegna;
b) Peak Load, il cui sottostante è l'energia elettrica da consegnare nei periodi rilevanti dal nono al ventesimo dei giorni appartenenti al periodo di consegna, esclusi il sabato e la domenica.

62.2 Sono negoziabili contratti con periodo di consegna pari al mese di calendario, al trimestre e all'anno.

62.3 La durata del periodo di negoziazione di ciascun contratto di cui al precedente comma è definita nelle DTF.

62.4 Il GME pubblica con congruo anticipo il calendario con l'elenco delle tipologie di contratti che saranno oggetto di negoziazione e dei relativi periodi di negoziazione e di consegna.

62.5 La quantità di energia sottostante ciascun contratto è fissata dal GME in misura pari a 1 MW moltiplicato per i periodi rilevanti sottostanti il contratto medesimo.

Articolo 63
Sessioni di mercato

63.1 Il GME pubblica sul proprio sito internet il calendario dei giorni e gli orari in cui si svolgono le sessioni del mercato. Il GME può modificare tali orari, anche in relazione a specifiche tipologie di contratti, al fine di garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni, dandone tempestiva comunicazione agli operatori.

63.2 Il GME si riserva la facoltà di chiudere o sospendere le sessioni di mercato, dandone comunicazione agli operatori.

Articolo 64
Modalità di conclusione dei contratti

64.1 La contrattazione sul mercato avviene attraverso la negoziazione continua.

64.2 Il GME organizza un book di negoziazione per ciascuna tipologia di contratto e per ciascun periodo di consegna.

64.3 La quantità minima negoziabile è pari a n. 1 (uno) contratto come definito al precedente Articolo 62, comma 62.5.

Articolo 65
Le offerte di negoziazione

65.1 Le offerte di negoziazione devono essere presentate secondo le modalità definite nelle DTF e contengono almeno le seguenti informazioni:
a) tipologia e periodo di consegna del contratto;
b) numero dei contratti;
c) tipo di operazione (acquisto o vendita);
d) prezzo;

65.2 Gli operatori possono altresì presentare offerte senza limite di prezzo.

65.3 Gli operatori non possono presentare:
a) offerte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo;
b) offerte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo nel caso in cui nel book di negoziazione non siano presenti offerte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.

65.4 In ciascun book di negoziazione le offerte sono ordinate, sulla base del prezzo, in ordine decrescente per le offerte di acquisto e in ordine crescente per le offerte di vendita. A parità di prezzo vale la priorità temporale di immissione dell'offerta. Le offerte senza limite di prezzo hanno priorità massima di prezzo.

65.5 Durante la sessione di mercato, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte non ancora abbinate. Le offerte modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita.

65.6 Le offerte sono esposte sul book senza indicazione dell'operatore proponente, assicurandone l'anonimato.

Articolo 66
Controlli di validità e congruità nel periodo di negoziazione

66.1 Una offerta in acquisto e in vendita è ritenuta valida e congrua se rispetta le seguenti condizioni:
a) l'operatore abbia titolo a registrare transazioni sulla PCE sui conti energia nella propria disponibilità;
b) l'operatore non è sospeso dal ME e dalla PCE;
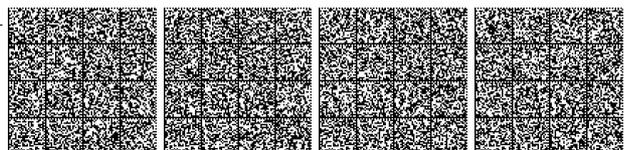
c) il limite di prezzo e le quantità indicate nella offerta rientrano nei limiti individuati nelle DTF. Il GME può modificare tali limiti a garanzia del regolare svolgimento delle negoziazioni, dandone tempestiva comunicazione agli operatori;

d) è garantita ai sensi del successivo Articolo 81.

66.2 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 66.1, lettera d), qualora una offerta venga presentata senza indicazione di prezzo, il prezzo dell'offerta si considera uguale a quello delle migliori proposte di segno opposto presenti sul book fino a capienza dell'offerta stessa.

66.3 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e congruità delle offerte di negoziazione di cui al precedente comma 66.1. e:

a) in caso di esito negativo respinge l'immissione delle offerte nel book di negoziazione indicandone i motivi;

b) in caso di esito positivo le offerte entrano nel book di negoziazione.

Articolo 67
Negoziazione continua

67.1 Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene mediante abbinamento automatico di offerte, già verificate congrue, aventi segno contrario, presenti sul book e ordinate secondo i criteri di priorità di cui al precedente Articolo 65, comma 65.4.

67.2 L'immissione di una offerta di acquisto con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.

67.3 L'immissione di una offerta di vendita con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale rispetto a quello dell' offerta inserita.

67.4 L'immissione di una offerta senza limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza della stessa con una o più offerte di segno contrario presenti sul book al momento dell'immissione della offerta.

67.5 L'esecuzione parziale di una offerta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo e la priorità temporale della offerta originaria. L'esecuzione parziale di una offerta senza limite di prezzo dà luogo alla cancellazione della offerta limitatamente alla quantità ineseguita.

67.6 Offerte di negoziazione di segno opposto non sono abbinate qualora siano presentate dallo stesso operatore.

67.7 Per ogni contratto concluso ai sensi dei precedenti commi 67.2 e 67.3, il prezzo è quello della offerta avente priorità temporale.

67.8 Il GME può consentire a ciascun operatore di registrare sul mercato contratti a termine conclusi al di fuori del mercato, attraverso le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF.

67.9 Le offerte di cui al precedente comma 67.8 sono valide se rispettano tutti i requisiti di cui al precedente Articolo 66, nonché gli ulteriori controlli eventualmente definiti nelle DTF.

67.10 Al termine della fase di negoziazione continua il GME può determinare un prezzo di riferimento, nonché un prezzo di chiusura secondo le modalità definite nelle DTF.

67.11 Le offerte non abbinate vengono cancellate dal book di negoziazione al termine della sessione di mercato, salvo diversa indicazione da parte dell'operatore.

Articolo 68
Cascata

68.1 I contratti a termine aventi durata superiore al mese, al termine del relativo periodo di negoziazione, vengono regolati attraverso il meccanismo della cascata secondo i termini e le modalità indicate nelle DTF.

68.2 Il meccanismo della cascata non si applica ai contratti mensili, la cui regolazione avviene ai sensi del successivo Articolo 69.

Articolo 69
Registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE

69.1 Al termine dell'ultima sessione di negoziazione dei contratti mensili, il GME determina, per ciascun operatore, la posizione netta in consegna, per tutte le ore del mese comprese nel periodo di consegna di tali contratti.

69.2 Per ciascuna ora, la posizione netta in consegna è data dalla somma della transazioni, in acquisto e in vendita, concluse sul MTE.

69.3 Ai fini del calcolo della posizione netta in consegna, le transazioni in acquisto sono considerate aventi segno negativo e le transazioni in vendita aventi segno positivo.

69.4 La posizione netta in consegna, per ciascuna ora appartenente al mese oggetto di consegna, viene registrata dal GME sulla PCE, secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF.

69.5 La registrazione della posizione netta in consegna è ammessa qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'operatore non è sospeso dal ME e dalla PCE;

b) è garantita ai sensi del successivo Articolo 81;

c) l'operatore abbia titolo a registrare transazioni sulla PCE sui conti energia nella propria disponibilità;

d) soddisfa le verifiche di congruità previste all'Articolo 35 del Regolamento della PCE.

69.6 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e congruità di cui al precedente comma 69.5 e:

a) in caso di esito negativo, respinge la registrazione della posizione netta in consegna, indicandone i motivi ed attivando la procedura di cui al successivo comma 69.7, nonché quella di inadempimento di cui al successivo Titolo V, Capo III;

b) in caso di esito positivo, consente la registrazione della posizione netta in consegna, determinando la registrazione sulla PCE di corrispondenti transazioni sui conti energia indicati dall'operatore aventi come controparte il GME.

69.7 Nel caso di mancata registrazione, parziale ovvero totale, della posizione netta in consegna sulla PCE, il GME, al termine del periodo di consegna, attribuisce all'operatore una transazione di segno opposto sul MTE avente:

a) quantità pari all'energia che non è stata registrata sulla PCE;

b) prezzo pari alla media dei PUN delle ore appartenenti al mese oggetto di consegna, ponderata per le quantità orarie che non sono state registrate sulla PCE.

69.8 La registrazione delle transazioni sulla PCE ai sensi del presente Articolo determina, in capo agli operatori titolari dei conti energia, nonché agli utenti del dispacciamento dei punti di offerta sottesi ai conti energia, i diritti e gli obblighi di cui al Regolamento della PCE.

Articolo 70
Informazioni ed esiti

70.1 Il GME, per ciascuna sessione di contrattazione, pubblica per ciascun contratto almeno i seguenti dati e informazioni:
a) prezzo minimo e massimo;
b) prezzo di riferimento della sessione;
c) volume scambiato nella sessione;

CAPO III
PIATTAFORMA PER LA CONSEGNA FISICA DEI CONTRATTI FINANZIARI CONCLUSI SULL'IDEX

SEZIONE I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 70 bis
Ambito oggettivo di applicazione

70bis.1 Le disposizioni contenute nel presente Capo disciplinano le modalità ed i termini di esecuzione dei contratti finanziari derivati sull'energia elettrica conclusi sull'IDEX relativamente ai quali l'operatore, al termine del periodo di negoziazione, abbia richiesto di esercitare l'opzione di consegna fisica sul ME dell'energia elettrica sottostante il contratto stesso.

70bis.2 La consegna fisica sul ME è consentita esclusivamente con riferimento ai contratti finanziari derivati aventi periodo di consegna mensile, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità di esercizio dell'opzione di consegna fisica stabilite nel Regolamento di CC&G e nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, in conformità con la presente Disciplina.
La richiesta di esercizio dell'opzione di consegna è effettuata sull'IDEX e successivamente notificata al GME, per il tramite di IDEX, secondo quanto convenuto da Borsa Italiana, CC&G e GME.

70bis.3 Alla consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX si applicano, ove compatibili e per quanto non in contrasto con il presente Capo, le restanti disposizioni di cui alla presente Disciplina.

Articolo 70 ter
Ambito soggettivo di applicazione

70ter.1 Possono richiedere la consegna fisica sul ME gli operatori del ME che dispongano di un conto energia sulla PCE.

SEZIONE II
CONDIZIONI E MODALITA' DI CONSEGNA FISICA

Articolo 70 quater
Esecuzione della consegna fisica

70quater.1 La consegna fisica dell'energia elettrica sottostante i contratti relativamente ai quali l'operatore abbia esercitato l'opzione avviene mediante la registrazione di una transazione, avente segno corrispondente ai contratti consegnati, sui conti energia della PCE nella disponibilità dello stesso operatore, secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF.

70quater.2 La transazione di cui al precedente comma 70quater.1 ha per oggetto una quantità di energia elettrica corrispondente, in ciascuna delle ore ricomprese nel periodo di consegna, al saldo netto del numero di contratti finanziari derivati sull'energia elettrica conclusi in acquisto e/o in vendita sull'IDEX per i quali l'operatore abbia richiesto di esercitare l'opzione di consegna fisica.

70quater.3 La registrazione della transazione ai fini della consegna avviene al prezzo di regolamento dei contratti finanziari derivati, aventi periodo di consegna mensile, individuato da CC&G e comunicato al GME, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

70quater.4 Il GME è controparte degli operatori per gli acquisti e le vendite, valorizzati ai sensi del precedente comma 70quater.3, corrispondenti alle transazioni registrate sul ME ai fini della consegna.

Articolo 70 quinquies
Controlli di validità e congruità

70quinquies.1 La registrazione di una transazione ai fini della consegna, di cui al precedente Articolo 70 *quater*, è ammessa qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) l'operatore non è sospeso dal ME e dalla PCE;
b) è garantita ai sensi del successivo Articolo 81;
c) l'operatore abbia titolo a registrare transazioni sulla PCE sui conti energia nella propria disponibilità;
d) soddisfa le verifiche di congruità previste all'Articolo 35 del Regolamento PCE.

70quinquies.2 Nel caso in cui le verifiche di cui al precedente comma 70quinquies.1 diano esito negativo, il GME non consente la registrazione della transazione.

70quinquies.3 La registrazione di una transazione ai sensi del presente Capo determina, in capo agli operatori titolari dei conti energia, nonché agli utenti del dispacciamento dei punti di offerta sottesi ai conti energia, i diritti e gli obblighi di cui al Regolamento PCE.

70quinquies.4 Il GME si riserva la facoltà di limitare l'accettazione delle richieste di esercizio dell'opzione di consegna qualora ciò non risulti compatibile con le risorse finanziarie allo stesso disponibili, definendo, quindi, per ciascun mese, un limite massimo al saldo netto tra le transazioni in acquisto e in vendita che possono essere registrate ai sensi del presente Articolo, secondo le modalità stabilite nelle DTF.

70quinquies.5 Non sono ammesse contestazioni, di cui al successivo Titolo VII, nonché di cui al Titolo VI del Regolamento PCE, relativamente alla registrazione delle transazioni effettuate ai sensi del presente Capo.

TITOLO IV
LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME

CAPO I
LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME

Articolo 71
Liquidazione delle offerte accettate

71.1 Al termine di ciascuna sessione dei mercati di cui si compone il ME, il GME valorizza le partite economiche relative a ciascuna offerta accettata. In particolare, il GME valorizza:
a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo risultanti dal MGP;
b) le modifiche ai programmi orari preliminari di immissione o prelievo risultanti dal MI;
c) le offerte accettate sul MSD di cui al precedente Articolo 59, comma 59.2.
d) le offerte accettate sul MTE di cui al precedente Articolo 67.

71.2 Al termine di ciascuna sessione sul MPE il GME determina, per ogni periodo rilevante, separatamente per l'insieme dei punti di offerta nella disponibilità dell'operatore:
a) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MI;
b) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MSD;
c) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MI;
d) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le offerte accettate sul MSD.

71.3 Al termine di ciascuna sessione del MTE il GME valorizza e comunica a ciascun operatore, le seguenti partite economiche, maggiorate dell'IVA ove applicabile:
a) gli acquisti conclusi ai sensi del precedente Articolo 67;
b) le vendite concluse ai sensi del precedente Articolo 67;
c) gli acquisti conclusi dal GME ai sensi del successivo Articolo 93;
d) le vendite concluse dal GME ai sensi del successivo Articolo 93.

71.4 Al termine di ciascun periodo di fatturazione il GME valorizza e comunica a ciascun operatore gli acquisti e le vendite che allo stesso vengono attribuiti dal GME stesso ai sensi del successivo Articolo 93.

71.4bis Al termine di ciascuna sessione per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX di cui al precedente Titolo III, Capo III, il GME valorizza e comunica, a ciascun operatore che abbia esercitato l'opzione di consegna fisica relativamente ai contratti finanziari derivati sull'energia

elettrica conclusi sull'IDEX, le seguenti partite economiche, maggiorate dell'IVA ove applicabile:

a) Il controvalore delle transazioni in acquisto registrate ai sensi del precedente Titolo III, Capo III;
b) Il controvalore delle transazioni in vendita registrate ai sensi del precedente Titolo III, Capo III;

Articolo 72
Liquidazione giornaliera sul MPE

72.1 Per ogni giorno, sulla base delle valorizzazioni e delle somme di cui al precedente Articolo 71, maggiorate dell'IVA, ove applicabile, il GME determina per ciascun operatore, separatamente per l'insieme dei punti di offerta:
a) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera a);
b) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera b);
c) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera c);
d) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera d).

72.2 Il GME, con cadenza giornaliera, comunica all'operatore gli importi di cui al precedente comma 72.1.

Articolo 73
Partite economiche di pertinenza di Terna

73.1 Il GME, per ogni periodo rilevante, determina e comunica a Terna le partite economiche di pertinenza di Terna stessa. In particolare, il GME valorizza:
a) i margini di cui al precedente Articolo 44, relativi al MGP;
b) i margini di cui al precedente Articolo 54, relativi al MI;
c) i margini di cui al precedente Articolo 55, relativi al MI.

CAPO II
FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME

Articolo 74
Periodo di fatturazione

74.1 Il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative al ME è definito nelle DTF.

Articolo 75
Fatturazione

75.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME:

a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 72, comma 72.1, lettera a) e Articolo 71, comma 71.3 lettere a) e comma 71.4, nonché comma 71.4bis, lettera a);
b) comunica ad ogni operatore proprio creditore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 72, comma 72.1, lettera c) e Articolo 71, comma 71.3 lettere b) e comma 71.4, nonché comma 71.4bis, lettera b);
c) comunica a Terna, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi relativi ai margini di cui al precedente Articolo 73, ai fini delle relative fatturazioni;
d) fattura ad ogni operatore i corrispettivi dovuti per i MWh negoziati di cui al precedente articolo 7, comma 7.1.

75.2 [omissis]

75.3 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 75.1, lettera b) gli operatori emettono fattura per gli importi indicati nei confronti del GME.

75.4 I termini e le modalità della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 75.3, ai fini della compensazione di cui al successivo Articolo 82, sono definiti nelle DTF.

75.5 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 75.1 e 75.3, sono rese disponibili agli operatori per via telematica, secondo le modalità definite nelle DTF.

75.6. I termini e le modalità di fatturazione dell'operatore inadempiente ai sensi dell'Articolo 88, comma 88.2, lettera a), sono definiti nelle DTF.

Articolo 76
Contenuto delle fatture

76.1 Per ciascun periodo rilevante compreso nel periodo di fatturazione e per ciascuna sessione dei mercati di cui si compone il MPE, le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 75, commi 75.1, e 75.3 evidenziano, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:

a) le quantità di energia elettrica relative alle offerte accettate;
b) il prezzo a cui le quantità di cui alla precedente lettera a) sono valorizzate;
c) le partite fiscali;
d) l'importo totale.
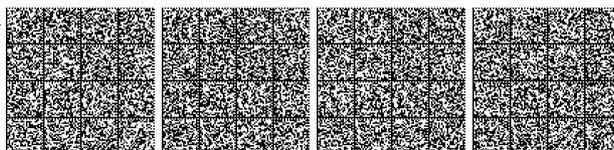
76.2 Per ciascun periodo rilevante compreso nel periodo di fatturazione e per ciascuna sessione del MTE, le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 75, commi 75.1, e 75.3, evidenziano, per i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
a) il numero e la tipologia dei contratti negoziati;
b) il prezzo a cui i contratti di cui alla precedente lettera a) sono valorizzati;
c) le partite fiscali;
d) l'importo totale.

76.2bis Per ciascun periodo rilevante compreso nel periodo di fatturazione e per ciascuna sessione di consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX di cui al precedente Titolo III, Capo III, le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 75, commi 75.1, lettere a) e b) evidenziano, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
a) le quantità di energia elettrica relative agli acquisti ed alle vendite riferite alle transazioni registrate;
b) il prezzo a cui le quantità di cui alla precedente lettera a) sono valorizzate;
c) le partite fiscali;
d) l'importo totale.

76.3 Le disposizioni di cui ai precedenti commi 76.1 e 76.2 non si applicano alle fatture di cui al precedente Articolo 75, comma 75.1, lettera d).

76.4 Le fatture di cui al precedente Articolo 75, comma 75.1, lettera d), evidenziano almeno:
a) le quantità di energia elettrica relative alle offerte accettate;
b) i corrispettivi applicati per i MWh negoziati;
c) le partite fiscali ove applicate;
d) l'importo totale.

Articolo 77
Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME

77.1 Il corrispettivo d'accesso, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, è fatturato entro cinque giorni dall'ammissione dell'operatore al mercato maggiorato dell'IVA ove applicabile.

77.2 Il corrispettivo fisso annuo, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, è fatturato, per i primi dodici mesi, in unica soluzione entro cinque giorni dall'ammissione dell'operatore al mercato e, successivamente, ogni dodici mesi maggiorato dell'IVA ove applicabile.
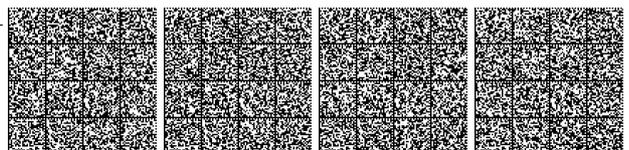
TITOLO V
SISTEMI DI GARANZIA REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI ED INDAMPIMENTO SUI MERCATI DELL'ENERGIA

CAPO I
SISTEMI DI GARANZIA

Articolo 78
Servizio di tesoreria

78.1 Il GME affida il servizio di tesoreria ad un primario istituto di credito o finanziario.

Articolo 79
Garanzie finanziarie degli operatori

79.1 Gli operatori presentano garanzie finanziarie, cumulabili tra loro, a copertura delle obbligazioni, che sorgono sui mercati dell'energia ovvero sulla Piattaforma dei Conti Energia nella forma di fideiussioni a prima richiesta, secondo quanto disposto nel presente Articolo.
Gli operatori che intendono operare sui mercati dell'energia ovvero sulla PCE presentano garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l'Allegato 3 della Disciplina.
Ai soli fini della presentazione di offerte congrue sul MPE, gli operatori presentano garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l'Allegato 5 o, alternativamente ovvero cumulativamente, secondo l'Allegato 3 della Disciplina.
Ai soli fini della presentazione di offerte congrue sul MPE ovvero di richieste di registrazione sulla PCE, gli operatori presentano garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l'Allegato 7 o, alternativamente ovvero cumulativamente, secondo l'Allegato 3 della Disciplina.
Le garanzie finanziarie nella forma di fideiussione a prima richiesta devono essere rilasciate, da istituti bancari, iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che presentano un rating di lungo termine, attribuito da almeno una delle seguenti società: Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service e Fitch, che sia non inferiore a BBB+ delle scale Standard & Poor's o Fitch ovvero a Baa1 della scala di Moody's Investor Service.
In alternativa o cumulativamente alle garanzie prestate nella forma di fideiussione, gli operatori possono prestare garanzie nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul c/c bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere.

79.2 Gli operatori che abbiano prestato garanzie nella forma di fideiussioni di cui agli Allegati 3 e 7, ovvero nella forma di deposito possono ripartire l'importo delle stesse, secondo le modalità definite nelle DTF.

79.3 Nell'ipotesi di prestazione della garanzia nella forma di fideiussione, nel caso in cui un istituto bancario fideiubente, sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 79.1 la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso deve essere corredata
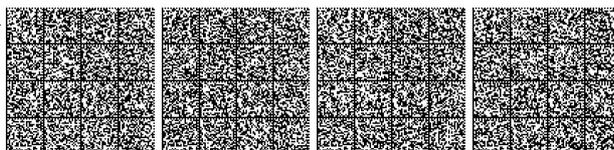
di una dichiarazione resa dalla società controllante. Con tale dichiarazione la società controllante, che soddisfa i requisiti di cui al precedente comma 79.1 si impegna:

a) qualora si verifichi una variazione dell'assetto societario che sia tale da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., a darne tempestiva comunicazione al GME;
b) qualora l'istituto bancario, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente, o nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), a garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla società controllata.

79.4 Nel caso in cui un istituto fideiubente o la società controllante che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente comma 79.3 perda uno o entrambi i requisiti di cui al precedente comma 79.1, ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell'istituto fideiubente ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., le fideiussioni rilasciate dall'istituto fideiubente restano valide fino al termine definito nelle DTF.

79.5 La fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 79.3 devono essere presentate all'istituto affidatario di cui al precedente Articolo 78.

79.6 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 79.3 vengono presentate, l'istituto affidatario verifica che la fideiussione sia completa e conforme al modello allegato alla Disciplina, che sia stata rilasciata da un istituto bancario in possesso dei requisiti previsti al precedente comma 79.1 e che la dichiarazione rilasciata dalla società controllante attesti quanto previsto al precedente comma 79.3, lettere a) e b).

79.7 Entro il termine di cui al precedente comma 79.6, l'istituto affidatario comunica all'operatore ed al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della fideiussione presentata o della dichiarazione di cui al precedente comma 79.3.

79.8 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto affidatario comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 79.6, l'ammontare garantito dalla fideiussione, il periodo di decorrenza della validità della stessa, nonché quello di validità della dichiarazione di cui al precedente comma 79.3.

79.9 L'operatore può contestare l'esito della verifica effettuata dall'istituto affidatario, inviando comunicazione al GME. Della contestazione è competente il Collegio dei Probiviri, ai sensi del successivo Articolo 133.

79.10 L'ammontare garantito dalla fideiussione e dalla dichiarazione di cui al precedente comma 79.3 ha validità ed efficacia non prima del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 79.8.

79.11 L'ammontare garantito dal deposito infruttifero in contanti ha validità ed efficacia non prima del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale deposito è risultato accreditato sul conto corrente bancario tenuto dal

GME presso l'istituto affidatario. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto affidatario.

Articolo 80
Ammontare della garanzia

80.1 L'ammontare della garanzia sia essa costituita nella forma di fideiussione ovvero mediante versamento di deposito in contante considerato ai fini della verifica di congruità di cui ai precedenti Articolo 30, comma 30.2, lettera b), Articolo 66, comma 66.1, lettera d) ed Articolo 69, comma 69.5, lettera b), secondo quanto previsto al successivo Articolo 81, è determinato dall'operatore sulla base delle offerte che intende presentare sul mercato elettrico ovvero delle registrazioni che intende effettuare sulla PCE.

80.2 L'operatore che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l'Allegato 3, può in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare garantito, presentando all'istituto affidatario una lettera di aggiornamento di tale ammontare, conforme al modello allegato alla Disciplina (Allegato 4), o presentando una nuova fideiussione. L'operatore, che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l'Allegato 5 ovvero l'Allegato 7, può in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare garantito, ovvero del termine di validità ed efficacia, presentando all'istituto affidatario una lettera di aggiornamento, conforme rispettivamente all'Allegato 6 ed all'Allegato 8 alla Disciplina, ovvero presentando una nuova fideiussione.

80.3 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento viene presentata, l'istituto affidatario verifica che la lettera sia conforme al relativo modello.

80.4 Entro il termine di cui al precedente comma 80.3, l'istituto affidatario comunica all'operatore ed al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della lettera di aggiornamento presentata.

80.5 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto affidatario comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 80.3, il nuovo ammontare garantito e la data a partire dalla quale il nuovo valore si applica.

80.6 Per la verifica della nuova fideiussione si applica quanto previsto al precedente Articolo 79.

80.7 Salvo quanto previsto al successivo comma 80.8, la modifica dell'ammontare garantito dalla fideiussione ha valore a partire dalla successiva tra le seguenti date:
a) il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 80.5;
b) la data indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 80.5.

80.8 Qualora la richiesta di modifica di cui al precedente comma 80.2 abbia ad oggetto la riduzione dell'ammontare garantito della fideiussione, ovvero l'anticipo del termine di validità e di efficacia della fideiussione, nel caso di
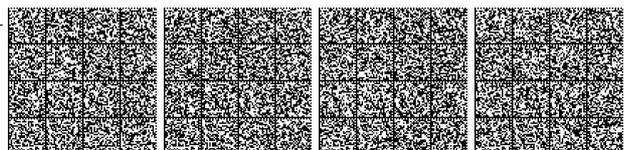
fideiussioni presentate secondo l'Allegato 5 ovvero l'Allegato 7 della Disciplina, l'accettazione di tale richiesta è subordinata alla positiva verifica da parte del GME sugli importi per i quali l'operatore richiedente risulti essere debitore. Il GME, a seguito di verifica positiva, comunica all'operatore l'immediata decorrenza della validità delle modifiche richieste ai fini delle verifiche di congruità.

80.9 L'operatore può in ogni momento richiedere la modifica in aumento o in riduzione dell'ammontare della garanzia prestata nella forma di deposito in contante. L'operatore può richiedere la restituzione, anche parziale, della somma depositata quando tale operazione determini una posizione interamente coperta da garanzia. Nel caso di modifica in aumento, l'operatore versa la relativa somma sul c/c bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere. Il GME, accertato l'avvenuto accredito sul proprio c/c bancario del versamento da parte dell'operatore, effettua la modifica dell'ammontare garantito con validità ed efficacia dal secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale versamento è risultato accreditato. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto affidatario.

Articolo 81
Capienza della garanzia ai fini della verifica di congruità sul ME

81.1 Il GME determina ed aggiorna la capienza della garanzia secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

81.2 Qualora la garanzia, aggiornata secondo le modalità indicate nelle DTF, risulti incapiente, l'operatore deve adeguare l'ammontare garantito secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF. Nelle more dell'adeguamento dell'ammontare garantito, l'operatore:
a) non può concludere negoziazioni sul MTE;
b) può concludere sul MGP e sul MI solamente transazioni che diano luogo a partite economiche a credito per l'operatore stesso;
c) può registrare esclusivamente transazioni in vendita ai fini della consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX di cui al precedente Titolo III, Capo III.

81.3 Qualora l'operatore non adegui l'ammontare garantito, secondo quanto indicato al precedente comma 81.2 il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo CAPO III.

81.4 Il GME, a seguito della presentazione di offerte sul ME ed al momento della registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE di cui all'Articolo 69, nonché al momento della richiesta di registrazione di transazioni di cui al precedente Articolo 70*quinquies* verifica la congruità tecnica rispetto alla capienza della garanzia secondo le modalità definite nelle DTF.

81.5 La determinazione, l'aggiornamento della capienza della garanzia e le verifiche di congruità sono effettuati secondo i seguenti principi:

a) l'ammontare garantito degli operatori viene ridotto di un importo pari al 3% a copertura degli interessi di mora e della penale applicati in caso di ritardato pagamento ovvero di escussione delle garanzie;
b) l'ammontare garantito degli operatori con utenti abilitati a presentare offerte sul MTE, viene ulteriormente ridotto di un importo il cui valore è definito nelle DTF;
c) le offerte presentate sul MGP e sul MI sono verificate congrue prevedendo la totale copertura delle partite economiche debitorie derivanti da tali offerte;
d) le offerte di acquisto e vendita presentate sul MTE sono verificate congrue prevedendo la parziale copertura delle partite economiche derivanti da tali offerte;
e) la registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE, qualora in acquisto, è verificata congrua prevedendo la totale copertura del relativo controvalore;
f) qualora la posizione netta in consegna non possa essere registrata sulla PCE, ai sensi dell'Articolo 69, comma 69.5, il GME può ridurre la capienza della garanzia;
g) la registrazione di una transazione in acquisto ai fini della consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX di cui al precedente Titolo III, Capo III è verificata congrua prevedendo la totale copertura del relativo controvalore.

81.6 Ai fini delle verifiche di congruità tecnica sul MTE, il GME può definire:
a) un prezzo di controllo per ciascun contratto quotato sul MTE che viene determinato, giornalmente, sulla base delle offerte presentate e/o concluse sul MTE. Il GME può determinare il prezzo di controllo anche sulla base di procedure che prevedano il coinvolgimento degli operatori;
b) un parametro α che viene determinato sulla base della volatilità dei prezzi dei contratti quotati;
c) un parametro β che viene determinato sulla base della correlazione tra i prezzi dei contratti con profilo baseload e peakload;
d) un parametro γ che viene determinato sulla base della correlazione dei prezzi tra diversi periodi di consegna.

81.7 I valori dei parametri α, β, e γ sono definiti nelle DTF.

81.8 Gli importi di cui ai precedenti commi, considerati ai fini della verifica di congruità tecnica, non comprendono i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.

CAPO II
REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL ME

Articolo 82
Compensazione dei pagamenti

82.1 Per ogni periodo di fatturazione il GME determina, per ogni operatore, la posizione netta, debitrice o creditrice, nei confronti del GME stesso, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

82.2 Il GME comunica ad ogni operatore, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, l'esito delle determinazioni di cui al precedente comma 82.1, sulla cui base sono effettuati i pagamenti secondo le modalità ed entro i termini previsti ai successivi Articolo 83 e Articolo 86.

Articolo 83
Pagamenti degli operatori a favore del GME

83.1 Gli operatori debitori del GME, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 82, fanno pervenire all'istituto affidatario, tramite bonifici di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, il pagamento degli importi dovuti, comunicati dal GME ai sensi del precedente Articolo 82, comma 82.2, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

83.2 Qualora il pagamento dell'importo dovuto non pervenga all'istituto affidatario secondo quanto previsto al precedente comma 83.1, gli operatori debitori del GME possono far pervenire all'istituto affidatario, tramite bonifici di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora, determinati secondo i criteri e nella misura indicata al successivo Articolo 91, nonché di una penale pari all'uno percento dell'importo dovuto, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

83.3 Qualora il pagamento dell'importo dovuto non pervenga all'istituto affidatario secondo quanto previsto al precedente comma 83.2, il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo Capo III.

Articolo 84
Pagamenti degli operatori a favore di Terna

84.1 I pagamenti degli operatori debitori di Terna sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti da Terna stessa.

Articolo 85
Pagamento dei corrispettivi

85.1 Gli importi di cui al precedente Articolo 75 comma 75.1 lettera d), devono essere pagati secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

Articolo 86
Pagamenti del GME a favore degli operatori

86.1 I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 82, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità indicate al presente articolo.

86.2 Ricevuti i pagamenti di cui all'Articolo 83, comma 83.1, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo

82, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

86.3 Ricevuti i pagamenti di cui all'Articolo 83, comma 83.2, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui ai precedenti Articolo 82, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

86.4 Ricevuti i pagamenti ai sensi del precedente Articolo 83, comma 83.3, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 82, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

86.5 Qualora il GME, per cause ad esso imputabili, effettui i pagamenti oltre i termini previsti al presente articolo, agli operatori creditori sono riconosciuti interessi determinati applicando il tasso pubblicato sul sito internet del GME.

Articolo 87
Pagamenti di Terna a favore degli operatori

87.1 I pagamenti a favore degli operatori creditori di Terna sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti da Terna stessa.

CAPO III
INADEMPIMENTO SUL ME

Articolo 88
Presupposti dell'inadempimento dell'operatore

88.1 E' inadempiente l'operatore del MPE, ovvero l'operatore che abbia registrato transazioni ai fini della consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX di cui al precedente Titolo III, Capo III, che non abbia provveduto ad effettuare i pagamenti a favore del GME, secondo quanto previsto al precedente Articolo 83, comma 83.2.

88.2 E' inadempiente l'operatore del MTE che:
a) non adegua la garanzia secondo quanto definito al precedente Articolo 81;
b) al termine del periodo di negoziazione, a seguito dei controlli di congruità effettuati ai sensi del precedente Articolo 69, comma 69.5, non possa registrare la posizione netta in consegna sulla PCE;
c) non abbia provveduto ad effettuare i pagamenti a favore del GME, secondo quanto previsto al precedente Articolo 83, comma 83.2.

Articolo 89
Gestione dell'inadempimento

89.1 Il GME nelle ipotesi di inadempimento di cui al precedente Articolo 88, commi 88.1 e 88.2 lettere a) e c):
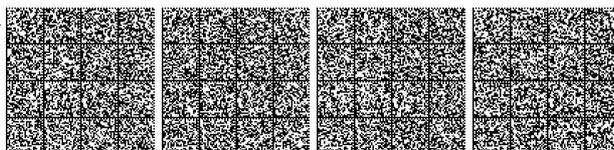
a) sospende l'operatore dal mercato elettrico;
b) escute le garanzie prestate ai sensi del precedente Capo I del presente Titolo;
c) chiude tutte le posizioni contrattuali del MTE dell'operatore inadempiente ai sensi del successivo Articolo 93;
d) può registrare sulla PCE la posizione netta in consegna anche per periodi rilevanti non ancora oggetto di consegna ai sensi del precedente Articolo 69.

89.2 Qualora le garanzie escusse, ai sensi del precedente comma 89.1, lettera b), risultino insufficienti a coprire il debito dell'operatore inadempiente, ovvero ci sia un mancato adempimento da parte dell'istituto fideiubente ai sensi del successivo Articolo 92, il GME concorre alla copertura dei debiti degli operatori inadempienti ovvero dei mancati adempimenti da parte dell'istituto fideiubente utilizzando mezzi propri per un ammontare massimo definito in ragione d'anno e a tale scopo destinato. Tale ammontare, pubblicato sul sito *internet* del GME, è stabilito dal Ministro dello Sviluppo Economico su proposta del GME.

89.3 Qualora i mezzi propri utilizzati dal GME ai sensi del precedente comma 89.2 non siano sufficienti a coprire i debiti degli operatori inadempienti ovvero i mancati adempimenti da parte dell'istituto fideiubente, il GME, per la parte non coperta, ricorre al meccanismo di mutualizzazione definito dall'AEEG.

89.4 Il GME intraprende le azioni giudiziarie ordinarie, necessarie per recuperare le somme dovute dall'operatore inadempiente ovvero dall'istituto fideiubente. Le somme eventualmente recuperate sono destinate alla restituzione della quota parte dei debiti coperta dal meccanismo di mutualizzazione.

89.5 Il GME nelle ipotesi di inadempimento di cui al precedente Articolo 88, comma 88.2 lettera b):
a) può ridurre la capienza della garanzia ai sensi del precedente Articolo 81, comma 81.5, lettera f);
b) attribuisce all'operatore una transazione sul MTE ai sensi del precedente Articolo 69, comma 69.7;
c) per ogni MWh oggetto della posizione netta in consegna non registrata sulla PCE applica una penale, il cui valore è pari a 2 euro/MWh. La destinazione dei versamenti conseguenti all'applicazione della penale è stabilita dall'AEEG con provvedimento.

Articolo 90
Sospensione dell'operatore

90.1 Il GME si riserva la facoltà di revocare la sospensione dell'operatore di cui al precedente Articolo 89, comma 89.1 qualora lo stesso operatore presenti ulteriori garanzie valide ed efficaci, salvo quanto previsto al successivo comma 90.2.

90.2 Il GME, decorsi 6 mesi dalla sospensione dell'operatore, dispone l'esclusione dell'operatore dal mercato.

Articolo 91
Interessi di mora e penali

91.1 Nei casi di escussione delle garanzie, l'importo dovuto dall'operatore debitore è maggiorato di una penale pari all'uno percento, degli interessi di mora di cui al successivo comma 91.2, nonché delle connesse spese di escussione, in presenza di garanzia prestata nella forma di fideiussione.

91.2 Gli interessi di mora sono determinati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto dall'operatore, per un numero di giorni pari ai giorni:

a) di ritardato pagamento, qualora l'operatore paghi entro i termini di cui al precedente Articolo 83, comma 83.2;

b) compresi tra il termine previsto al precedente Articolo 83, comma 83.1 e il giorno in cui l'istituto fideiubente fa pervenire al GME il pagamento dell'ammontare escusso, qualora si proceda all'escussione della fideiussione.

91.3 Il pagamento della penale pari all'uno percento non si applica agli operatori di cui all' Articolo 15, nei casi di ritardato pagamento di cui al precedente Articolo 83, comma 83.2 o mancato pagamento.

Articolo 92
Mancato adempimento dell'istituto fideiubente

92.1 Qualora la garanzia sia stata prestata nella forma di fideiussione e l'istituto fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa, le altre fideiussioni rilasciate dal medesimo istituto restano valide fino al termine stabilito nelle DTF.

92.2 Qualora un istituto fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione, le eventuali nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 79 non sono accettate dal GME. Qualora un istituto fideiubente adempia l'obbligazione garantita successivamente al termine indicato nella fideiussione, il GME può non accettare le nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 79 fino ad un periodo massimo di dodici mesi dalla data del tardivo adempimento.

Articolo 93
Chiusura delle posizioni dell'operatore

93.1 Nel caso di inadempimento di cui al precedente Articolo 88, commi 88.2 lettere a) e c), il GME procede a chiudere tutte le posizioni contrattuali dell'operatore inadempiente attraverso operazioni di segno opposto con il medesimo operatore e a concludere transazioni alternativamente sul MTE, ovvero su MGP secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.

TITOLO VI
MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 94
Operatori

94.1 Possono operare sul mercato dei certificati verdi organizzato dal GME, come acquirenti e come venditori, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., i produttori nazionali ed esteri, i clienti grossisti, i soggetti che importano energia elettrica e le formazioni associative di cui all'articolo 2, comma 23, primo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Articolo 95
Accesso al sistema informatico del mercato dei certificati verdi

95.1 Le modalità di accesso al sistema informatico del mercato dei certificati verdi e di immissione delle proposte di contrattazione di cui al successivo Articolo 101 sono definite nelle DTF.

Articolo 96
Accesso del GME al registro dei certificati verdi

96.1 Il GME, al fine della verifica della titolarità dei certificati verdi offerti sul mercato, accede al registro dei certificati verdi tenuto dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A..

96.2 Le transazioni eseguite nel mercato dei certificati verdi organizzato dal GME sono comunicate al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., il quale effettua l'aggiornamento del registro dei certificati verdi.

Articolo 97
Certificati verdi ammessi alle contrattazioni

97.1 È ammessa la contrattazione di certificati verdi del valore definito nelle DTF ed ancora validi ai fini delle verifiche di cui all'articolo 7 del D.M. 24 ottobre 2005.

Articolo 98
Modalità delle contrattazioni

98.1 Nei contratti di acquisto e vendita di certificati verdi stipulati sul MCV, il GME è controparte degli operatori.
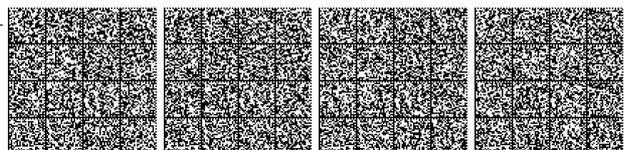
98.2 La contrattazione sul mercato dei certificati verdi avviene attraverso negoziazione continua.

98.3 Le sessioni di contrattazione del mercato dei certificati verdi hanno luogo almeno una volta alla settimana nel periodo da gennaio a marzo di ciascun anno e almeno una volta al mese nei mesi restanti.

98.4 I giorni e gli orari delle sessioni di contrattazione del mercato dei certificati verdi sono pubblicati sul sito internet del GME.

Articolo 99
Informazioni relative al mercato dei certificati verdi

99.1 Il GME, durante lo svolgimento di ciascuna sessione di contrattazione, per ciascun anno di validità dei certificati verdi ammessi alla contrattazione, comunica agli operatori i seguenti dati e informazioni:
a) prezzo e quantità delle proposte immesse sul mercato e non ancora abbinate;
b) prezzo delle ultime tre transazioni eseguite nella sessione;
c) prezzo minimo e massimo della sessione;
d) prezzo di riferimento della sessione precedente a quella in corso;
e) volume scambiato nella sessione.

99.2 Il GME, al termine di ciascuna sessione di contrattazione, pubblica per ciascun anno di validità dei certificati verdi ammessi alla contrattazione, i seguenti dati e informazioni:
a) prezzo minimo e massimo delle transazioni eseguite nella sessione;
b) prezzo di riferimento della sessione;
c) volume scambiato nella sessione.

Articolo 100
Fatturazione dei corrispettivi

100.1 Il GME fattura mensilmente ad ogni operatore l’importo relativo al corrispettivo dovuto per la contrattazione sul mercato dei certificati verdi, previsto dal precedente Articolo 7, comma 7.2 maggiorato dell’IVA ove applicabile. Gli operatori effettuano il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture.
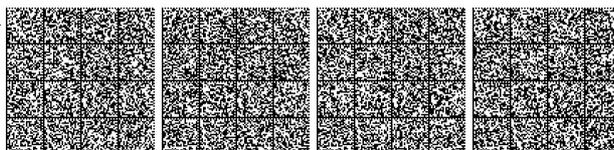
CAPO II
CONTRATTAZIONE

Articolo 101
Presentazione delle proposte di contrattazione

101.1 Il GME organizza un book di negoziazione per ciascun anno di validità dei certificati verdi ammessi alla contrattazione.

101.2 Durante la sessione di contrattazione gli operatori inseriscono nel book di negoziazione le proposte di negoziazione indicando l'anno di validità dei certificati, la quantità dei certificati oggetto della proposta e il prezzo riferito ad 1 MWh.

101.3 La quantità minima negoziabile è pari ad un certificato verde.

101.4 Gli operatori possono immettere sul mercato dei certificati verdi proposte di vendita limitatamente ai certificati iscritti nel conto proprietà del registro dei certificati verdi tenuto dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., nonché agli eventuali certificati già acquistati, nel corso della stessa sessione di contrattazione.

101.5 Il GME verifica, nel registro dei certificati verdi, la disponibilità dei certificati verdi offerti in vendita da parte degli operatori.

101.6 Le proposte di negoziazione, suddivise per acquisto e vendita, danno origine, per ciascun anno di validità dei certificati verdi ammessi alla contrattazione, a liste ordinate secondo priorità di prezzo e, in caso di prezzo identico, secondo l'ordine temporale di immissione. Le proposte di negoziazione sono ordinate per prezzo decrescente nel caso di proposte di acquisto e per prezzo crescente nel caso di proposte di vendita. Il book di negoziazione presenta le migliori proposte di acquisto e di vendita.

101.7 Non sono ammesse proposte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo.

101.8 Le proposte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo sono accettate solo nel caso in cui nel book di negoziazione siano già presenti proposte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.

101.9 Gli operatori possono ritirare le loro proposte mediante cancellazione diretta dal book di negoziazione se non sono state soggette ad abbinamento automatico secondo quanto previsto al successivo Articolo 103.

101.10 Gli operatori possono modificare le proposte immesse sul mercato dei certificati verdi qualora non siano state soggette ad abbinamento automatico per l'intera quantità, secondo quanto previsto al successivo Articolo 103. In caso di proposte parzialmente abbinate, la modifica ha valore soltanto per la

parte ineseguita. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita.

101.11 Le proposte, non abbinate ai sensi del successivo Articolo 103, sono cancellate automaticamente alla chiusura della sessione di contrattazione.

Articolo 102
Verifica delle proposte

102.1 Una proposta di acquisto con limite di prezzo è respinta qualora il relativo controvalore, pari al prodotto tra la quantità inserita nella proposta ed il prezzo inserito nella proposta stessa, maggiorato dell'IVA ove applicabile, risulti maggiore del deposito disponibile di cui al successivo Articolo 106.

102.2 Una proposta di acquisto o di vendita presentata da un operatore è respinta qualora nel book di negoziazione sia già presente una proposta rispettivamente di vendita o di acquisto presentata dal medesimo operatore che si abbinerebbe con la suddetta proposta.

102.3 Una proposta di acquisto senza limite di prezzo è respinta qualora il relativo controvalore, pari al prodotto tra la quantità inserita nella proposta ed il prezzo della migliore proposta in vendita presente sul book, maggiorato dell'IVA ove applicabile, risulti maggiore del deposito disponibile di cui al successivo Articolo 106.

Articolo 103
Esecuzione delle transazioni

103.1 Durante la contrattazione le transazioni sono eseguite attraverso l'abbinamento delle proposte secondo i seguenti criteri:

a) nel caso di proposta di acquisto con limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con proposte di vendita a prezzo inferiore o uguale al limite fissato in acquisto e secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 101, comma 101.6;

b) nel caso di proposta di vendita con limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con proposte di acquisto a prezzi uguali o superiori al limite fissato in vendita e secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 101, comma 101.6;

c) nel caso di proposta di acquisto senza limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con una o più offerte di vendita con prezzo uguale al migliore prezzo di vendita presente al momento dell'immissione della proposta di acquisto, secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 101, comma 101.6;

d) nel caso di proposta di vendita senza limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con una o più offerte di acquisto con prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto presente al momento dell'immissione della proposta di vendita, secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 101, comma 101.6.

103.2 Per ogni transazione eseguita mediante abbinamento automatico, il prezzo è pari al prezzo della proposta avente priorità temporale superiore.

103.3 Nel caso di esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria. Nel caso di esecuzione parziale di una proposta senza limite di prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con la priorità temporale della proposta originaria ed il prezzo pari all'ultimo prezzo di esecuzione della parte eseguita.

Articolo 104
Registrazione delle transazioni eseguite

104.1 Il GME registra le informazioni riguardanti le transazioni eseguite sul mercato dei certificati verdi relative a:

a) codice di identificazione della transazione;
b) prezzo;
c) quantità;
d) tipologia del certificato;
e) giorno e orario di esecuzione;
f) identità degli operatori acquirenti e venditori.

Articolo 105
Flussi informativi

105.1 Il GME, entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione, comunica anche per via telematica o mediante telefacsimile, a ciascun operatore la conferma delle transazioni eseguite con i seguenti dati:

a) quantità;
b) prezzo;
c) giorno e ora;
d) tipologia di certificati verdi acquistati o venduti;
e) controvalore della transazione.

105.2 Il GME comunica al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.. il trasferimento della proprietà del certificato al termine della sessione nella quale si è verificato tale trasferimento.

CAPO III
GARANZIE

Articolo 106
Garanzie

106.1 Al fine della presentazione di offerte di acquisto sul mercato dei certificati verdi, ciascun operatore, entro le ore 12,00 del giorno lavorativo precedente all'apertura della sessione di contrattazione rende disponibile, su un conto intestato al GME, una somma a titolo di deposito iniziale fruttifero, con valuta lo stesso giorno e ne comunica l'importo al GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

106.2 Ciascun operatore, durante lo svolgimento della sessione del mercato, può integrare il deposito iniziale di cui al precedente comma 106.1, mediante la messa a disposizione, su un conto intestato al GME, di una somma a titolo di deposito fruttifero con valuta lo stesso giorno, comunicando l'importo al GME secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF. Detto versamento ha validità ed efficacia entro un'ora a decorrere dal momento in cui è risultato accreditato sul conto corrente intestato al GME. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto affidatario del GME. Il GME aggiorna il deposito iniziale per un ammontare pari alla somma del deposito integrativo versato, diminuito degli interessi per un giorno di valuta, calcolati applicando il tasso di interesse riconosciuto dall'istituto affidatario del GME e pubblicato sul sito internet del GME.

106.3 Il deposito iniziale di cui al precedente comma 106.1, eventualmente integrato ai sensi del precedente comma 106.2, viene aggiornato al momento dell'inserimento di una proposta di acquisto:

a) in riduzione per un importo pari al prodotto tra il prezzo indicato nella proposta e la relativa quantità, maggiorato dell'IVA ove applicabile, in ipotesi di proposte con limite di prezzo ovvero
b) in riduzione per un importo pari al prodotto tra il prezzo della migliore offerta in vendita presente sul book di negoziazione maggiorato dell'IVA ove applicabile, e la quantità inserita nella proposta di acquisto, in ipotesi di proposte senza limite di prezzo.

106.4 Nell'ipotesi di abbinamento di una proposta di acquisto con limite di prezzo, qualora il prezzo di conclusione del contratto sia inferiore al limite di prezzo dichiarato, il GME aggiorna in aumento l'importo del deposito disponibile impegnato ai sensi del precedente comma 106.3, lettera a), per un importo pari al prodotto tra la quantità abbinata e la differenza tra il limite di prezzo dichiarato ed il prezzo di abbinamento della proposta, maggiorato dell'IVA ove applicabile.

106.5 Al momento dell'abbinamento di una proposta di vendita il deposito disponibile dell'operatore viene aggiornato in aumento per un importo pari al prodotto tra

il prezzo di abbinamento della proposta e la quantità abbinata, maggiorato dell'IVA ove applicabile.

106.6 Nell'ipotesi di cui al precedente comma 106.3, lettera a), qualora una proposta di acquisto non ancora abbinata venga cancellata, il deposito disponibile dell'operatore viene aggiornato in aumento per un importo pari al prodotto tra il prezzo e la quantità indicati nella proposta cancellata, maggiorato dell'IVA ove applicabile.

106.7 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 109, entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione il GME procede alla restituzione dell'ammontare del deposito disponibile, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

106.8 Il GME liquida trimestralmente gli interessi maturati dall'operatore sul deposito disponibile. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di interesse riconosciuto dall'istituto affidatario del GME.

CAPO IV
FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL MCV

SEZIONE I
FATTURAZIONE SUL MCV

Articolo 107
Periodo di fatturazione

107.1 Il periodo di fatturazione relativo alle transazioni concluse sul MCV è definito nelle DTF.

Articolo 108
Fatturazione

108.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME:

a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, gli importi relativi alle transazioni concluse in acquisto dall'operatore stesso;
b) comunica ad ogni operatore proprio creditore, gli importi relativi alle transazioni concluse in vendita dall'operatore stesso.

108.2 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 108.1, lettera b), gli operatori emettono fattura, per gli importi indicati, nei confronti del GME.

108.3 I termini e le modalità della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 108.2 sono definiti nelle DTF.

108.4 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 108.1 e 108.2 sono rese disponibili agli operatori, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

108.5 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 108.1 e 108.2 evidenziano almeno i seguenti elementi, ove applicabili:

a) le quantità dei certificati verdi negoziati;
b) il prezzo a cui le quantità di cui alla precedente lettera a) sono state negoziate;
c) le partite fiscali;
d) l'importo totale.

SEZIONE II
REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL MCV

Articolo 109
Pagamenti degli operatori nei confronti del GME

109.1 Il GME soddisfa i crediti vantati nei confronti degli operatori propri debitori secondo le modalità e entro i termini definiti nelle DTF utilizzando fino a capienza il deposito disponibile dagli stessi versato.

Articolo 110
Pagamenti del GME nei confronti degli operatori

110.1 Il GME effettua i pagamenti nei confronti degli operatori propri creditori per un importo pari al controvalore delle transazioni secondo le modalità e entro i termini definiti nelle DTF.
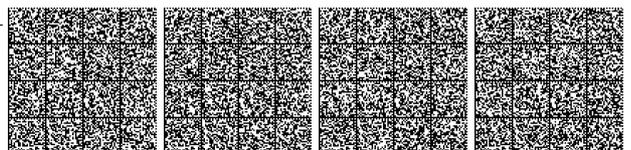
TITOLO VII
SANZIONI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE SUL MERCATO

CAPO I
VIOLAZIONI E SANZIONI

Articolo 111
Violazioni della Disciplina e delle DTF

111.1 Sono considerate violazioni della Disciplina e delle DTF i seguenti comportamenti:

a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo;
c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME;
e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.3.

Articolo 112
Sanzioni

112.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 111, irroga all'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 113, le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto in forma privata;
b) richiamo scritto in forma pubblica;
c) sanzione pecuniaria;
d) sospensione dell'operatore dal mercato;
e) esclusione dell'operatore dal mercato.

112.2 Nel caso in cui siano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione dal mercato, all'operatore può essere concesso, sotto il controllo del GME, di

effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.

112.3 Rilevata una violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:
a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.

112.4 Qualora l'operatore richieda l'audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti.

112.5 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, irroga l'eventuale sanzione, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 112.3.

112.6 Nel caso in cui le violazioni siano tali da compromettere gravemente il corretto funzionamento del mercato elettrico, il GME in via cautelativa sospende l'operatore dal mercato durante l'espletamento della procedura sanzionatoria.

112.7 La sanzione, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è notificata all'operatore interessato e, per conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 113
Gradualità delle sanzioni

113.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto in forma privata;
b) richiamo scritto in forma pubblica;
c) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un mese.

113.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 113.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto in forma pubblica;
b) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un anno.

113.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di diciotto mesi.
b) esclusione dal mercato.

113.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 113.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di tre anni;
b) esclusione dal mercato.

113.5 In alternativa alla sanzione della sospensione dal mercato di cui ai precedenti commi 113.1, lettera c), 113.2, lettera b), 113.3, lettera a) e 113.4, lettera a), il GME può irrogare una sanzione pecuniaria non inferiore ad euro cinquantamila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00.

Articolo 114
Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo

114.1 Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 90 e Articolo 113, il GME sospende l'operatore dal mercato, ovvero irroga la sanzione pecuniaria di cui al precedente Articolo 113, comma 113.5, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.1. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, di tale comunicazione;
b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, commi 7.1 e 7.2, secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 75, comma 75.1, lettera d), Articolo 77 e Articolo 100. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale, è disposta l'esclusione dell'operatore dal mercato.

114.2 Il GME su richiesta di Terna sospende l'operatore dal mercato, qualora l'operatore stesso risulti inadempiente nei confronti di Terna.

114.3 L'Articolo 114, comma 114.1, lettera b), non si applica agli operatori di cui all'Articolo 15.

Articolo 115
Pubblicità delle sanzioni

115.1 Dell'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente Articolo 112, comma 112.1, lettere b), c), d) ed e), viene data pubblicità, mediante pubblicazione sul sito internet del GME, decorsi dieci giorni dalla notifica del provvedimento

all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata devoluta al Collegio dei Probiviri. In quest'ultimo caso, l'irrogazione della sanzione è resa pubblica, unitamente alla decisione confermativa del Collegio dei Probiviri, successivamente alla notifica della decisione.

Articolo 116
Impugnazione del diniego di ammissione al ME e delle sanzioni

116.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 135, avverso il diniego di ammissione al mercato, ovvero avverso le sanzioni di cui al precedente Articolo 112, comma 112.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

CAPO II
CONTESTAZIONI RELATIVE AL MERCATO

SEZIONE I
CONTESTAZIONI RELATIVE AL MPE

Articolo 117
Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

117.1 Le contestazioni relative al MPE sono inoltrate, a pena di inammissibilità, per via telematica, nei termini indicati al presente Capo e utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.

117.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:
a) codice di identificazione dell'offerta oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME;
b) decisione del GME oggetto della contestazione;
c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 118
Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità tecnica delle offerte

118.1 L'operatore può contestare l'esito dei controlli e delle verifiche di cui, rispettivamente, ai precedenti Articolo 29 e Articolo 30, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale esito viene comunicato all'operatore.
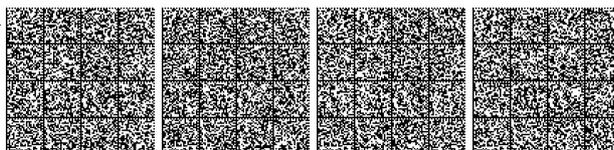
Articolo 119
Contestazione dell'esito dei mercati

119.1 L'operatore può contestare l'esito di ciascuno dei mercati in cui si articola il MPE, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 120
Contestazione delle operazioni di liquidazione

120.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di liquidazione di cui al Titolo IV, Capo I, inviando comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 121
Contestazione delle operazioni di fatturazione

121.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di emissione della fattura o di invio delle comunicazioni di cui al precedente Articolo 75, comma 75.1.

121.2 Nel caso di cui al precedente comma 121.1, il GME sospende i pagamenti relativi alle operazioni oggetto di contestazione. Sulle somme risultanti dovute in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli interessi di mora nella misura indicata al precedente Articolo 91.

Articolo 122
Verifica delle contestazioni

122.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 118, Articolo 119, Articolo 120 e Articolo 121 entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione di tali contestazioni.

122.2 Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo 118 e Articolo 119, relativa ad un'offerta non risultata valida o congrua, ovvero non accettata sul MGP o sul MI, sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui l'offerta stessa sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore interessato unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al prodotto, se positivo, tra la quantità specificata nell'offerta e:

a) la differenza tra l'onere di sbilanciamento in aumento, come determinato in applicazione delle disposizioni vigenti, e il prezzo determinatosi sul

mercato cui l'offerta si riferisce, qualora la contestazione riguardi un'offerta di acquisto;

b) la differenza tra il prezzo determinatosi sul mercato cui l'offerta si riferisce e l'onere di sbilanciamento in diminuzione, come determinato in applicazione delle disposizioni vigenti, qualora la contestazione riguardi un'offerta di vendita.

122.3 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo 118 e Articolo 119, relativa ad un'offerta non risultata congrua o non accettata sul MSD sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata determinata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui l'offerta stessa sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore interessato unicamente un importo a titolo di indennizzo commisurato al danno effettivamente subito dall'operatore, purché dallo stesso adeguatamente documentato, e comunque non superiore al cinque percento delle maggiori partite economiche di mercato elettrico che sarebbero derivate dall'offerta in assenza di tale errore od omissione.

122.4 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi dei precedenti commi 122.2 e 122.3, comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo.

122.5 I limiti previsti ai precedenti commi 122.2 e 122.3, si applicano, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni del Collegio dei Probiviri, di cui al successivo Articolo 131, e a quelle in esito alle procedure di arbitrato di cui ai successivi Articolo 134 e Articolo 135, comma 135.2.

122.6 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo 120 e Articolo 121 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche.

122.7 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.

SEZIONE II
CONTESTAZIONI RELATIVE AL MTE

Articolo 123
Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

123.1 Le contestazioni relative al MTE sono comunicate, a pena di inammissibilità, per via telematica e/o telefacsimile, nei termini indicati nella presente Sezione.

123.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:

a) oggetto della contestazione, come identificato dal sistema informatico del GME;
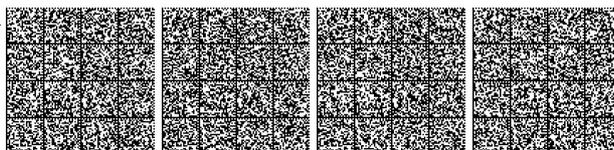
b) decisione del GME oggetto della contestazione;

c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 124
Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità tecnica delle offerte

124.1 L'operatore può contestare l'esito dei controlli e delle verifiche di cui al precedente Articolo 66 inviando una comunicazione al GME entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 125
Contestazione dell'esito del MTE

125.1 L'operatore può contestare l'esito del MTE, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 126
Contestazione delle operazioni di liquidazione

126.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di liquidazione di cui al Titolo IV, Capo I inviando comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 127
Contestazione delle operazioni di fatturazione

127.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di emissione della fattura o di invio delle comunicazioni di cui al precedente Articolo 75, comma 75.1.

127.2 Nel caso di cui al precedente comma 127.1, il GME sospende i pagamenti relativi alle operazioni oggetto di contestazione. Sulle somme risultanti dovute in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli interessi di mora nella misura indicata al precedente Articolo 91.

Articolo 128
Verifica delle contestazioni

128.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui alla presente sezione entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della contestazione.

128.2 Qualora una contestazione di cui alla presente sezione sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, il GME stesso riconosce all'operatore interessato un importo a titolo di indennizzo pari ad un massimo di diecimila euro.

128.3 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi del precedente comma 128.2 comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo.

128.4 Il limite previsto al precedente comma 128.2, si applica, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni del Collegio dei Probiviri di cui al successivo Articolo 131, ed a quelle in esito alle procedure di arbitrato di cui al successivo Capo III.

128.5 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo 126 e Articolo 127 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche.

128.6 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.

SEZIONE III
CONTESTAZIONI RELATIVE AL MCV

Articolo 129
Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

129.1 Le contestazioni relative al MCV sono inoltrate per via telematica, a pena di inammissibilità, entro sessanta minuti dal termine della sessione, utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.

129.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:
a) codice di identificazione della proposta e/o della transazione oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME;
b) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 130
Verifica delle contestazioni

130.1 Il GME, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della contestazione, comunica all'operatore l'esito della verifica. Qualora la contestazione venga accolta, il GME riconosce all'operatore unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al maggior costo o al minor ricavo derivante all'operatore dall'esito del MCV oggetto della contestazione. Tale indennizzo

non può comunque essere superiore, per ciascun certificato verde oggetto della proposta di negoziazione a cui si riferisce la contestazione:

a) nel caso di proposte di acquisto con indicazione del prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo delle transazioni eseguite nella sessione e il prezzo indicato nella proposta;
b) nel caso di proposte di vendita con indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo indicato nella proposta ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione;
c) nel caso di proposte senza indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione.

CAPO III
CONTROVERSIE SUL MERCATO

Articolo 131
Collegio dei Probiviri

131.1 Con delibera del Consiglio di Amministrazione del GME è nominato il Collegio dei Probiviri.

131.2 Il Collegio di Probiviri ha sede presso il GME ed è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un componente supplente.
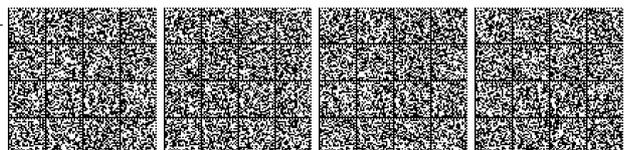
131.3 I componenti del Collegio dei Probiviri, scelti tra persone dotate di spiccate doti morali e professionali, nonché di specifiche competenze tecniche, restano in carica tre anni e possono essere nominati una sola volta. Nel caso i cui un componente del Collegio dei Probiviri si assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, decade dalla nomina.

131.4 Con la delibera del Consiglio di amministrazione di nomina per la prima volta del Collegio dei Probiviri sono altresì stabiliti i criteri per lo svolgimento delle attività del Collegio.

131.5 Il Consiglio di Amministrazione del GME, previe opportune verifiche, può revocare la nomina di uno o più componenti o dell'intero Collegio dei Probiviri, nel caso in cui il Presidente del Collegio comunichi difficoltà nel funzionamento del Collegio determinate dalla condotta di uno o più componenti, ovvero riceva circostanziata notizia del cattivo funzionamento del Collegio.

131.6 Le decisioni del Collegio dei Probiviri, rese secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio, sono adottate entro quarantacinque giorni dalla data in cui la questione viene ad esso devoluta e sono comunicate tempestivamente alle parti.

131.7 Il componente il Collegio dei Probiviri che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale, diretto o indiretto, nelle decisioni che il Collegio è chiamato ad adottare è tenuto ad astenersi dal concorrere alla formazione delle decisioni. In tal caso, il componente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Presidente del Collegio il quale provvederà alla convocazione del componente supplente. La violazione di tale obbligo di astensione costituisce motivo di revoca della nomina.

131.8 Il singolo componente del Collegio dei Probiviri cessa dall'incarico per scadenza della nomina e, oltre al caso di decadenza di cui al precedente comma 131.3 e di revoca di cui ai precedenti commi 131.5 e 131.7, anche a seguito di dimissioni scritte, dallo stesso presentate al Presidente ed accettate da parte del Collegio, che può respingere le dimissioni stesse per una sola volta.

131.9 In caso di sopravvenuta incompatibilità, decadenza, revoca o dimissioni di uno o più componenti del Collegio dei Probiviri, il Consiglio di Amministrazione del GME effettua la nomina dei componenti in sostituzione di quelli cessati.
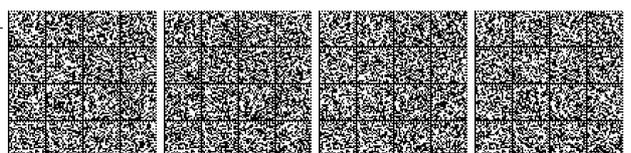
Articolo 132
Ricorso al Collegio dei Probiviri

132.1 L'operatore, qualora non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 122, Articolo 128 e Articolo 130 può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.

132.2 Oltre a quanto previsto dal precedente Articolo 116 e al precedente comma 132.1, il Collegio dei Probiviri è altresì competente su ogni altra controversia insorta tra il GME e gli operatori in ordine all'interpretazione ed alla applicazione della Disciplina e delle DTF, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 135, comma 135.1.

132.3 I ricorsi al Collegio dei Probiviri, a pena di inammissibilità, sono presentati mediante deposito presso il GME, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di dieci giorni di calendario decorrenti da:

a) la comunicazione del provvedimento di diniego di ammissione al mercato, o
b) la comunicazione del provvedimento sanzionatorio, o
c) la comunicazione dell'esito della verifica della contestazione, oppure
d) la pubblicazione o la comunicazione della decisione o del provvedimento avverso il quale si intende proporre ricorso.

132.4 Il ricorso, sottoscritto dall'operatore deve contenere, a pena di inammissibilità, almeno l'indicazione di:
a) decisione del GME oggetto del ricorso;
b) motivi del ricorso;
c) nel caso di ricorsi aventi ad oggetto l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 122, Articolo 128 e Articolo 130, oltre agli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b), mercato, giorno e ora dell'offerta oggetto della contestazione.

Articolo 133
Ricorso al Collegio dei Probiviri per la verifica delle garanzie finanziarie

133.1 Qualora la verifica delle garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 79, comma 79.6, ovvero la verifica della lettera di aggiornamento di cui al precedente Articolo 80, comma 80.3, abbia esito negativo, l'operatore può chiedere al Collegio dei Probiviri di effettuare una nuova verifica.

133.2 Al fine della verifica di cui al precedente comma 133.1, il Collegio dei Probiviri è integrato da un componente tecnico scelto tra professionisti dotati di comprovata esperienza nei settori bancario e creditizio, ovvero tra professori ordinari di discipline giuridiche o economiche relative ai medesimi settori.

133.3 Il componente tecnico di cui al precedente comma 133.2 è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del GME, per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile una sola volta per la medesima durata.

133.4 Qualora, in esito alla nuova verifica di cui al precedente comma 133.1, vi sia parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente del Collegio dei Probiviri. L'esito della verifica effettuata dal Collegio dei Probiviri in composizione integrata, ha effetto vincolante e definitivo per il GME, per l'operatore e per l'istituto affidatario.

Articolo 134
Collegio arbitrale

134.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 135, comma 135.1, qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori relativa all'interpretazione e all'applicazione della Disciplina e delle DTF è risolta in via definitiva da un Collegio arbitrale.

134.2 Costituisce condizione necessaria per l'attivazione della procedura arbitrale il preventivo ricorso al Collegio dei Probiviri.

134.3 Le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono vincolanti per le decisioni del Collegio arbitrale, il quale ha ogni più ampio potere di riesame della controversia, senza preclusione alcuna.

134.4 Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica della decisione del Collegio dei Probiviri.

134.5 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo da entrambi, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

134.6 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

134.7 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.
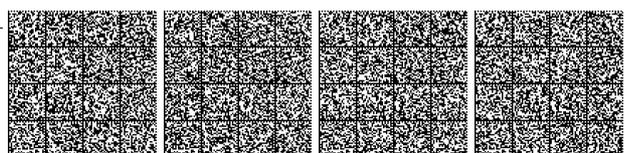
Articolo 135
Risoluzione delle controversie

135.1 Oltre che nei casi di cui al precedente Articolo 89, comma 89.4 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale:
a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, commi 7.1 e 7.2;
b) degli importi di cui al precedente Articolo 112, comma 112.1, lettera c);
c) dell'importo di cui al precedente Articolo 113, comma 113.5.

135.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 135.1, su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorità.

TITOLO VIII
CONTRATTI A TERMINE E DERIVATI

Articolo 136
Contratti a termine e derivati

136.1 Il GME può promuovere lo sviluppo della contrattazione di strumenti finanziari derivati sul prezzo dell'energia elettrica.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 137
Disposizioni transitorie in materia di presentazione di offerte sul MGP

137.1 Secondo quanto previsto nella disciplina di dispacciamento:
a) il GME, dopo la chiusura del MGP ed entro il termine stabilito nelle DTF, comunica a Terna, per ciascuna zona geografica e per ciascun periodo rilevante, la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate sul MGP riferite a punti di offerta in prelievo;

b) Terna, entro il termine stabilito nelle DTF, può presentare sul MGP offerte integrative di acquisto o vendita secondo i criteri stabiliti nella disciplina del dispacciamento. Con riferimento a tali offerte, non si applica quanto previsto al precedente Articolo 38,commi 38.5 e 38.6.

137.2 Il GME pubblica sul proprio sito internet le quantità offerte da Terna ai sensi del precedente comma 137.1.

Articolo 138
Disposizioni transitorie in materia di garanzie, liquidazione e fatturazione delle partite economiche e regolazione dei pagamenti

138.1 Con apposita convenzione tra il GME e Terna, sono definite le modalità ed i termini per la liquidazione, fatturazione delle partite economiche e per la regolazione dei pagamenti relativi alle offerte presentate da Terna sul MGP ai sensi del precedente Articolo 137, comma 137.1.

138.2 Le garanzie prestate nella forma di fideiussioni a prima richiesta, secondo il precedente Allegato 3 alla Disciplina continuano a produrre effetti per la sola partecipazione al MPE e fino allo spirare del termine di validità ed efficacia delle stesse. Le garanzie prestate nella forma di fideiussioni a prima richiesta, secondo il precedente Allegato 5 alla Disciplina continuano a produrre effetti per la sola partecipazione al MPE ed alla PCE e fino allo spirare del termine di validità ed efficacia delle stesse. Le fideiussioni di cui ai precedenti Allegati 3 e 5 della Disciplina potranno essere aggiornate, ai sensi del precedente Articolo 80, comma 80.2, qualora le stesse siano state preventivamente rese conformi ed adeguate agli Allegato 5 e 7 alla presente Disciplina, secondo le modalità definite dal GME.

138.3 Ai fini della copertura delle obbligazioni assunte successivamente all’entrata in vigore della presente Disciplina, le garanzie prestate nella forma di fideiussioni a prima richiesta, secondo modelli precedenti rispetto a quello di cui all’Allegato 3 sono considerate valide ed efficaci anche ai fini della partecipazione al MTE solo qualora tali modelli siano resi conformi ed adeguati all’Allegato 3 alla presente Disciplina, secondo le modalità definite dal GME.

CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 139
Funzionamento del sistema informatico

139.1 In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico, il GME può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una seduta o una sessione di mercato.

139.2 Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonché un utilizzo efficiente del sistema informatico del GME, ed, in generale, il regolare funzionamento del mercato, il GME può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica di offerte o di proposte di negoziazione, nonché limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico del GME.

Articolo 140
Soggetti aggiudicatari di appalti per la fornitura di servizi per il mercato

140.1 I soggetti aggiudicatari di appalti di servizi e/o di forniture per la realizzazione del sistema informatico del GME per il mercato non sono ammessi a tale mercato per un periodo di tre anni decorrenti dalla successiva delle seguenti date:

a) di assunzione di responsabilità da parte del GME determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 79/99;
b) di aggiudicazione dell'appalto.

11A16790
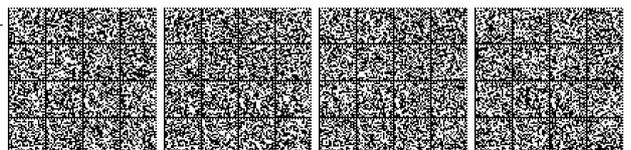
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO DELEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO «LOUIS VUITTON WORLD SERIES»

DECRETO 19 dicembre 2011.

Rimborso oneri Sardegna Ricerche per pagamento a favore del dott. Enrico Mulas componente struttura operativa di supporto nell'ambito dell'Ufficio del Commissario Governativo Delegato per la realizzazione della «Louis Vuitton World Series». (Decreto n. 9892/6).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series»;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 1, comma 1, della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato nominato Commissario delegato per il Grande Evento;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per provvedere alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare veliche della «Louis Vuitton World Series» che avranno luogo nell'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 7, comma 1, della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui si stanziava la somma di € 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per consentire l'organizzazione e la realizzazione degli interventi funzionali al detto Grande evento e delle connesse attività finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla medesima Ordinanza;

Visto l'art. 7, comma 3 della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, il quale disponeva il trasferimento della suddetta somma sulla contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al Commissario delegato;

Visto il decreto del Commissario delegato n. 4366/22 del 28 giugno 2010, con cui è stata formalizzata l'assegnazione alla struttura operativa di supporto all'Ufficio del Commissario Governativo delegato per la realizzazione del Grande Evento «Louis Vuitton World Series», del dott. Enrico Mulas dipendente al tempo in servizio presso l'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione Sardegna in comando da Sardegna Ricerche;

Visto il decreto del Commissario delegato n. 3480/3 del 2 maggio 2011 con il quale in considerazione del fatto che i componenti delle strutture di supporto avessero svolto attività e compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli normalmente assegnati si riteneva opportuno riconoscere agli stessi un emolumento ulteriore, consistente per quanto concerne il dott. Mulas in un indennità mensile onnicomprensiva da commisurarsi in 50 ore di lavoro straordinario per 4 mensilità;

Vista la nota prot. 3567 del 3 maggio 2011 inviata a Sardegna Ricerche con la quale si chiedeva di provvedere al pagamento nei confronti del dott. Enrico Mulas di quanto stabilito nel decreto n. 3480/3 del 2 maggio 2011 salvo rimborso da parte della gestione Commissariale;

Vista la richiesta di rimborso presentata da Sardegna ricerche con nota prot. 1234 del 24 novembre 2011 acquisita agli atti con protocollo n. 9662 del 7 dicembre 2011;

Atteso che al pagamento della predetta somma si provvederà con le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 7, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti dei fondi messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna pari ad euro 250.000,00;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa, è disposto il rimborso a favore di Sardegna Ricerche della somma di € 8.781,09 mediante versamento sul c/c n. IT56B0567604800000013018170 presso Banca di Sassari Agenzia 1 Piazza Garibaldi Cagliari;

Art. 2.

Al pagamento ed al versamento delle somme di cui all'art. 1 si provvederà con le risorse rese disponibili sulla contabilità speciale in premessa indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, 19 dicembre 2011

Il Commissario Delegato: CAPPELLACCI

11A16673

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

DECRETO RETTORALE 22 dicembre 2011.

Emanazione del nuovo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 09.05.1989, n. 168;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Foggia, emanato con decreto rettorale n. 1700 del 28.11.2001 e pubblicato sul Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 295 del 20.12.2001;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, riguardante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", che definisce delle nuove regole di governance degli Atenei da recepire, in primis, attraverso la revisione dello Statuto;

Atteso che questo Ateneo, a seguito dell'esame svolto, per gli aspetti di competenza, dall'apposita Commissione, dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, ha varato il nuovo testo statutario, necessario al fine di conformarsi alla riforma universitaria introdotta con la sopra indicata legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Atteso che tale testo è stato trasmesso, con nota del 04.07.2011, prot. n. 10578II/1, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) per il previsto controllo di legittimità e di merito;

Atteso che il Ministero succitato, all'esito del controllo, con nota del 18.11.2011, prot. n. 4971, ha fatto pervenire le proprie osservazioni in merito al testo statutario;

Preso atto del contenuto delle dette osservazioni ministeriali;

Visto il testo statutario, approvato, in data 30.11.2011, dalla Commissione costituita in base alla legge n. 240/2010, contenente le modifiche atte a recepire le osservazioni ministeriali in questione;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata in data 07.12.2011, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al testo dello Statuto approvato dalla suindicata Commissione in recepimento delle osservazioni ministeriali;

Vista la delibera del Senato Accademico, adottata in data 07.12.2011, con la quale, a seguito dell'esame della Commissione costituita in base alla legge n. 240/2010 e del Consiglio di Amministrazione, è stato approvato il nuovo testo statutario contenente le modifiche atte a recepire le osservazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca fatte pervenire all'Ateneo con nota del 18.11.2011, prot. n. 4971;

Atteso che, a seguito del successivo invio del testo statutario definitivamente approvato, il M.I.U.R. ha fatto pervenire a questo Ateneo la nota prot. n. 5365 del 21.12.2011, con la quale si prende atto, ai fini della pubblicazioni sulla *Gazzetta Ufficiale*, delle modifiche apportate in recepimento delle osservazioni del Ministero medesimo;

Visto il testo approvato;

Sentito il Direttore Amministrativo,

Decreta:

L'emanazione del nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Foggia.

Il nuovo Statuto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale nonché sul Bollettino ufficiale dell'Università degli Studi di Foggia ed entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione sulla suddetta *Gazzetta Ufficiale*.

Foggia, 22.12.2011

Il rettore: VOLPE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

STATUTO

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E NORMATIVA INTERNA

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

CAPO II
NORMATIVA INTERNA

TITOLO II
ORGANI CENTRALI DI ATENEO

CAPO I
RETTORE

CAPO II
SENATO ACCADEMICO

CAPO III
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CAPO IV
ALTRI ORGANI CENTRALI DI ATENEO

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA

CAPO I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI

CAPO II
CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DI RACCORDO

CAPO III
ALTRE STRUTTURE E ORGANI OPERANTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA

TITOLO IV
NORME GENERALI E TRANSITORIE

CAPO I
NORME GENERALI

CAPO II
NORME TRANSITORIE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E NORMATIVA INTERNA

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1. L'università degli studi di Foggia, di seguito anche denominata università o ateneo, è sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito del proprio ordinamento ed è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze.
2. Considera come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona; valorizza le differenze ai sensi della vigente legislazione nazionale e comunitaria; garantisce pari opportunità nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera del personale docente e tecnico-amministrativo, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e indiretta, fondata sull'orientamento sessuale, l'origine geografico-culturale, la lingua, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, le condizioni sociali e personali, le disabilità; promuove, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere, la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne; promuove la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, impegnandosi per l'eliminazione di ogni forma di violenza al proprio interno.
3. Afferma la propria indipendenza da qualsiasi condizionamento ideologico, politico, religioso ed economico.
4. Garantisce la piena autonomia delle strutture scientifiche e didattiche e il più ampio pluralismo delle idee.
5. Realizza le proprie finalità di formazione e di promozione della ricerca scientifica, della valorizzazione dei risultati della ricerca in tutte le sue forme, dell'istruzione superiore, dell'alta formazione, dell'apprendimento permanente e del sostegno allo sviluppo locale, combinando in modo organico le proprie funzioni e contribuendo al progresso culturale, civile ed economico del paese, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente e dallo statuto.
6. Promuove l'alta qualità nell'insegnamento e nella ricerca scientifica e ne valuta il conseguimento attraverso il riconoscimento della comunità scientifico-accademica nazionale e internazionale.

Articolo 2

1. L'università ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato e opera nell'ambito dei principi di autonomia e di responsabilità.
2. Persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale docente e tecnico-amministrativo, ai quali garantisce la partecipazione nelle forme e nei modi disciplinati dalla normativa vigente.
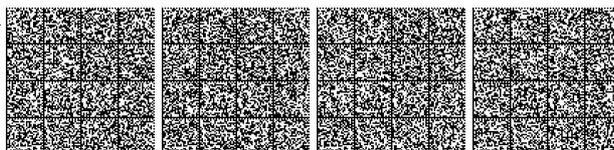
Articolo 3

1. L'università assume come criteri guida per lo svolgimento delle proprie attività i principi di democrazia, partecipazione, semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza e promozione del merito, assicurando, mediante idonei strumenti di verifica, la qualità dei risultati.
2. Si impegna, con l'impiego di tutti gli strumenti comunicativi e, in particolare, di quelli informatici e telematici, a garantire la massima accessibilità alle informazioni inerenti a tutte le attività e ai procedimenti decisionali e amministrativi.
3. Garantisce la pubblicazione dei verbali relativi alle riunioni degli organi collegiali di governo sul proprio sito web, con le limitazioni imposte dalla normativa per la salvaguardia della privacy.
4. Assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo secondo le disposizioni vigenti.
5. Struttura i documenti amministrativi e, in particolare, i bilanci e i documenti finanziari in modo da garantire un'informazione chiara e completa.
6. Fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in ateneo per assicurarne la più ampia diffusione possibile.
7. Pone, con apposito regolamento, la disciplina finalizzata a dare attuazione ai principi dell'accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione inerenti al patrimonio culturale.

Articolo 4

1. L'università promuove la cooperazione culturale e scientifica nazionale e internazionale, favorisce l'integrazione europea delle strutture universitarie, assume l'internazionalizzazione quale essenziale motore della crescita culturale e dello sviluppo del territorio e della comunità in cui opera.

Articolo 5

1. L'università organizza la propria attività didattica in modo da assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio a tutti gli studenti, valorizzando i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.
2. Favorisce la partecipazione degli studenti alle attività universitarie e, in particolare, a quelle didattiche, riconoscendo e valorizzando, secondo modalità disciplinate dalla normativa vigente, il contributo dei singoli e delle libere forme associative e di volontariato che concorrono in maniera costruttiva alla realizzazione dei fini istituzionali dell'ateneo.
3. Favorisce, inoltre, le attività culturali, ricreative e sociali di tutte le componenti universitarie e promuove la diffusione e il potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del comitato
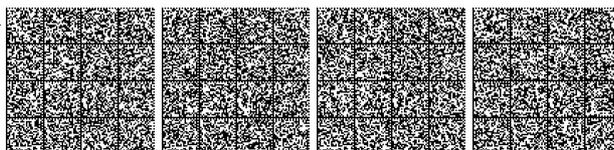
per lo sport universitario, istituito secondo le forme e le modalità previste dalla legislazione vigente.

4. Considera suo compito essenziale la crescita culturale e sociale, in particolare dei giovani, e la valorizzazione delle loro capacità, anche mediante la collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e con altre istituzioni di livello universitario.

Articolo 6

1. L'università cura la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo, a garanzia del buon andamento dell'amministrazione universitaria.
2. Riconosce nel rapporto con le organizzazioni sindacali un efficace contributo alla vita democratica dell'istituzione, alla valorizzazione del personale e all'efficienza della propria organizzazione.

Articolo 7

1. L'università garantisce la necessaria integrazione fra l'attività didattica, l'attività scientifica e l'attività assistenziale dell'area medico-chirurgica, mediante la stipula di protocolli d'intesa con la regione Puglia, nonché mediante la partecipazione, in via consultiva, all'elaborazione del piano sanitario regionale.
2. Provvede, inoltre, a disciplinare la formazione specialistica di area medico-chirugica, nonché delle figure professionali sanitarie non mediche, in ambito regionale e, ove necessario, in ambito interregionale, mediante la stipula di specifici protocolli d'intesa con la regione.
3. I protocolli d'intesa di cui al presente articolo sono approvati dal consiglio di amministrazione, su proposta del competente dipartimento, ovvero, qualora costituita, della struttura di raccordo dell'area medico-chirurgica, previo parere del senato accademico, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di legge e dai provvedimenti ministeriali in materia.
4. Riconosce nell'azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia e nelle altre aziende del servizio sanitario nazionale individuate dai protocolli d'intesa università\regione le sedi principali in cui si realizza l'integrazione dei processi didattici, scientifici e assistenziali dell'area medico-chirurgica e partecipa alla disciplina dell'organizzazione aziendale, nonché alle nomine degli organi aziendali, nei casi previsti dalla legge, con atti di competenza del rettore.
5. Assicura, in ogni caso, i servizi essenziali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'area medico-chirurgica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 517\99 e successive modificazioni e integrazioni.
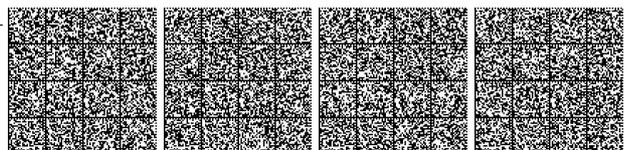
Articolo 8

1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, l'università può federarsi con altri atenei. La federazione può avere luogo, altresì, tra l'università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori.
2. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, l'università può dar vita o partecipare a fondazioni.

CAPO II
NORMATIVA INTERNA

Articolo 9
(Statuto)

1. Lo statuto è adottato ai sensi dell'articolo 33 della costituzione, degli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'università, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
2. La revisione dello statuto è deliberata, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei componenti, e previo parere dei consigli dei dipartimenti e del consiglio degli studenti. È richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del senato per la modifica delle disposizioni contenute nel titolo II, capi I, II e III e nel titolo III, capo I.
3. Possono assumere l'iniziativa per la revisione dello statuto:
   a) il rettore;
   b) il senato accademico, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti;
   c) il consiglio di amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti;
   d) un consiglio di dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti;
   e) il consiglio degli studenti, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Le proposte di revisione dello statuto devono essere trasmesse al rettore e sono esaminate e decise entro i sei mesi successivi.
5. Le modifiche dello statuto sono emanate, con decreto, dal rettore, successivamente al controllo ministeriale previsto dall'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Articolo 10
(Disciplina regolamentare)

1. L'università, nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altra disciplina necessaria all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali. In particolare:
   a) il regolamento generale di ateneo detta, in conformità alla normativa vigente, le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'università. È

approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei componenti, dei consigli dei dipartimenti e del consiglio degli studenti, nel rispetto delle procedure previste dai commi 3, 4, e 5 dell'articolo 9 dello statuto;

b) il regolamento didattico di ateneo disciplina, in conformità alla normativa vigente, l'ordinamento degli studi dei corsi attivati e fissa i criteri e le modalità di organizzazione delle attività di formazione e dei servizi didattici integrativi, nonché le modalità di attuazione del servizio di tutorato. È approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei componenti, nei modi e con le procedure previste dall'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni e integrazioni;

c) il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina, in conformità alla normativa vigente, i criteri della gestione, le relative procedure amministrative, contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università e dei singoli centri di spesa, nonché l'amministrazione del patrimonio. È approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, adottato a maggioranza assoluta dei componenti, dei consigli dei dipartimenti e del consiglio degli studenti, nel rispetto delle procedure previste dai commi 3, 4, e 5 dell'articolo 9 dello statuto;

d) il codice etico della comunità universitaria, formata dai professori, dai ricercatori, dai tecnici-amministrativi e dagli studenti dell'ateneo, determina i valori fondamentali della comunità stessa, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'università, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme del codice etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale, nel rispetto della normativa vigente, prevedendo apposite sanzioni in caso di loro violazione. In particolare, sono previste sanzioni individuali e sanzioni per i dipartimenti e gli altri centri di spesa. Le sanzioni individuali, adeguate e proporzionate alla violazione e alla gravità dei fatti, consistono nella decadenza e/o nell'esclusione per un periodo non superiore a tre anni dagli organi e dalle commissioni di ateneo, dipartimento, centro e, inoltre, per i docenti, per lo stesso periodo, nell'esclusione dalla destinazione di fondi di ricerca e contributi di ateneo a qualunque titolo assegnati. Le sanzioni per i dipartimenti e gli altri centri di spesa sono di natura pecuniaria. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a 10 né superiore a 100. L'importo di una quota va da un minimo di euro 100 a un massimo di euro 1.000. Nella determinazione del numero delle quote si tiene conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità, dell'attività svolta per

eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, mentre l'importo della singola quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, tenuto conto, in ogni caso, della necessità di assicurare l'efficacia della sanzione. La sanzione pecuniaria non può superare il dieci per cento dell'ammontare complessivo dei fondi annuali destinati al dipartimento o altro centro di spesa. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà se l'autore della violazione ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e il dipartimento o altro centro di spesa non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo. La sanzione non si applica se, prima dell'apertura del procedimento, il dipartimento o altro centro di spesa ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose della violazione. Essa è ridotta da un terzo alla metà se il dipartimento o altro centro di spesa si è efficacemente adoperato in tal senso. I proventi delle sanzioni sono ripartiti annualmente tra i dipartimenti e gli altri centri di spesa in misura inversamente proporzionale al numero e alla gravità delle violazioni accertate a carico di ciascuno di essi. Nel caso di violazioni che integrino illeciti disciplinari, prevale la competenza degli organi competenti, in base alla normativa vigente, in quest'ultima materia. Il codice etico è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei componenti, e previo parere dei consigli dei dipartimenti e del consiglio degli studenti, nel rispetto delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 9 dello statuto. Il testo approvato è emanato, con decreto, dal rettore;

e) gli ulteriori testi regolamentari sono approvati e modificati dall'organo individuato in base al riparto delle competenze stabilito dallo statuto. I testi approvati o modificati sono emanati, con decreto, dal rettore.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DI ATENEO
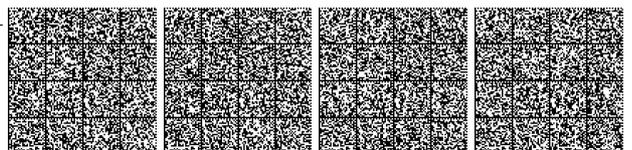
CAPO I
RETTORE

Articolo 11
(Competenze del rettore)

1. Il rettore rappresenta l'università e svolge le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche nel rispetto dello statuto. È responsabile del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. È garante della libertà di ricerca e di insegnamento.
2. In particolare, al rettore spetta:
   a) rappresentare legalmente l'università;
   b) emanare gli atti con rilevanza esterna di propria competenza;
   c) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione, dei quali è componente di diritto;
   d) disporre l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali di governo;
   e) nei casi di necessità e di urgenza, assumere i provvedimenti amministrativi di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta utile;
   f) su proposta del senato accademico e\o del consiglio di amministrazione, nominare una o più commissioni permanenti con funzioni istruttorie e poteri propositivi su specifiche questioni;
   g) proporre al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale;
   h) proporre il documento di programmazione triennale di ateneo, tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;
   i) proporre il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;
   j) esercitare il potere di iniziativa e di proposta dei procedimenti disciplinari per i professori e i ricercatori secondo le modalità previste dalla normativa vigente e irrogare nei confronti di tali soggetti, previo parere del collegio di disciplina, i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;
   k) esercitare il potere di proposta nei confronti del senato accademico in riferimento alle violazioni del codice etico che non integrino illeciti disciplinari;
   l) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, adottando provvedimenti diretti a garantire l'individuazione delle eventuali responsabilità;
   m) proporre agli organi competenti di disporre ispezioni, inchieste e accertamenti sullo stato dei servizi e sulle attività delle strutture, anche didattiche e di ricerca;
   n) designare un pro-rettore vicario, fra i professori ordinari di ruolo, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento;

o) affidare ad altri professori e ricercatori dell'ateneo, dandone comunicazione al senato accademico e al consiglio di amministrazione, la delega per l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate e che comportino compiti, anche di rappresentanza istituzionale, ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite. Al fine di favorire il coordinamento e la gestione collegiale dell'azione dei docenti delegati, riunisce periodicamente il consiglio dei delegati, quale proprio organo consultivo;
p) delegare, con decreto, senza ricorrere alla stipula di apposita procura speciale, un dipendente dell'università a sottoscrivere gli atti in materia di associazioni temporanee di scopo, nonché altri atti finalizzati alla presentazione o all'esecuzione di progetti di ricerca, fatto salvo il rispetto delle norme civilistiche che prevedono il necessario rilascio della procura speciale;
q) presentare al ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alle altre autorità centrali le relazioni previste dalla normativa vigente;
r) esercitare tutte le funzioni demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario e ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.

Articolo 12
(Elezione del rettore)

1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane. Per l'elezione del rettore, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti; risulta eletto, a seguito del ballottaggio, il candidato che riporti il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parità, quello più giovane anagraficamente.
2. L'elettorato attivo compete:
   a) con voto pieno, ai professori di ruolo, ai ricercatori e ai componenti del consiglio degli studenti;
   b) con voto pesato, ai tecnici-amministrativi in servizio a tempo indeterminato. Ai voti espressi dal personale tecnico-amministrativo sarà assegnato un peso pari al 6,5% del numero dei professori e dei ricercatori votanti nella specifica procedura elettorale.

Articolo 13
(Nomina del rettore, durata e rinnovo del mandato e anticipata cessazione dalla carica)

1. Il rettore è nominato con decreto ministeriale e dura in carica per un unico mandato di sei anni non rinnovabile.

2. In tutti i casi di anticipata cessazione del rettore dalla sua carica, subentra, fino alla nuova elezione e limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, il decano dei professori ordinari di ruolo dell'ateneo.

CAPO II
SENATO ACCADEMICO

Articolo 14
(Competenze del senato accademico)

1. Il senato accademico è il luogo delle rappresentanze di tutte le componenti, le istanze e le diverse aree scientifico-didattico-culturali della comunità accademica; esprime gli orientamenti della politica accademica e ne verifica il conseguimento, svolgendo un ruolo propulsivo, consultivo e di controllo politico-istituzionale; in particolare, formula proposte e pareri per la programmazione, la didattica, la ricerca, i servizi agli studenti; svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e le strutture interdipartimentali eventualmente costituite; assume l'iniziativa per la mozione di sfiducia al rettore; approva i regolamenti di ateneo rientranti nell'ambito delle proprie competenze, nonché i regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca; verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi per i candidati interni ed esterni alla carica di consigliere di amministrazione e seleziona le candidature; decide sulle violazioni del codice etico; promuove la cooperazione con altre università e istituzioni culturali di ricerca nazionali e internazionali; assicura il costante collegamento con le istituzioni e le forze sociali e produttive.
2. In particolare, il senato accademico, quanto alle proposte e ai pareri:
   a) formula proposte per ogni tipo di piano, annuale e pluriennale, o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;
   b) formula proposte sui parametri per la valutazione della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza delle attività dell'ateneo o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;
   c) formula proposte in materia di internazionalizzazione o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;
   d) formula proposte sul modello da adottare per l'articolazione organizzativa dell'ateneo o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;
   e) formula proposte sull'attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, master e altre iniziative didattiche e formative comunque denominate o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;
   f) formula proposte sull'attivazione, modifica o soppressione di dipartimenti, centri di ricerca, strutture interdipartimentali e sedi o esprime parere favorevole sulle proposte elaborate da altri organi;
   g) formula proposte in merito alla definizione dei criteri generali e in merito alla conseguente ripartizione dei finanziamenti complessivamente destinati alla didattica, alla ricerca e al funzionamento dei dipartimenti o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;

h) formula proposte sulla partecipazione dell'ateneo alla compagine di altri enti o istituzioni o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;
i) formula proposte sulla designazione dei referenti dell'ateneo per la composizione degli organismi di altri enti e istituzioni o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;
j) formula proposte in materia di disabilità o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;
k) formula proposte in materia di attività sportive universitarie o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;
l) formula proposte in materia di comunicazione istituzionale;
m) formula proposte in materia di organizzazione di manifestazioni o cerimonie istituzionali di interesse generale per l'ateneo;
n) esprime parere, formulando eventuali proposte, sul bilancio di previsione annuale e triennale;
o) esprime parere sul conto consuntivo;
p) esprime parere sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
q) formula proposte in materia di diritto allo studio, attivazione di corsi di orientamento per gli studenti, servizi didattici integrativi e gestione di servizi comuni o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;
r) formula proposte in materia di sistema bibliotecario o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;
s) esprime parere in merito alla stipula di contratti per attività di insegnamento da stipulare con docenti, studiosi e professionisti stranieri di chiara fama;
t) esprime parere per la costituzione di centri di servizio;
u) formula proposte o esprime parere sugli indirizzi espressi dal consiglio di amministrazione in merito all'assegnazione del personale tecnico-amministrativo ai dipartimenti;
v) esprime parere in merito al conferimento dell'incarico di direttore generale;
w) formula la proposta vincolante nei confronti del rettore per la nomina dei componenti del nucleo di valutazione di ateneo.

3. Il senato accademico, nello svolgimento delle funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture interdipartimentali eventualmente costituite, nel rispetto della programmazione finanziaria e del personale, annuale e triennale, in particolare:
   a) determina i criteri generali e, sulla base delle proposte dei dipartimenti, delibera, nel rispetto della programmazione strategica e finanziaria approvata dal consiglio di amministrazione, l'attribuzione ai dipartimenti e\o ai settori scientifico-disciplinari dei posti di professore e di ricercatore;
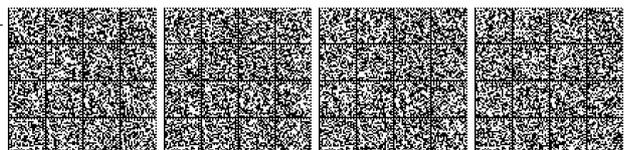
b) delibera, previo parere dei dipartimenti interessati, in materia di mobilità interna all'ateneo dei docenti;
c) determina i criteri generali e formula proposte motivate, sulla base di graduatorie vincolanti, al consiglio di amministrazione per l'attribuzione degli assegni di ricerca ai dipartimenti e\o ai settori scientifico-disciplinari, nonché per l'attribuzione delle borse per i dottorati di ricerca alle scuole di dottorato, nel rispetto della quantificazione globale stabilita dal consiglio di amministrazione;
d) approva la stipula di accordi, protocolli d'intesa e convenzioni in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti, fatta salva la deliberazione di competenza del consiglio di amministrazione relativa agli eventuali aspetti finanziari connessi;
e) approva i progetti e le iniziative in materia di ricerca, fatta salva la deliberazione di competenza del consiglio di amministrazione relativa agli eventuali aspetti finanziari connessi;
f) determina i criteri generali relativi al numero di contratti per attività di insegnamento a titolo gratuito che si possono stipulare nell'ambito dei dipartimenti;
g) delibera, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, a maggioranza assoluta dei componenti, eventuali limitazioni all'accesso ad un corso di studio, su proposta del consiglio di dipartimento interessato;
h) valuta le eventuali problematiche didattiche e di ricerca insorgenti nei rapporti tra i dipartimenti e adotta gli opportuni provvedimenti per la soluzione dei conflitti.

4. Il senato accademico, inoltre:
   a) approva, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, il conferimento delle lauree honoris causa, previa proposta deliberata, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, dal dipartimento interessato;
   b) conferisce il sigillo dell'ateneo;
   c) concede il patrocinio dell'ateneo in relazione a manifestazioni e iniziative scientifico-culturali;
   d) definisce, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, le cinque aree didattico-scientifico-culturali dell'università degli studi di Foggia di riferimento per lo svolgimento delle procedure per l'individuazione delle rappresentanze in seno agli organi collegiali di governo dell'ateneo;
   e) approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i progetti federativi con altri atenei.
5. Il senato accademico, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale che elegge il rettore una mozione di sfiducia motivata al rettore stesso, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.
6. Il procedimento di sfiducia al rettore è disciplinato da apposito regolamento approvato dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello statuto; tale regolamento deve disciplinare il potere di iniziativa,

assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, individuare il responsabile del procedimento, fissare tempi certi e contenuti per la conclusione del procedimento.

7. In particolare, il regolamento di cui al comma precedente si atterrà ai seguenti criteri:
   a) il senato accademico, acquisito il parere del consiglio di amministrazione e udito il rettore, approva, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, la mozione di sfiducia da proporre al corpo elettorale;
   b) il tempo per la conclusione del procedimento, compreso lo svolgimento delle operazioni del corpo elettorale, è stabilito, nel massimo, in tre mesi.
8. Il senato accademico, quanto al potere normativo:
   a) adotta lo statuto di ateneo e approva la revisione dello stesso secondo quanto previsto dall'articolo 9 dello statuto;
   b) approva il regolamento generale di ateneo, il regolamento didattico di ateneo e il codice etico della comunità universitaria, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 10 dello statuto;
   c) approva, previo parere del consiglio di amministrazione, il regolamento per la disciplina del procedimento di sfiducia al rettore;
   d) approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione:
      - i regolamenti di funzionamento dei dipartimenti e delle strutture interdipartimentali eventualmente costituite;
      - i regolamenti in materia di servizi agli studenti;
      - i regolamenti sul sistema bibliotecario;
      - i regolamenti sul sistema informativo;
      - i restanti regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture interdipartimentali eventualmente costituite, in materia di didattica e di ricerca.
9. Il senato accademico verifica i requisiti soggettivi dei candidati interni ed esterni alla carica di consigliere di amministrazione e ammette e seleziona le candidature.
10. Il senato accademico, su proposta del rettore, decide sulle violazioni del codice etico.

Articolo 15

(Composizione e funzionamento del senato accademico)

1. I componenti del senato accademico sono scelti su base elettiva, ad eccezione del rettore che è membro di diritto.
2. Il senato accademico è composto dai seguenti ventiquattro membri, con voto deliberativo:
   a) il rettore, che lo presiede;
   b) cinque direttori di dipartimento, rispettivamente, in rappresentanza delle cinque aree didattico-scientifico-culturali dell'università degli studi di Foggia definite dal senato accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera d), dell'articolo 14 dello statuto, eletti dal corpo elettorale formato da tutti i direttori dei dipartimenti dell'università degli studi di Foggia;

c) cinque professori ordinari o associati di ruolo, rispettivamente, in rappresentanza delle cinque aree didattico-scientifico-culturali dell'università degli studi di Foggia definite dal senato accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera d), dell'articolo 14 dello statuto. In relazione a ogni singola area didattico-scientifico-culturale, viene svolta la procedura per l'individuazione del suo rappresentante, eletto, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti i professori ordinari e associati di ruolo inquadrati nell'area medesima;

d) cinque ricercatori, rispettivamente, in rappresentanza delle cinque aree didattico-scientifico-culturali dell'università degli studi di Foggia definite dal senato accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera d), dell'articolo 14 dello statuto. In relazione a ogni singola area didattico-scientifico-culturale, viene svolta la procedura per l'individuazione del suo rappresentante, eletto, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti i ricercatori inquadrati nell'area medesima;

e) cinque studenti, rispettivamente, in rappresentanza delle cinque aree didattico-scientifico-culturali dell'università degli studi di Foggia definite dal senato accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera d), dell'articolo 14 dello statuto. In relazione a ogni singola area didattico-scientifico-culturale, viene svolta la procedura per l'individuazione del suo rappresentante, eletto tra gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale facenti capo ai dipartimenti inquadrati nell'area medesima e tra i dottorandi di ricerca che, all'atto dell'iscrizione al primo anno, hanno optato per l'afferenza a tali ultimi dipartimenti. Nell'ambito della specifica procedura, il corpo elettorale è composto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale facenti capo ai dipartimenti inquadrati nell'area medesima e dai dottorandi di ricerca che, all'atto dell'iscrizione al primo anno, hanno optato per l'afferenza a tali ultimi dipartimenti;

f) tre tecnici amministrativi, in servizio a tempo indeterminato, eletti, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti i tecnici amministrativi, in servizio a tempo indeterminato presso l'università degli studi di Foggia.

3. Alle riunioni del senato accademico partecipano, con voto consultivo:

   a) il pro-rettore, il quale, in assenza del rettore, presiede il senato accademico ed esprime voto deliberativo;

   b) il presidente del nucleo di valutazione di ateneo o un suo delegato componente del nucleo;

   c) il direttore generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante; in caso di assenza, esercita le sue funzioni il vicario del direttore.

4. Il senato accademico è convocato, di norma, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta che il rettore lo ritenga opportuno. È convocato, altresì, su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.
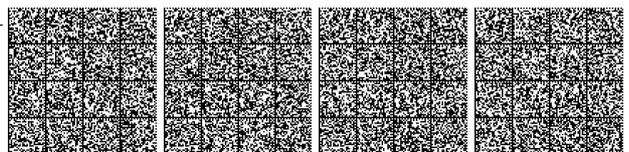
5. Le modalità di funzionamento del senato accademico sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.

Articolo 16

(Nomina, durata e rinnovo del mandato, decadenza dei membri del senato accademico)

1. I membri del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.
2. I membri del senato accademico durano in carica quattro anni, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca che durano in carica due anni.
3. Il mandato dei membri del senato accademico è rinnovabile per una sola volta consecutiva.
4. I membri eletti del senato accademico decadono in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive, qualora non venga riscontrato il giustificato motivo nel corso di un apposito procedimento di decadenza che verrà attivato successivamente alla terza assenza. Il giustificato motivo va valutato, nell'ambito del suddetto procedimento di decadenza, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico.
5. Il regolamento generale di ateneo disciplina il procedimento di decadenza del membro del senato accademico, nel rispetto dei seguenti principi: prevedere il potere di iniziativa, assicurare il rispetto del contraddittorio, individuare il responsabile del procedimento e fissare tempi certi e contenuti per la conclusione del procedimento.

CAPO III
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17
(Competenze del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione svolge la funzione di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale e di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività, attuando gli orientamenti della politica accademica indicati dal senato accademico.
2. In particolare, il consiglio di amministrazione approva, previa proposta o parere del senato accademico, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, dello statuto:
   a) ogni tipo di piano, annuale e pluriennale;
   b) il bilancio di previsione annuale e triennale, acquisito anche il parere del consiglio degli studenti;
   c) il conto consuntivo;
   d) i parametri per la valutazione della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza delle attività dell'ateneo;
   e) l'articolazione organizzativa dell'ateneo;
   f) la costituzione di centri di servizio;
   g) l'attivazione, la modifica o soppressione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, di master e di altre iniziative didattiche e formative comunque denominate;
   h) le proposte in materia di diritto allo studio, attivazione di corsi di orientamento per gli studenti, servizi didattici integrativi e gestione di servizi comuni;
   i) la definizione dei criteri generali e la conseguente ripartizione dei finanziamenti complessivamente destinati alla didattica, alla ricerca e al funzionamento dei dipartimenti;
   j) l'attribuzione degli assegni di ricerca ai dipartimenti e\o ai settori scientifico-disciplinari, nonché delle borse per i dottorati di ricerca alle scuole di dottorato, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal senato accademico e delle graduatorie vincolanti poste alla base delle proposte di quest'ultimo organo;
   k) la stipula di contratti per attività di insegnamento con docenti, studiosi e professionisti stranieri di chiara fama;
   l) la partecipazione dell'ateneo alla compagine di altri enti o istituzioni;
   m) la designazione dei referenti dell'ateneo per la composizione degli organismi di altri enti e istituzioni;
   n) le proposte in materia di internazionalizzazione;
   o) le proposte in materia di disabilità;
   p) le proposte in materia di attività sportive universitarie;
   q) le proposte sul sistema bibliotecario;
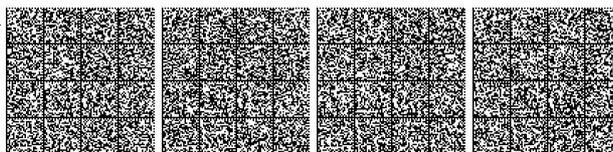
r) il conferimento dell'incarico di direttore generale, su proposta del rettore.

3. Il consiglio di amministrazione, su proposta conforme o con il parere favorevole del senato accademico, approva l'attivazione, modifica o soppressione di dipartimenti, centri di ricerca, strutture interdipartimentali e sedi.
4. Il consiglio di amministrazione, altresì:
   a) approva le variazioni di bilancio;
   b) autorizza le anticipazioni di cassa;
   c) determina, sentito il consiglio degli studenti, la misura delle tasse universitarie;
   d) determina la misura delle indennità di funzione spettanti ai soggetti che ricoprono cariche accademiche, nonché la misura dei gettoni di presenza eventualmente spettanti per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali dell'ateneo. Nel caso in cui le indennità o i gettoni siano destinati ai componenti del consiglio di amministrazione, la delibera sulla relativa entità è assunta su parere del senato accademico;
   e) determina le tariffe e i compensi spettanti all'ateneo per le prestazioni rese a terzi;
   f) approva le proposte dei dipartimenti relative alla chiamata dei professori e dei ricercatori. In presenza di una pluralità di proposte che non possono essere tutte accolte per ragioni di spesa, il consiglio di amministrazione delibera previa acquisizione del parere del senato accademico;
   g) fornisce al direttore generale gli indirizzi per la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo;
   h) definisce gli schemi-tipo delle convenzioni e dei contratti;
   i) delibera relativamente agli aspetti finanziari connessi alla stipula di accordi, protocolli d'intesa e convenzioni in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti;
   j) approva i contratti che non rientrino nell'autonomia decisionale dei centri di spesa e dei dirigenti;
   k) delibera relativamente agli aspetti finanziari connessi a progetti e iniziative in materia di ricerca;
   l) delibera sulla conservazione e sull'ampliamento del patrimonio mobiliare e immobiliare;
   m) delibera in materia di edilizia universitaria;
   n) assegna gli spazi disponibili, sentiti gli organi collegiali delle strutture interessate;
   o) delibera in materia assicurativa;
   p) delibera in materia di sicurezza sul lavoro;
   q) approva le proposte in materia di comunicazione istituzionale;
   r) approva le proposte in materia di organizzazione di manifestazioni e cerimonie di interesse generale per l'ateneo;
   s) delibera, senza la rappresentanza degli studenti, in materia disciplinare relativamente ai professori e ai ricercatori;
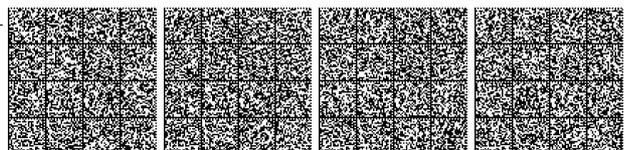
t) delibera, su proposta del direttore generale, i programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
u) esprime parere favorevole in merito ai progetti federativi con altri atenei;
v) esprime parere in relazione alle decisioni che il direttore generale è chiamato ad adottare in materia di liti attive e passive in cui è parte l'università;
w) esprime parere favorevole in merito alla revisione dello statuto, secondo quanto previsto dall'articolo 9 dello statuto;
x) esprime, inoltre:
   - parere favorevole sul regolamento didattico di ateneo e sul codice etico della comunità universitaria, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 10 dello statuto;
   - parere favorevole sui:
     - regolamenti di funzionamento dei dipartimenti e delle strutture interdipartimentali eventualmente costituite;
     - regolamenti in materia di servizi agli studenti;
     - regolamenti in materia di sistema bibliotecario;
     - regolamenti in materia di sistema informativo;
     - regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture interdipartimentali eventualmente costituite, in materia di didattica e di ricerca.
   - parere sul regolamento generale di ateneo, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 10 dello statuto;
   - parere sul regolamento per la disciplina del procedimento di sfiducia al rettore.

5. Il consiglio di amministrazione, quanto al potere normativo:
   a) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 10 dello statuto;
   b) approva tutti i restanti regolamenti in materia di gestione finanziaria e patrimoniale, di autofinanziamento e di gestione del personale.

Articolo 18
(Composizione e funzionamento del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto dai seguenti dieci membri, con voto deliberativo:
   a) il rettore, che lo presiede;
   b) cinque professori di ruolo o ricercatori in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, rispettivamente, in rappresentanza delle cinque aree didattico-scientifico-culturali dell'università degli studi di Foggia definite dal senato accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera d), dell'articolo 14 dello statuto. In relazione a ogni singola area didattico-

scientifico-culturale, viene svolta la procedura per l'individuazione del suo rappresentante. Tale procedura è attivata con l'emanazione di un avviso pubblico per la presentazione delle candidature. Scaduto il termine stabilito nell'avviso pubblico, il senato accademico, in una composizione che non prevede la presenza del rettore, il quale è sostituito nel ruolo di presidente, senza diritto di voto, dal pro-rettore, sulla base dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, verifica e ammette le candidature di professori o ricercatori afferenti alla specifica area didattico-scientifico-culturale e ne seleziona, con apposita delibera, due. Qualora i candidati, a seguito della preliminare verifica, non siano almeno due, si provvede ad acquisire ulteriori candidature. Le due candidature selezionate dal senato accademico vengono sottoposte all'esame del rettore, che, con decreto, procede, tra queste, alla scelta del rappresentante dell'area didattico-scientifico-culturale. La selezione spettante al senato accademico e la successiva scelta di competenza del rettore devono, per quanto possibile, garantire, in rapporto al complesso delle nomine di cui alla presente lettera, il rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici, nonché il rispetto dell'equilibrio, nella rappresentanza, tra le diverse categorie di docenza;

c) due membri, non appartenenti ai ruoli dell'università degli studi di Foggia a decorrere dai tre anni precedenti alla nomina e per tutta la durata dell'incarico, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. La procedura per la loro individuazione è attivata con l'emanazione di un avviso pubblico per la presentazione delle candidature. Scaduto il termine stabilito nell'avviso pubblico, il senato accademico, in una composizione che non prevede la presenza del rettore, il quale è sostituito nel ruolo di presidente, senza diritto di voto, dal pro-rettore, sulla base dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, previo parere favorevole della consulta di ateneo, verifica e ammette le candidature e ne seleziona, con apposita delibera, quattro. Qualora i candidati, a seguito della preliminare verifica, non siano almeno quattro, si provvede ad acquisire ulteriori candidature. Le quattro candidature selezionate dal senato accademico vengono sottoposte all'esame del rettore, che, con decreto, procede, tra queste, alla scelta dei due membri. La selezione spettante al senato accademico e la successiva scelta di competenza del rettore devono, per quanto possibile, garantire, in rapporto al complesso delle nomine di cui alla presente lettera, il rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici e della terzietà e indipendenza nell'esercizio delle funzioni;

d) due studenti eletti tra gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale e tra i dottorandi di ricerca dell'università degli studi di Foggia. Il corpo elettorale è composto da tutti gli studenti iscritti ai corsi
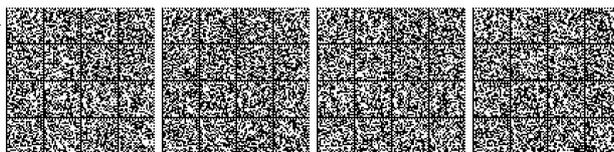
di laurea e laurea magistrale e dai dottorandi di ricerca dell'università degli studi di Foggia.

2. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo:
   a) il pro-rettore, il quale, in assenza del rettore, presiede il consiglio di amministrazione ed esprime voto deliberativo;
   b) il presidente del collegio dei revisori dei conti o un suo delegato componente del collegio dei revisori;
   c) il direttore generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante; in caso di assenza, esercita le sue funzioni il vicario del direttore;
   d) un tecnico-amministrativo, in servizio a tempo indeterminato, eletto, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti i tecnici-amministrativi, in servizio a tempo indeterminato presso l'università degli studi di Foggia.
3. Il consiglio di amministrazione è convocato, di norma, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta che il rettore lo ritenga opportuno. È convocato, altresì, su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.
4. Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.

Articolo 19

(Nomina, durata e rinnovo del mandato, decadenza dei membri del consiglio di amministrazione)

1. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto rettorale.
2. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca che durano in carica due anni.
3. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione è rinnovabile per una sola volta consecutiva.
4. I membri del consiglio di amministrazione scelti o eletti decadono in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive, qualora non venga riscontrato il giustificato motivo nel corso di un apposito procedimento di decadenza che verrà attivato successivamente alla terza assenza. Il giustificato motivo va valutato, nell'ambito del suddetto procedimento di decadenza, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione.
5. Il regolamento generale di ateneo disciplina il procedimento di decadenza del membro del consiglio di amministrazione, nel rispetto dei seguenti principi: prevedere il potere di iniziativa, assicurare il rispetto del contraddittorio, individuare il responsabile del procedimento e fissare tempi certi e contenuti per la conclusione del procedimento.

CAPO IV
ALTRI ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Articolo 20
(Direttore generale)

1. Al direttore generale è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo. Il direttore generale svolge, inoltre, i compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. In particolare, il direttore generale:
   a) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio;
   b) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;
   c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi competenti dell'università, i poteri di spesa di propria competenza, adottando le procedure e i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dalla legislazione vigente in materia e dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
   d) è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi centrali dell'università;
   e) è responsabile delle attività svolte dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi da raggiungere;
   f) detta direttive ai dirigenti sulle procedure e i provvedimenti, verificandone l'attività; ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo ed è responsabile della loro attività;
   g) indirizza, coordina e controlla l'attività del personale tecnico-amministrativo;
   h) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, quando non spetta ai dirigenti provvedervi;
   i) adotta, nel rispetto della legislazione vigente, della contrattazione collettiva, dello statuto e sentito il responsabile della competente struttura amministrativa, gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo, quando non spetta ai dirigenti provvedervi;
   j) adotta gli atti relativi alle procedure di reclutamento del personale tecnico-amministrativo;
   k) propone al consiglio di amministrazione, nel rispetto dei contratti collettivi, i programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
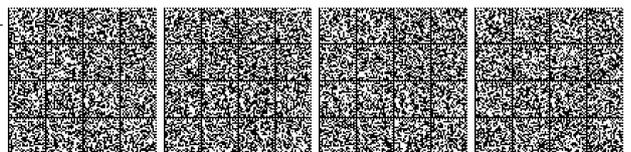
l) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori, nell'ambito delle procedure di spesa di propria competenza, ad esclusione di quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture dotate di autonomia gestionale o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata agli organi centrali dell'università. Stipula i relativi contratti e ne cura l'esecuzione;
m) stipula i contratti e le convenzioni in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
n) partecipa alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, e svolge le funzioni di segretario verbalizzante;
o) adotta, previo parere del consiglio di amministrazione, le decisioni in materia di liti attive e passive in cui è parte l'università.

3. L'attività di direzione generale non si estende alla gestione della didattica e della ricerca.
4. Il direttore generale presenta annualmente al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta.
5. L'incarico di direttore generale è conferito a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
6. Il conferimento dell'incarico di direttore generale è deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico. L'incarico è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile. Il trattamento economico spettante è determinato in conformità ai criteri e ai parametri fissati in base alla normativa vigente. Nel caso in cui l'incarico sia conferito a un dipendente pubblico, è necessario che lo stesso sia collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto presso l'amministrazione di appartenenza.
7. Il direttore generale designa un dirigente vicario o, in mancanza, un funzionario vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il dirigente vicario o funzionario vicario è nominato con decreto direttoriale e decade contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione del mandato del direttore generale o precedentemente in caso di revoca motivata dell'incarico. In caso di risoluzione o revoca del rapporto di lavoro, le funzioni del direttore generale sono esercitate, fino alla nomina del successore, da un sostituto, proposto dal rettore e nominato per un arco temporale non superiore ai novanta giorni dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico.
8. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico, può revocare anticipatamente l'incarico di direttore generale in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli organi competenti, risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. La revoca dell'incarico è disposta secondo la vigente normativa.
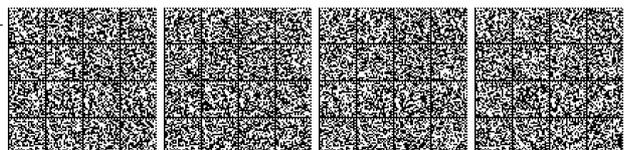
Articolo 21

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'università.
2. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio.
3. È composto da tre membri effettivi e da due supplenti, di cui:
   a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal rettore, previo parere del consiglio di amministrazione, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello stato;
   b) un membro effettivo e uno supplente designati dal ministero dell'economia e delle finanze;
   c) un membro effettivo e uno supplente scelti dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra dirigenti e funzionari del ministero stesso.
4. Almeno due componenti del collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
5. L'incarico non può essere conferito a personale dipendente dell'università degli studi di Foggia né a soggetti che abbiano liti pendenti con l'università medesima.
6. I componenti del collegio sono nominati, con decreto, dal rettore.
7. Il mandato dei componenti del collegio dei revisori dei conti ha una durata di quattro anni e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta.
8. L'università mette a disposizione dei revisori dei conti i mezzi e il personale necessari allo svolgimento delle loro funzioni.
9. Le modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 22

(Nucleo di valutazione di ateneo)

1. Il nucleo di valutazione di ateneo verifica:
   a) la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
   b) l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti;
   c) la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento.
2. In raccordo con l'attività dell'ANVUR, il nucleo svolge le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con

modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

3. Il nucleo di valutazione di ateneo è composto da cinque membri, di cui:
   a) un professore di ruolo o ricercatore dell'università degli studi di Foggia;
   b) tre soggetti di elevata qualificazione professionale, esperti in materia di valutazione, esterni all'ateneo e che, in ogni caso, non intrattengano con l'università degli studi di Foggia rapporti formali di lavoro o di collaborazione;
   c) un rappresentante degli studenti eletto tra gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale e tra i dottorandi di ricerca dell'università degli studi di Foggia. Il corpo elettorale è composto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale e dai dottorandi di ricerca dell'università degli studi di Foggia.
4. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo sono nominati, con decreto, dal rettore su proposta vincolante del senato accademico, che effettua la relativa selezione sulla base di avvisi pubblici.
5. Il rappresentante degli studenti è eletto tramite una procedura elettorale specificatamente disciplinata dal regolamento generale di ateneo ed è nominato, con decreto, dal rettore.
6. Il presidente del nucleo di valutazione di ateneo, nella prima seduta utile, è scelto da tutti i componenti tra i membri esterni presenti all'interno dell'organo stesso. Tale scelta è formalizzata con un decreto del rettore.
7. I componenti del nucleo di valutazione di ateneo durano in carica quattro anni e possono essere nominati consecutivamente soltanto per un altro quadriennio, fatta eccezione per il componente del nucleo appartenente alla rappresentanza studentesca, che dura in carica due anni e il cui mandato può essere rinnovato consecutivamente soltanto per un altro biennio.

Articolo 23
(Commissione scientifica di ateneo e comitati d'area)

1. È istituita, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di ateneo, la commissione scientifica di ateneo, con funzioni consultive e propositive in materia di ricerca.
2. Possono essere, altresì, istituiti i comitati d'area, in rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari presenti nell'ateneo, con funzioni consultive e propositive. Le condizioni e le modalità di istituzione delle aree, la composizione e le modalità di elezione dei componenti dei comitati, nonché le competenze assegnate, sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.
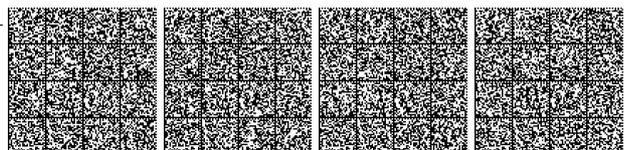
Articolo 24

(Consulta di ateneo)

1. È istituita la consulta di ateneo, con lo scopo di incrementare i momenti formali di confronto tra l'università e i principali attori istituzionali, culturali, sociali, economici di riferimento del territorio.
2. I compiti della consulta, nonché la composizione della stessa, sono deliberati dal senato accademico.
3. Sono membri di diritto un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Foggia e un rappresentante del Comune di Foggia.

Articolo 25

(Consiglio degli studenti)

1. Il consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza della componente studentesca.
2. Il consiglio degli studenti può utilizzare, nelle forme concordate con il rettore, i simboli dell'università per fini istituzionali e dispone di una sede attrezzata per l'organizzazione e la gestione delle sue attività.
3. Per ogni esercizio finanziario, il consiglio degli studenti, nei limiti di una somma stanziata in un'apposita voce di bilancio, compresa tra l'1% e il 4% dell'ammontare totale delle tasse versate dagli studenti nell'esercizio precedente, propone al consiglio di amministrazione specifici interventi per il miglioramento dei servizi agli studenti, didattici e di formazione dell'ateneo.
4. Il consiglio degli studenti esprime pareri su:
   a) il piano strategico di ateneo;
   b) il bilancio di previsione;
   c) il regolamento didattico di ateneo – parte generale;
   d) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
   e) gli interventi di attuazione del diritto allo studio.
5. Il consiglio degli studenti può formulare proposte o richiedere documentazione in ordine a ogni questione di esclusivo o prevalente interesse degli studenti.
6. Le strutture e gli organi destinatari delle proposte del consiglio degli studenti sono tenuti a esaminarle entro sessanta giorni.
7. Il consiglio degli studenti determina i criteri relativi alla ripartizione dei fondi destinati ad attività formative autogestite.
8. Il consiglio degli studenti può indire, su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti, conferenze di ateneo su specifici temi di interesse degli studenti, con la partecipazione del rettore e del direttore generale, o di loro delegati, nonché dei responsabili amministrativi competenti nel settore relativo al problema da affrontare.
9. Il consiglio degli studenti è composto da:

a) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico;
b) i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione;
c) un rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'agenzia per il diritto allo studio universitario, designato dai rappresentanti degli studenti presenti in tale organo;
d) i rappresentanti degli studenti nel comitato per lo sport universitario;
e) i rappresentanti degli studenti nel nucleo di valutazione di ateneo;
f) i rappresentanti degli studenti designati a partecipare alle riunioni del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
g) tre studenti per ogni dipartimento individuati tra i rappresentanti facenti parte dei rispettivi consigli. L'individuazione di tali studenti avverrà secondo modalità definite dal regolamento generale di ateneo.

10. Le modalità di funzionamento del consiglio degli studenti sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.

Articolo 26
(Comitato per lo sport universitario)

1. Il comitato per lo sport universitario, la cui composizione è prevista dall'articolo 2 della legge 28 giugno 1977, n. 394, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività.
2. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle connesse attività sono affidati, mediante convenzione, al centro universitario sportivo.
3. Alla copertura delle spese in materia di sport universitario si provvede mediante i fondi che saranno stanziati ai sensi della normativa vigente.

Articolo 27
(Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)

1. È istituito il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, con l'intento di raggiungere, in particolare, i seguenti obiettivi:
   a) assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua;
   b) favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un

ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori;

c) razionalizzare e rendere efficace ed efficiente l'organizzazione della pubblica amministrazione anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere delle lavoratrici e dei lavoratori;
d) favorire lo sviluppo delle attività culturali in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere delle lavoratrici e dei lavoratori.

2. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale per i lavoratori.
3. Il comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, ai sensi degli articoli 40 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione designati, scegliendo nell'ambito della categoria dei docenti, dal rettore, che effettua la relativa selezione sulla base di avvisi pubblici. Le organizzazioni sindacali e il rettore, con le medesime modalità, designano, inoltre, altrettanti componenti supplenti, che intervengono in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. Le designazioni devono essere effettuate in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi e la presenza di competenze e\o attitudini adeguate. Il rettore, su proposta del consiglio degli studenti, designa, anche, uno studente che potrà partecipare alle riunioni del comitato ed esprimere il proprio voto sulle questioni non strettamente legate al rispetto delle pari opportunità e del benessere nell'ambiente di lavoro.
4. Il presidente di tale comitato è individuato dal rettore tra i rappresentanti dell'amministrazione da egli stesso designati.
5. La nomina dei componenti del comitato e del presidente è formalizzata, con decreto, dal rettore.
6. I componenti del comitato durano in carica quattro anni. L'incarico può essere rinnovato, consecutivamente, una sola volta.
7. Le modalità di funzionamento del comitato sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal senato accademico.

Articolo 28

(Collegio di disciplina)

1. Il collegio di disciplina è l'organo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai professori e ai ricercatori e a esprimere, in merito, parere conclusivo e vincolante.
2. È composto, in qualità di membri effettivi, da tre professori ordinari di ruolo, da tre professori associati di ruolo e da tre ricercatori di ruolo a tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno, designati dal senato accademico.
3. Il collegio opera prevedendo, per i giudizi relativi ai professori ordinari, l'intervento nelle attività di competenza dei soli membri appartenenti alla categoria dei professori ordinari, per i giudizi relativi ai professori associati, l'intervento dei soli membri appartenenti alle categorie dei professori ordinari e dei professori associati e, per i giudizi relativi ai ricercatori, l'intervento di tutti i membri del collegio. Il collegio svolge le proprie attività nel rispetto del contraddittorio.
4. Il senato accademico, altresì, designa, per ognuna delle categorie indicate al comma 3 del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi previsti, i membri supplenti, i quali subentreranno a quelli effettivi nei casi di impedimento o incompatibilità.
5. I componenti effettivi e supplenti del collegio di disciplina sono nominati, con decreto, dal rettore.
6. Il mandato dei componenti effettivi e supplenti del collegio di disciplina ha una durata di quattro anni e non può essere rinnovato consecutivamente.
7. Il collegio, nell'espletamento dei propri compiti, si attiene al procedimento previsto dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e alle ulteriori prescrizioni previste dalla normativa vigente.
8. Le modalità di funzionamento del collegio di disciplina sono stabilite da apposito regolamento approvato dal senato accademico.
9. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 29

(Difensore degli studenti)

1. È istituito il difensore degli studenti, allo scopo di garantire la tutela e l'effettività dei diritti degli studenti, con i compiti di:
   a) intervenire a tutela di qualunque studente si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, ritardi imputabili a provvedimenti ovvero a comportamenti anche omissivi di organi e uffici dell'università. Il consiglio degli studenti o singoli studenti possono rivolgersi al difensore degli studenti, che esprime il proprio parere ed, eventualmente, interviene mediante segnalazioni agli organi competenti;
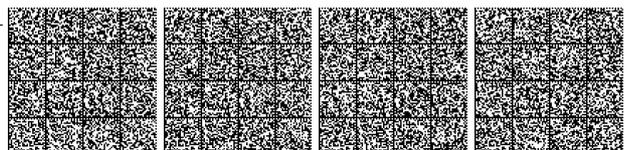
b) esaminare e controllare lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dell'informazione, dello sport e del tempo libero ed, eventualmente, intervenire mediante segnalazioni agli organi competenti;
c) presentare annualmente al rettore e al consiglio degli studenti una relazione sull'attività svolta.

2. Gli atti del difensore degli studenti non sono vincolanti.
3. Al fine della nomina del difensore degli studenti, il consiglio degli studenti propone una terna di nominativi scelti fra soggetti, anche esterni, di riconosciuto prestigio e autorevolezza.
4. Il senato accademico individua un nominativo, nell'ambito della rosa proposta dal consiglio degli studenti o, nel caso in cui ne ravvisi l'opportunità, può chiedere a tale ultimo organo una riformulazione della rosa stessa.
5. Il difensore degli studenti è nominato, con decreto, dal rettore.
6. Il difensore degli studenti dura in carica quattro anni e il suo mandato non può essere rinnovato consecutivamente.
7. L'ufficio del difensore degli studenti è gratuito.
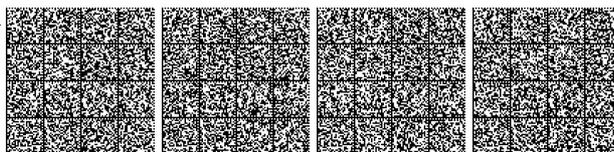
TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA

CAPO I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI

Articolo 30
(Dipartimento)

1. L'università si articola in dipartimenti, che costituiscono il luogo dell'identità disciplinare, nei quali sono incardinati tutti i professori e i ricercatori appartenenti alla stessa comunità disciplinare. Ad essi sono attribuite tutte le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, ivi comprese, qualora non risulti costituita la struttura di raccordo, le attività assistenziali, da svolgere nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia e secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.
2. A ciascun dipartimento deve afferire un numero minimo di professori di ruolo e ricercatori non inferiore a trentacinque o, laddove il numero di docenti dell'ateneo divenga superiore a mille unità, non inferiore a quaranta.
3. Nell'eventualità di costituzione di strutture di raccordo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a ciascuno dei dipartimenti di riferimento deve afferire un numero minimo di professori di ruolo e di ricercatori non inferiore a quarantacinque.
4. Al singolo dipartimento possono afferire esclusivamente professori e ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per quanto riguarda gli aspetti connessi sia alla ricerca che alla didattica, in considerazione delle aree scientifiche di ateneo e dell'offerta formativa specifica del medesimo dipartimento.
5. Un dipartimento è disattivato ove il numero di professori di ruolo e ricercatori che vi afferiscono diviene inferiore al numero minimo indicato nei commi 2 e 3 del presente articolo e non viene ricostituito entro la fine dell'anno accademico successivo. In tal caso, il senato accademico provvede a disciplinare la fase transitoria.
6. La costituzione di un nuovo dipartimento, proposta dai docenti interessati nel numero minimo previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta conforme o previo parere favorevole del senato accademico. Nella proposta, corredata dell'elenco dei professori e ricercatori che vi aderiscono, sono determinati gli obiettivi scientifici e didattici, individuate le risorse disponibili e delineato l'eventuale piano di sviluppo.
7. Ai dipartimenti fanno capo i corsi di studio, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di ateneo.
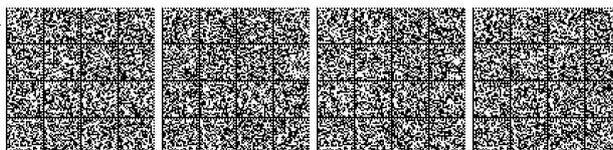
8. I dipartimenti, con decisione adottata dal proprio consiglio e nel rispetto di quanto previsto dal proprio regolamento di funzionamento, possono articolarsi in sezioni scientifiche volte a svolgere attività di ricerca, composte da un congruo numero di professori e ricercatori, comunque non inferiore a dieci. Ogni sezione scientifica è coordinata da un professore ordinario di ruolo o, in mancanza di disponibilità, da un professore associato di ruolo o, in caso di ulteriore indisponibilità, da un ricercatore. La sezione utilizza i servizi e gli uffici del dipartimento.
9. I dipartimenti hanno autonomia gestionale, ivi compresa quella di budget, e amministrativa nei limiti delle disposizioni di legge, dello statuto e del regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
10. Ciascun professore o ricercatore può formulare motivata richiesta di trasferimento presso un altro dipartimento dell'ateneo da presentare al rettore. Il senato accademico delibera in merito, previo parere del dipartimento al quale il richiedente afferisce e del dipartimento al quale il richiedente intende afferire. Il periodo minimo di permanenza nel dipartimento di afferenza è di almeno un intero anno accademico.
11. Ai dipartimenti vengono assegnate delle unità di personale tecnico-amministrativo per il supporto alle attività di competenza.
12. In collaborazione con altri atenei, possono costituirsi, a mezzo di apposite convenzioni disciplinanti le modalità di gestione e le risorse utilizzabili, dipartimenti interuniversitari. La costituzione e la gestione di tali strutture dipartimentali deve avvenire, in ogni caso, nel rispetto delle norme previste dallo statuto.

Articolo 31
(Organi del dipartimento)

1. Sono organi del dipartimento:
   a) il direttore;
   b) il consiglio;
   c) la giunta.

Articolo 32
(Direttore del dipartimento)

1. Il direttore rappresenta il dipartimento ed è responsabile della sua conduzione in conformità agli indirizzi e alle determinazioni del consiglio di dipartimento, di cui attua le deliberazioni.
2. In particolare, il direttore, anche mediante l'adozione di appositi decreti:
   a) esercita funzioni di iniziativa, promozione e coordinamento delle attività di ricerca, didattiche e organizzative che fanno capo al dipartimento;
   b) svolge attività di controllo e di vigilanza sul regolare svolgimento di tutte le attività di ricerca, didattiche e organizzative che fanno capo al dipartimento;
   c) convoca e presiede il consiglio di dipartimento;
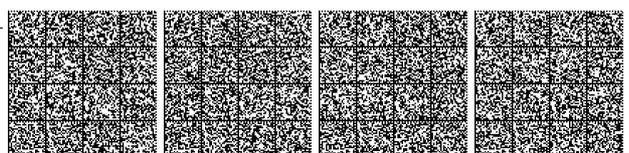
d) nomina, sulla base delle proposte dei docenti titolari dei corsi, le commissioni per gli esami di profitto;
e) nomina le commissioni per gli esami finali relativi al conseguimento dei titoli di studio;
f) cura i rapporti con gli altri organi dell'università;
g) nei casi di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio di dipartimento, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta utile;
h) esercita tutte le altre competenze attribuitegli dalla normativa vigente.

3. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte ed è nominato, con decreto, dal rettore. Il corpo elettorale è composto da tutti i membri del consiglio di dipartimento. Per l'elezione del direttore del dipartimento è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti; risulta eletto, a seguito del ballottaggio, il candidato che riporti il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parità, quello più giovane anagraficamente.
4. Il direttore dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
5. Il direttore può designare, tra i professori ordinari di ruolo facenti parte del consiglio di dipartimento, un direttore vicario che lo sostituisca in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. In caso di indisponibilità di professori ordinari di ruolo, può essere designato direttore vicario, per un anno, rinnovabile, un professore associato di ruolo facente parte del consiglio di dipartimento.
6. Il direttore può affidare lo svolgimento di particolari compiti a componenti del consiglio di dipartimento.
7. In relazione agli oneri e all'impegno del suo incarico, il direttore può richiedere, per il periodo del mandato e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell'università, la limitazione dell'attività didattica. La limitazione è concessa con provvedimento del rettore, su delibera del senato accademico.
8. In tutti i casi di anticipata cessazione del direttore dalla sua carica, subentra, fino alla nuova elezione e limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, il decano dei professori ordinari di ruolo del dipartimento.

Articolo 33

(Funzioni del consiglio di dipartimento)

1. Il consiglio delibera sulle materie di competenza del dipartimento.
2. In particolare, il consiglio di dipartimento:
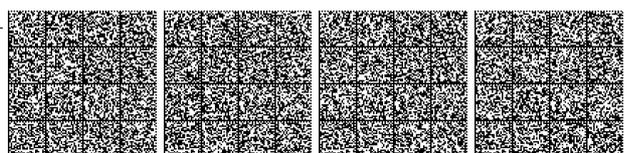
a) delibera in merito all'eventuale attivazione di sezioni scientifiche, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 8, dello statuto;
b) avanza proposte e assume determinazioni in merito all'attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio, di scuole di dottorato, di scuole di specializzazione, di master, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento, di corsi di orientamento e di altre iniziative didattiche e formative comunque denominate, sentiti, qualora costituiti e per quanto di loro pertinenza, i consigli di corso di studio;
c) propone al senato accademico eventuali limitazioni all'accesso ad un corso di studio, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
d) delibera in merito all'eventuale costituzione dei consigli di corso di studio;
e) delibera in materia assistenziale, ove le relative funzioni si affianchino a quelle didattiche e di ricerca e nel caso in cui non risultino costituite le strutture di raccordo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
f) approva il bilancio di previsione annuale, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo del dipartimento;
g) delibera in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al dipartimento;
h) propone al senato accademico l'attribuzione al dipartimento e\o ai settori scientifico-disciplinari dello stesso dei posti di professore e di ricercatore;
i) formula proposte relativamente alla chiamata dei professori e dei ricercatori da sottoporre al consiglio di amministrazione. La proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia e dei professori di seconda fascia;
j) esprime parere in merito alla mobilità, in entrata e in uscita dal dipartimento, dei docenti;
k) delibera annualmente, sulla base delle indicazioni dei consigli di corso di studio interessati, qualora costituiti, e nel rispetto della normativa vigente, la programmazione didattica, definendo gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture;
l) determina, sentito l'interessato, sulla base delle esigenze didattiche emergenti nell'ambito dei corsi di studio e nel rispetto della normativa vigente, gli impegni didattici e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori in servizio, autorizzando gli stessi alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca;
m) adotta ogni deliberazione relativa alla gestione della carriera dei professori e dei ricercatori ad esso afferenti che non sia di competenza degli organi centrali dell'ateneo;
n) promuove e coordina le attività di ricerca del dipartimento, ferme restando l'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e la sua facoltà di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca erogati a livello internazionale, nazionale e locale;
o) delibera, per quanto di competenza del dipartimento, in merito ai progetti e alle singole iniziative in materia di ricerca;
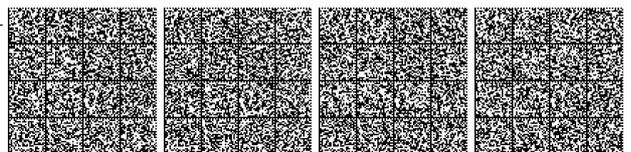
p) delibera in merito alle attività di consulenza e di ricerca che devono svolgersi, su contratto o convenzione, sotto la guida di un docente responsabile;
q) propone agli organi collegiali centrali dell'ateneo l'attribuzione degli assegni di ricerca al dipartimento e\o ai settori scientifico-disciplinari dello stesso;
r) avanza proposte ed esprime pareri su contratti, convenzioni e partecipazioni di interesse per il dipartimento;
s) approva, a maggioranza dei due terzi dei componenti, le proposte per il conferimento delle lauree honoris causa;
t) sottopone agli organi centrali di ateneo, secondo le rispettive competenze, eventuali proposte ai fini dell'adozione del piano di sviluppo dell'ateneo;
u) avanza, in funzione delle esigenze didattiche e di ricerca, eventuali richieste motivate di spazi, personale tecnico-amministrativo e risorse finanziarie agli organi centrali dell'ateneo, secondo le rispettive competenze;
v) sottopone alla valutazione del senato accademico le eventuali problematiche didattiche e di ricerca insorgenti nell'ambito dei rapporti con gli altri dipartimenti;
w) propone agli organi collegiali centrali dell'ateneo il regolamento di funzionamento del dipartimento;
x) propone al senato accademico le eventuali modifiche al regolamento didattico di ateneo;
y) adotta le ulteriori determinazioni sui testi normativi di ateneo, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
z) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, nonché le altre funzioni non espressamente attribuite ad altri organi del dipartimento.

3. Qualora nell'ambito di un corso di studio non risulti costituito il relativo consiglio, il consiglio di dipartimento svolge anche le funzioni correlate al corso. In riferimento a tali funzioni, partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di dipartimento anche gli altri docenti titolari di insegnamenti del corso che non ne fanno parte.

Articolo 34
(Composizione e funzionamento del consiglio di dipartimento)

1. Il consiglio di dipartimento è composto:
   a) dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al dipartimento;
   b) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'organo. La rappresentanza degli studenti è eletta, con metodo proporzionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo. L'elettorato passivo è composto dagli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale del dipartimento. Il corpo elettorale è composto da tutti gli

studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale del dipartimento. Il mandato di tali rappresentanti dura due anni ed essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta;

c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca. Tale rappresentante è eletto secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo. L'elettorato passivo e il corpo elettorale sono entrambi composti dai dottorandi di ricerca che, all'atto dell'iscrizione al primo anno, hanno optato per l'afferenza allo specifico dipartimento. Il mandato di tali rappresentanti dura due anni ed essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

d) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo costituita da tre unità. La rappresentanza in questione è eletta, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti i tecnici-amministrativi, in servizio a tempo indeterminato, che prestano la propria attività presso il dipartimento. Il mandato di tali rappresentanti dura quattro anni ed essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

2. I professori ordinari componenti il consiglio di dipartimento partecipano alle sedute dell'organo ed esprimono voto deliberativo in riferimento a tutte le questioni.
3. I professori associati componenti il consiglio di dipartimento partecipano alle sedute dell'organo ed esprimono voto deliberativo in riferimento a tutte le questioni, ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di professore ordinario, alla chiamata dei professori ordinari e alle persone dei professori ordinari.
4. I ricercatori componenti il consiglio di dipartimento partecipano alle sedute dell'organo ed esprimono voto deliberativo in riferimento a tutte le questioni, ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di professore ordinario e associato, alla chiamata dei professori ordinari e associati e dei ricercatori a tempo determinato e alle persone dei professori ordinari e associati.
5. I rappresentanti degli studenti, il rappresentante dei dottorandi di ricerca e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo componenti il consiglio di dipartimento partecipano alle sedute dell'organo ed esprimono voto deliberativo in riferimento a tutte le questioni, ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di professore ordinario, associato e ricercatore, alla chiamata dei professori ordinari, associati e ricercatori, alle persone dei professori ordinari, associati e ricercatori e all'attribuzione di incarichi didattici ai professori ordinari, associati e ricercatori.
6. Il consiglio è presieduto dal direttore del dipartimento.
7. Le funzioni di segretario verbalizzante relativamente alle sedute del consiglio sono svolte dal professore ordinario più giovane in ruolo componente l'organo.
8. Il consiglio è convocato dal direttore del dipartimento, di norma, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta che il direttore lo ritenga opportuno. È convocato, altresì, su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.
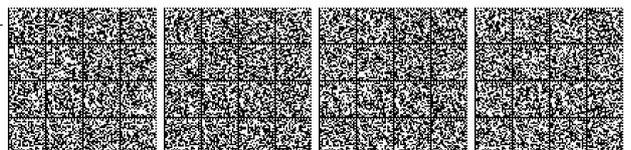
9. Le modalità di funzionamento del consiglio sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.

Articolo 35
(Giunta di dipartimento)

1. La giunta coadiuva il direttore del dipartimento nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal consiglio di dipartimento nel rispetto della normativa vigente.
2. La giunta è composta:
   a) dal direttore del dipartimento, che la presiede e la convoca;
   b) dal direttore vicario del dipartimento, ove designato;
   c) dai coordinatori delle sezioni scientifiche, ove attivate;
   d) da un professore ordinario di ruolo, un professore associato di ruolo, un ricercatore, un rappresentante degli studenti e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo individuati, al proprio interno, dal consiglio di dipartimento, mediante procedura elettiva disciplinata dal regolamento generale di ateneo.
3. La giunta decade contestualmente alla cessazione del mandato del direttore del dipartimento.
4. Le modalità di funzionamento della giunta sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.

CAPO II
CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DI RACCORDO

Articolo 36
(Corsi di studio)

1. Il regolamento didattico di ateneo individua i corsi di studio attivati presso l'università. A ciascun corso di studio corrisponde un curriculum diretto al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto o più curricula strettamente connessi.
2. I corsi di studio fanno capo ai dipartimenti e hanno autonomia organizzativa, nei limiti delle disposizioni di legge, dello statuto e del regolamento didattico di ateneo.
3. Nell'ambito di un corso di studio può essere costituito, con delibera del competente consiglio di dipartimento, il consiglio di corso di studio, il quale adotta ogni deliberazione necessaria per il buon funzionamento dell'attività didattica del curriculum o dei curricula corrispondenti. Nel caso di mancata costituzione del consiglio di corso di studio, le relative funzioni sono svolte dal competente consiglio di dipartimento secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 3, dello statuto.
4. In particolare, il consiglio di corso di studio, ove costituito:
   a) approva l'ordinamento e il regolamento del corso di studio;
   b) coordina gli insegnamenti e i relativi programmi al fine di realizzare coerenti percorsi formativi;
   c) determina annualmente la necessità di attività di docenza e avanza al dipartimento le relative richieste di assegnazione;
   d) propone agli organi competenti l'eventuale stipula di contratti per lo svolgimento di attività di insegnamento e di attività didattiche integrative;
   e) determina gli obblighi di frequenza e le relative modalità di accertamento;
   f) organizza il servizio di tutorato;
   g) disciplina le prove di valutazione della preparazione conseguita dagli studenti e designa le relative commissioni;
   h) delibera in ordine alle istanze di abbreviazione degli studi presentate da studenti provenienti da altri corsi universitari;
   i) programma annualmente l'orario delle lezioni e delle altre attività didattiche;
   j) formula proposte ed esprime pareri nei casi previsti dalla normativa vigente.
5. Il consiglio di corso di studio è composto:
   a) dai professori di ruolo e dai ricercatori che, nell'ambito del corso di studio, hanno la responsabilità di un corso di insegnamento;
   b) dai professori a contratto titolari, nell'ambito del corso di studio, di un corso di insegnamento;

c) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'organo. La rappresentanza degli studenti è eletta, con metodo proporzionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo. L'elettorato passivo è composto dagli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, al corso di studio. Il corpo elettorale è composto da tutti gli studenti iscritti al corso di studio. Il mandato di tali rappresentanti dura due anni ed essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

6. Qualora un professore di ruolo, un professore a contratto o un ricercatore abbia la responsabilità o la titolarità di più corsi di insegnamento afferenti a diversi corsi di studio, questi può essere componente, con voto deliberativo, di uno solo dei relativi consigli di corso di studio, mentre potrà partecipare agli altri consigli con voto consultivo. All'uopo, il professore o il ricercatore è tenuto a trasmettere al direttore del competente dipartimento una comunicazione contenente un elenco, stilato in base a un ordine di priorità di opzione, dei consigli di corso di studio di cui potrebbe essere componente con voto deliberativo. Tale comunicazione viene rimessa al consiglio di dipartimento, che, tenuto conto delle opzioni prioritarie indicate e delle necessità inerenti al corretto funzionamento dell'organo, stabilisce, con propria delibera, a quale consiglio di corso di studio il professore o il ricercatore debba partecipare.
7. Il consiglio di corso di studio è presieduto e convocato da un professore di ruolo eletto, con le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo, dal consiglio stesso fra i propri componenti e nominato, con decreto, dal rettore. L'elettorato passivo è composto da tutti i professori di ruolo facenti parte del consiglio di corso di studio. Il corpo elettorale è composto da tutti i membri del consiglio di corso di studio. Il presidente del consiglio di corso di studio dura in carica quattro anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. In tutti i casi di anticipata cessazione del presidente dalla sua carica, subentra, fino alla nuova elezione e limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, il decano dei professori di ruolo facenti parte del consiglio di corso di studio.
8. Il consiglio di corso di studio, su proposta del presidente, può designare quattro suoi componenti che, con il presidente stesso, compongono la giunta del corso di studio. La giunta coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal consiglio del corso di studio nel rispetto della normativa vigente. La giunta decade contestualmente alla cessazione del mandato del presidente del consiglio di corso di studio.

Articolo 37
(Strutture di raccordo)

1. Nel caso di adozione di un modello organizzativo costituito dalle strutture di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle strutture di
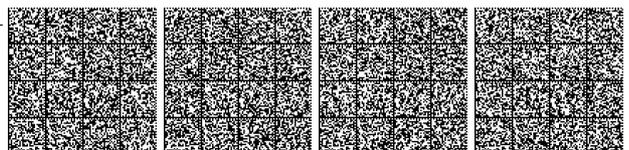
raccordo sono attribuite funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione delle strutture didattiche e dei servizi comuni. Inoltre, sempre per il caso di adozione di tale modello organizzativo, ove alle funzioni didattiche e di ricerca dei dipartimenti di riferimento si affianchino funzioni assistenziali, le strutture di raccordo assumono i compiti conseguenti, da svolgere nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia e secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. Nel caso di costituzione di strutture di raccordo nell'ambito dell'area medica, a esse è affidato il coordinamento della gestione organizzativa e amministrativa delle scuole di specializzazione, mentre l'organizzazione e il funzionamento delle scuole medesime restano disciplinati dalla specifica normativa di riferimento.

2. Il numero complessivo di strutture di raccordo deve essere proporzionale alle dimensioni dell'ateneo, anche tenuto conto della sua caratterizzazione scientifico-disciplinare, e non può essere, comunque, superiore a dodici.
3. Nell'ambito delle strutture di raccordo è costituito un consiglio, con funzioni deliberanti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo, composto:
   a) dai direttori dei dipartimenti di riferimento;
   b) i presidenti dei consigli di corso di studio eventualmente costituiti nell'ambito dei dipartimenti di riferimento. Il numero di tali componenti non deve essere superiore al 10% del numero totale dei membri di tutti i consigli dei dipartimenti di riferimento. Nel caso in cui il numero dei presidenti dei suddetti consigli di corso di studio risulti superiore alla predetta percentuale, si procederà a una selezione sulla base di un'apposita procedura elettorale disciplinata dal regolamento generale di ateneo. Nel caso, invece, nell'ambito del complesso di tutti i dipartimenti di riferimento, non risulti costituito alcun consiglio di corso di studio, tale rappresentanza è sostituita da quella formata da tre professori di ruolo o ricercatori per ognuno dei dipartimenti in questione, da eleggere secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo;
   c) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'organo. La rappresentanza degli studenti è eletta attraverso procedure da svolgersi nell'ambito di ogni singolo dipartimento di riferimento, con metodo proporzionale e secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo. L'elettorato passivo è composto dagli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale del dipartimento. Il corpo elettorale è composto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale del dipartimento. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
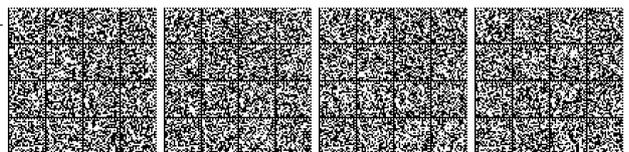
4. Il consiglio della struttura di raccordo è presieduto e convocato da un professore ordinario di ruolo eletto, all'interno dell'organo stesso, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo e nominato, con decreto, dal rettore. L'elettorato passivo è composto da tutti i professori ordinari di ruolo facenti parte del consiglio della singola struttura. Il corpo elettorale è composto da tutti i membri del consiglio della singola struttura. Il mandato del presidente del consiglio della struttura di raccordo dura tre anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta. In tutti i casi di anticipata cessazione del presidente dalla sua carica, subentra, fino alla nuova elezione e limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, il decano dei professori ordinari di ruolo facenti parte del consiglio della struttura di raccordo.
5. La partecipazione al consiglio della struttura di raccordo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

CAPO III
ALTRE STRUTTURE E ORGANI OPERANTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA

Articolo 38
(Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca)

1. Per specifiche attività di ricerca che coinvolgano competenze di più dipartimenti o più università possono essere costituiti centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca.
2. La costituzione di un centro interdipartimentale di ricerca è deliberata dal consiglio di amministrazione, previa proposta conforme o parere favorevole del senato accademico.
3. La costituzione di un centro interuniversitario di ricerca avviene a mezzo di apposita convenzione da stipularsi tra le università interessate. Per l'università degli studi di Foggia, tale convenzione è approvata dal consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere favorevole del senato accademico.
4. I centri possono avere autonomia gestionale secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Le risorse necessarie per il funzionamento dei centri dovranno essere prioritariamente garantite dai dipartimenti o dalle università che ne hanno promosso la costituzione.

Articolo 39
(Scuole di dottorato)

1. Le scuole di dottorato hanno lo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e di fornire, quindi, le competenze necessarie per esercitare presso gli atenei, gli enti pubblici o privati, le organizzazioni produttive e di servizio, e, comunque, primariamente nello spazio europeo della ricerca e dello sviluppo attività di ricerca e attività professionali di alta qualificazione.
2. Non possono essere istituiti corsi di dottorato che non rientrino in una scuola di ateneo o interateneo, a meno che si tratti di dottorati internazionali.
3. Il funzionamento delle scuole di dottorato e la composizione degli organi sono disciplinati da un apposito regolamento deliberato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Articolo 40
(Sistema bibliotecario di ateneo)

1. È istituito un sistema coordinato di strutture e servizi, a supporto della ricerca e della didattica, con lo scopo di garantire l'acquisizione, la conservazione, nonché la possibilità di fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'ateneo e la diffusione dell'informazione bibliografica mediante sistemi tecnologicamente avanzati per la sua consultazione e fruizione in rete.

2. Il sistema bibliotecario di ateneo può articolarsi in diversi livelli, a ciascuno dei quali sono preposti un organo di indirizzo, programmazione e controllo e una struttura di gestione.
3. L'organizzazione e il funzionamento del sistema bibliotecario di ateneo, degli organi di indirizzo, programmazione e controllo e delle strutture di gestione sono disciplinati da un apposito regolamento deliberato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Articolo 41

(Commissioni didattiche paritetiche di dipartimento)

1. Nell'ambito di ciascun dipartimento, è istituita, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di ateneo, una commissione didattica paritetica, composta da docenti e studenti.
2. In particolare, la commissione didattica paritetica di dipartimento è competente:
   a) a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
   b) a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
   c) a formulare pareri sull'attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio.
3. Possono essere componenti della commissione didattica paritetica di dipartimento soltanto gli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale del dipartimento. Il mandato degli studenti dura due anni ed essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
4. La partecipazione alla commissione didattica paritetica di dipartimento non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

TITOLO IV

NORME GENERALI E TRANSITORIE
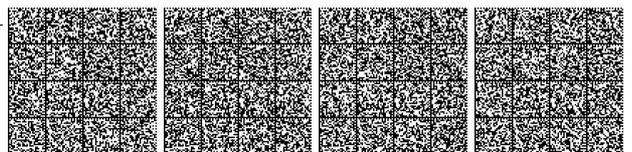
CAPO I
NORME GENERALI

Articolo 42
(Disposizioni relative agli organi di ateneo)

1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge o dallo statuto, in riferimento agli organi di ateneo, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) l'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;
   b) il procedimento di rinnovo degli organi di ateneo deve essere completato prima della scadenza del mandato in corso. Scaduto il mandato senza che sia stato completato il procedimento di rinnovo, l'organo già in carica esercita, in regime di prorogatio, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti e indifferibili. Decorso inutilmente anche tale termine di proroga, l'organo decade e le relative funzioni sono esercitate, limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, dal rettore, o, in caso di mancato rinnovo di tale ultima carica, dal decano dei professori ordinari dell'ateneo;
   c) nel caso di anticipata cessazione dalla carica di rettore, direttore di dipartimento, presidente del consiglio di struttura di raccordo, presidente del consiglio di corso di studio e direttore di centro interdipartimentale o interuniversitario di ricerca, l'elezione è fissata entro il novantesimo giorno successivo alla data di cessazione. Nelle more, le relative funzioni sono esercitate, limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, dai soggetti individuati in base allo statuto, alla normativa regolamentare interna o ad altro provvedimento. Il nuovo eletto dura in carica, a decorrere dalla data di nomina, per l'intero periodo previsto dalla normativa vigente in riferimento alla specifica carica;
   d) nel caso di anticipata cessazione dalla propria carica di un componente elettivo di un organo collegiale, subentra, per lo scorcio residuo del mandato, il primo dei non eletti che ne abbia titolo. Ove ciò non sia possibile, si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che il mandato dell'organo scada nei sei mesi successivi, e il mandato del nuovo componente dura, a decorrere dalla data di nomina, per l'intero periodo previsto dalla normativa vigente in riferimento alla specifica carica. Per il computo concernente la possibilità di rinnovo dell'incarico, il mandato svolto parzialmente per cessazione dalla carica o subentro quale primo dei non eletti è considerato-al pari di un mandato intero;
   e) nel caso di anticipata cessazione dalla propria carica di un componente designato in seno a un organo collegiale, subentra, per lo scorcio residuo del mandato, un nuovo

membro designato entro sessanta giorni. Per il computo concernente la possibilità di rinnovo dell'incarico, il mandato svolto parzialmente per cessazione dalla carica o subentro è considerato al pari di un mandato intero. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 18 dello statuto, per i quali, in caso di anticipata cessazione dalla carica, devono riattivarsi le procedure previste dalle suddette specifiche disposizioni e il mandato del sostituto dura, a decorrere dalla data di nomina, per l'intero periodo previsto dalla normativa vigente in riferimento alla specifica carica;

f) la mancata elezione o designazione di membri di un organo collegiale imperfetto non impedisce il funzionamento dell'organo stesso, la cui composizione, fino al verificarsi dell'elezione o designazione mancante, corrisponde al numero dei membri, allo stato, effettivamente eletti o designati. La presente disposizione non si applica qualora il numero dei membri dell'organo risulti inferiore a due terzi dei componenti ordinariamente previsti. In ogni caso, relativamente agli organi per cui è prevista una composizione paritetica, il funzionamento è consentito esclusivamente ove tale condizione risulti garantita;

g) chiunque, in assenza di giustificato motivo, non partecipi per tre volte consecutive alle adunanze dell'organo collegiale di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato. Per la decadenza dei componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 4, e 19, comma 4, dello statuto.

Articolo 43

(Incompatibilità e divieti)

1. Le cariche di rettore, pro-rettore, direttore di dipartimento, presidente del consiglio di struttura di raccordo, presidente del consiglio di corso di studio e direttore di centro interdipartimentale o interuniversitario di ricerca non sono cumulabili.
2. Ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione è fatto divieto:
   a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte;
   b) di essere componente di altri organi dell'università salvo che, per i professori e i ricercatori, dei consigli dei dipartimenti, delle strutture di raccordo, dei corsi di studio, dei centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca e delle scuole di dottorato, nonché, per le rappresentanze studentesche, del consiglio degli studenti;
   c) di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di far parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione;
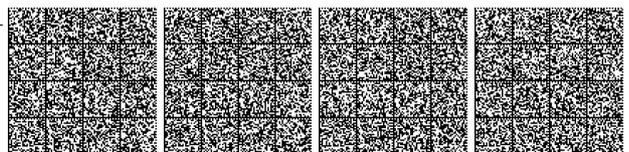
d) di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
e) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel ministero e nell'ANVUR.

3. Il docente che ha optato per il tempo definito non può rivestire la carica di rettore, direttore di dipartimento e componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Il docente che si trovi in regime di impegno a tempo definito, nei casi in cui tale condizione risulti incompatibile con la carica da ricoprire, può presentare la propria candidatura, purché produca una dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno. In caso di elezione, tale dichiarazione avrà efficacia dal momento della nomina. Per i candidati non eletti la dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno non avrà alcuna efficacia.
4. La candidatura a una carica accademica non cumulabile o incompatibile con altra già ricoperta comporta, in caso di elezione, la decadenza da quella precedentemente assunta, contestualmente alla nomina nella nuova carica.

Articolo 44
(Acquisizione di pareri)

1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, anche se favorevole o vincolante, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni statutarie e regolamentari. In mancanza, il riferimento è al termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che l'organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato ulteriori esigenze istruttorie, l'organo richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Articolo 45
(Regola per la determinazione dell'arrotondamento delle percentuali e delle frazioni in caso di cifre decimali)

1. Per le norme contenenti riferimenti a percentuali o frazioni, l'arrotondamento in caso di cifre decimali dovrà essere effettuato secondo la regola di seguito riportata:
   a) se la cifra decimale è uguale o inferiore a 50, si procederà all'arrotondamento per difetto;
   b) se la cifra decimale è maggiore di 50, si procederà all'arrotondamento per eccesso.

CAPO II
NORME TRANSITORIE

Articolo 46
(Definizione delle aree didattico-scientifico-culturali e verifica, ammissione e selezione delle candidature ai fini dell'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 18 dello statuto)

1. In prima applicazione, la definizione delle aree didattico-scientifico-culturali di cui all'articolo 14, comma 4, lettera d), è deliberata dal senato accademico in carica alla data di entrata in vigore dello statuto. La definizione delle aree didattico-scientifico-culturali in tal modo deliberata rimane ferma sino a diverso provvedimento del senato accademico costituito in attuazione dello statuto.
2. In prima applicazione, la verifica, l'ammissione e la selezione delle candidature da sottoporre all'esame del rettore ai fini dell'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 18 sono deliberate dal senato accademico in carica alla data di entrata in vigore dello statuto, in una composizione che non prevede la presenza del rettore, il quale è sostituito nel ruolo di presidente, senza diritto di voto, dal pro-rettore.

Articolo 47
(Articolazione organizzativa)

1. Sono soppresse le facoltà e i dipartimenti attivi nell'ambito del precedente ordinamento; il conferimento dei beni strumentali e i rapporti pendenti saranno definiti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, dal senato accademico, organi collegiali in carica alla data di entrata in vigore dello statuto.
2. In prima applicazione e per un periodo minimo di almeno due interi anni accademici, l'università si articolerà in dipartimenti che, secondo quanto segue, accorperanno le facoltà e i dipartimenti scientifici delle relative aree disciplinari attive prima dell'entrata in vigore dello statuto, nel rispetto delle prescrizioni da questo previste:
    - dipartimento nell'area agraria, da denominare, nel quale confluiranno i docenti in servizio presso la facoltà di agraria ovvero afferenti al dipartimento di scienze agro-ambientali, chimica e difesa vegetale o al dipartimento di scienze degli alimenti o al dipartimento di scienze delle produzioni e dell'innovazione nei sistemi agro-alimentari mediterranei;
    - dipartimento nell'area economica, da denominare, nel quale confluiranno i docenti in servizio presso la facoltà di economia ovvero afferenti al dipartimento di scienze economiche, matematiche e statistiche o al dipartimento di scienze economico-aziendali, giuridiche, merceologiche e geografiche;

- dipartimento nell'area giuridica, da denominare, nel quale confluiranno i docenti in servizio presso la facoltà di giurisprudenza ovvero afferenti al dipartimento di scienze giuridiche privatistiche o al dipartimento di scienze giuridiche pubblicistiche;
- dipartimento nell'area umanistica, da denominare, nel quale confluiranno i docenti in servizio presso la facoltà di lettere e filosofia o la facoltà di scienze della formazione ovvero afferenti al dipartimento di scienze umane, territorio, beni culturali, civiltà letterarie, formazione o al dipartimento di tradizione e fortuna dell'antico;
- con riferimento all'area medico-chirurgica, in considerazione della complessità delle attività assistenziali e dei rapporti con il servizio sanitario nazionale, si costituiscono due dipartimenti, da denominare, con la relativa struttura di raccordo. Nei due dipartimenti confluiranno i docenti in servizio presso la facoltà di medicina e chirurgia ovvero afferenti al dipartimento di scienze biomediche o al dipartimento di scienze chirurgiche o al dipartimento di scienze mediche e del lavoro. Il relativo progetto, comprendente anche la definizione delle offerte formative dei due dipartimenti, dovrà essere trasmesso al rettore, da parte del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in carica, entro quindici giorni dall'entrata in vigore dello statuto.

3. Qualora l'attuazione di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo comporti la potenziale confluenza di un docente in più di un nuovo dipartimento, questi dovrà optare per la confluenza in una sola di tali strutture dipartimentali, dandone comunicazione scritta al rettore entro quindici giorni dall'entrata in vigore dello statuto.
4. La formale attivazione delle strutture di cui al comma 2 del presente articolo è approvata, previo parere favorevole del senato accademico, dal consiglio di amministrazione, organi collegiali in carica alla data di entrata in vigore dello statuto.
5. Resta ferma la possibilità per ogni docente, prima dell'effettiva soppressione delle facoltà e dei dipartimenti attivi nell'ambito del precedente ordinamento, di richiedere il passaggio da una ad altra facoltà o da uno ad altro dipartimento dell'ateneo in base alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dello statuto.

Articolo 48

1. È abrogato lo statuto emanato con d.r. n. 783/2009, prot. 16779-II/11 del 17 giugno 2009 pubblicato sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana – serie generale - n. 289 del 12 dicembre 2009.
2. Il nuovo statuto entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana.

11A16792
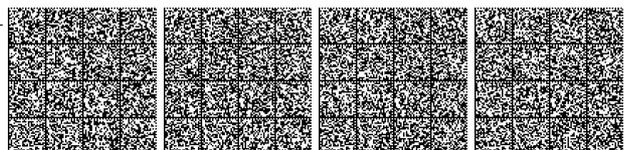
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del Garante del contribuente nella regione Friuli-Venezia Giulia

IL PRESIDENTE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Carlo Dapelo, nato a La Spezia il 18 marzo 1934 è nominato Garante del Contribuente nella Regione Friuli Venezia Giulia a mente di quanto disposto dall'art. 13 della legge 27 luglio 2000 n. 212, come modificato dall'art. 4, commi 36 e 37, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).

Art. 2.

L'incarico di cui al presente decreto ha durata quadriennale a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Per ogni altro aspetto concernente il funzionamento del Garante del Contribuente di cui al presente decreto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3.

Manda alla segreteria per gli adempimenti del caso, disponendo di comunicare il presente decreto all'onorevole Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia Tributaria, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla Direzione regionale delle Entrate del Friuli Venezia Giulia, al Comando regionale della Guardia di Finanza e al diretto interessato.

Del presente decreto sarà chiesta la pubblicazione immediata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Trieste, 21 dicembre 2011

Il presidente: CASTELLANO

11A16818

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco degli operatori che esercitano attività di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi, autorizzati dal Ministero della salute - Anno 2011.

Elenco degli operatori che esercitano attività di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi, autorizzati dal Ministero della Salute, ai sensi dell'art.13 comma 8 del D.M. 16 novembre 1993 " Attuazione della direttiva n.90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità. – Anno 2011

Distributori di MM e PI autorizzati ai sensi dell'art. 13 comma 8 D.M. 16 NOVEMBRE						
DITTA	**REGIONE**	**SEDE LEGALE O OPERATIVA**	**CAP**	**PROV.**	**Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)**	**AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993**
CHEMIFARMA S.P.A.	EMILIA ROMAGNA	VIA DON E.SERVADEI N°16	47100	FO	AU. N° C.98/g DEL 24 NOVEMBRE 1994	AUT. N° MM/C.4 DEL 04 OTTOBRE 2004
SINTOFARM S.P.A.	EMILIA ROMAGNA	VIA M TOGLIATTI,N°5	42016	RE	AUT. N° S. 35/g del 25 FEBBRAIO 1994	AUT. N° MM/S1 DEL 16 NOVEMBRE 2004
ZOO-G. s.r.l.	EMILIA ROMAGNA	VIA AGNOLOTTI N°6	42100	RE	AUT. N° Z. 53/g DEL 04 SETTEMBRE 1995	AUT. N° MM/Z-4 DEL 21 GENNAIO 2005
ZOOCENTER sas di Pietrobono Irene & C.	EMILIA ROMAGNA	VIA G. RICORDI 29/a BUSSETO	43011	PR	AUT. N° 1/2010 DEL 26 APRILE 2010 COMUNE DI BUSSETO	AUT. N° MM/Z 11 DEL 17 GIUGNO 2010
CEVA VETEM S.p.A.	LOMBARDIA	VIA COLLEONI 15	20041	MI	AUT. N° C. 100/g DEL 11 APRILE 2001	AUT. N° MM/C.9 DEL 02 SETTEMBRE 2004
BOVIFAR S.R.L.	LOMBARDIA	VIALE MONTECATINI S/N	24058	BG	AUT. B/22/g DEL 29 MAGGIO 1995.	AUT. N° MM/B-3 DEL 21 GENNAIO 2005
VET-ZOO	LOMBARDIA	VIA STRADA LEVATA,1	46044	MN	AUT. PROT. N 10161 DEL 05 FEBRAIO 2004	AUT N° MM/V-10 DEL 31 GENNAIO 2005
PRODOTTI GIANNI S.p.A	LOMBARDIA	VIA QUINTILIANO,30	20138	MI	AUT. N° P.52.g DEL 23 DICEMBRE 1998	AUT. MM/P.7 DEL 27 APRILE 2005
CREMA VET	LOMBARDIA	VIA MACALLE' 3/A CREMA	26013	CR	AUT. N° C. 155/g DEL 27 AGOSTO 1996	AUT. N° MM/C10 DEL 23 FEBBRAIO 2005
VETERINARIA MARIANESE	LOMBARDIA	VIA MATTEOTTI 18	46030	MN	AUT. REGIONALE DEL 23 MAGGIO 2005	AUT. N° MM/V11 DEL 13 SETTEMBRE 2005
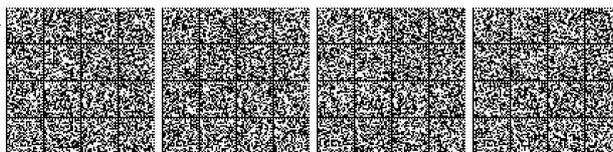
DITTA	REGIONE	SEDE LEGALE O OPERATIVA	CAP	PROV.	Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)	AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993
FRA VET s.r.l.	LOMBARDIA	V. SALVELLA 2trav n.5 Rovato	25038	BS	AUT. N° F.47/G DEL 24 MARZO 1993	AUT. N° MM/F8 DEL 09 GENNAIO 2007
STARSANA s.r.l.	LOMBARDIA	VIA CAVOUR 41/a	46031	MN	AUT. N° 88540 DEL 26 OTTOBRE 2004	AUT. N° MM/S2 DEL 21 LUGLIO 2005
LA CASCINA DEL SOLE s.r.l.	LOMBARDIA	VIA MORANDI,2	20077	MI	AUT. N° L.25/g DEL 29 NOVEMBRE 1993	AUT. N° MM/L1 DEL 29 SETTEMBRE 2005
ANGELO PRATI s.r.l.	LOMBARDIA	VIA SAN BENEDETTO PO, 14	46100	MN	AUT. N° A 130/g DEL 24 LUGLIO 2000	AUT. N° MM/A6 DEL 11 GENNAIO 2006
GATTI ZOOTECNICI SRL	LOMBARDIA	VIA TAZIO NUVOLARI N° 68	46010	MN	AUT. N° PROT. 75332 DEL 13 SETTEMBRE 2005	AUT. N° MM/G2 DEL 21 GIUGNO 2007
NUOVA VETERINARIA S.R.L.	MARCHE	VIA VALLECASCIA 33/f	62010	MC	AUT. N° N 35/G DEL 11 APRILE 2001	AUT. N° MM/N 01 DEL 02 SETTEMBRE 2004
FARMAVET S.R.L.	MARCHE	VIA PASSO del BIDOLLO,34	62020	MC	AUT. N° F/112/g DEL 05 NOVEMBRE 1997.	AUT. N° MM/F-6 DEL 21 GENNAIO 2005
VETERINARIA TRIDENTINA s.r.l.	P.A. TRENTO	VIA ZARA,12	38100	TN	AUT. N° V.14/g DEL 24 OTTOBRE 1995	AUT. N° MM/V5 DEL 09 AGOSTO 2005
VERONAVET - S.p.A.	VENETO	VIALE DEL LAVORO 35/37	37044	VR	AUT. N° V.85 /g DEL 18 SETTEMBRE 1998	AUT. N° MM/V08 DEL 02 SETTEMBRE 2004
TECNOZOO s.n.c.	VENETO	VIA PIAVE 120	35017	PD	AUT. N° T09/g DEL 05 AGOSTO 1994	AUT. N°MM/T2 DEL 21 LUGLIO 2005
ZOOFARMA s.r.l.	VENETO	VIALE DEL LAVORO 18/A	37069	VR	AUT. N° Z.30 DEL 13 FEBRAIO 1995	AUT. N° MM/Z7 DEL 02 AGOSTO 2005
GENERALZOO SRL	VENETO	VIA RISORGIMENTO 45 Adria	45011	RO	AUT. N° 15 DEL29 GENNAIO 2010 REGIONE VENETO	AUT. N° MM/G3 DEL 15 MARZO 2010
VENETA ZOOTECNICI s.r.l.	VENETO	VIA ALBARE 89/1	35017	PD	AUT. N° V.22/v DEL 07 APRILE 1995	AUT. N° MM/V1 DEL 21 LUGLIO 2005

DITTA	REGIONE	SEDE LEGALE O OPERATIVA	CAP	PROV.	Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)	AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993
ZOOFARM S.a.s di Spreafichi Federico e Laura & C.	VENETO	VIA GALILEO GALILEI N°15	35020	PD	AUT. N° 0320 DEL 06 AGOSTO 2003	AUT. N° MM/Z2 DEL 27 APRILE 2005
VETEFAR S.R.L.	UMBRIA	VIA J.F.KENNEDY 9 TORGIANO	06089	PG	AUT. REGIONE N° 86665 DEL 19 MAGGIO 2005	AUT. N° MM/V18 DEL 26 LUGLIO 2007
	TOSCANA	VIA DEGLI STAGNACCI 4/6 SCANDICCI	50018	FI	AUT. N° C9 DEL 23 FEBBRAIO 1993	AUT. N° MM/V14 DEL 26 LUGLIO 2007
	LOMBARDIA	VIA G.FALCONE 6 MONTICHIARI	25018	BS	AUT. N° V 53/G DEL 03 MARZO 1999	AUT. N° MM/V22 DEL 26 LUGLIO 2007
VETAGRI SRL	VENETO	VIA SATURNO 9 S. MARIA DI ZEVIO	37050	VR	AUT.REGIONE N° 0148 DEL 22 APRILE 2003	AUT. N° MM/V15 DEL 29 MARZO 2007
PHARM TECH GROUP S.R.L.	LOMBARDIA	STRADA PROVINCIALE RIVOLTANA 14	20060	MI	AUT. N°P 62/G DEL 9 APRILE 2001	AUT. N° MM/P9 DEL 03 MAGGIO 2007
VET.OS s.a.s.	PIEMONTE	VIA A.DE GASPERI 2/I CANOVE DI GOVONE	12040	CN	AUT. N°V 89/G DEL 4 MAGGIO 1999	AUT. N° MM/V16 DEL 03 MAGGIO 2007
ITALVET s.r.l.	LOMBARDIA	STRADA C.N.8 OSTIGLIA	46035	MN	AUT. N° I 23/G DEL 25 OTTOBRE 1994	AUT. N° MM/I3 DEL 03 MAGGIO 2007
ZOOTEAM S.R.L	SICILIA	CONTRADA SAN BIAGIO LERCARA FRIDDI	90025	PA	AUT. REGIONE 543/D/M DEL 2 LUGLIO 2009	AUT. N° MM/Z10 DEL 11 FEBBRAIO 2010
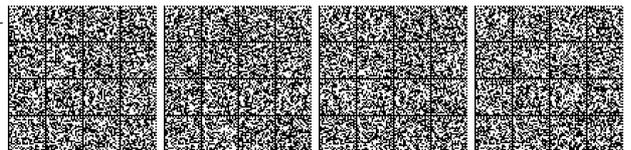
DITTA	REGIONE	SEDE LEGALE O OPERATIVA	CAP	PROV.	Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)	AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993
AGROZOO SRL	LOMBARDIA	VIA DEL MARIS 4	26100	CR	AUT. REGIONE N°26487/2006 DEL 19 APRILE 2006	AUT. N° MM/A7 DEL 31 MAGGIO 2007
NORVET SPA	LOMBARDIA	VIA MADONNINA 34/36	25018	BS	AUT. REGIONE N°4261 DEL 13 MARZO 2003	AUT. N° MM/N2 DEL 23 LUGLIO 2007
PAVEN SRL	PIEMONTE	MADONNA DEI PRATI 321 CENTALLO	12044	CN	AUT. REGIONE N°2083/27.03 DEL 13 FEBBRAIO 2007	AUT.N.MM/P11 DEL 13 SETTEMBRE 2007
		VIA SOMMARIVA 31/6-31/7 CARMAGNOLA	10022	TO	AUT. REGIONE N°5197/27.003 DEL 16 APRILE 2007	AUT.N.MM/P10 DEL 13 SETTEMBRE 2007
		VIA TORINO 316 CENTALLO	12044	CN	AUT. N° P.44/g DEL 26 GIUGNO 1995	AUT. N° MM/ P6 DEL 21 LUGLIO 2005
SENAVET SRL	TOSCANA	VIA B.PERUZZI 8 CASTELNUOVO BERARDENGA	53019	SI	AUT.COMUNE N. 1/2004 DEL 6 LUGLIO 2004	AUT.N.MM/S3 DEL 13 SETTEMBRE 2007
LABOVET SRL	SICILIA	VIA ETNEA 243/245 MASCALI	95016	CT	AUT. A.S.L 3 CATANIA N. 45524 CAT.V CLASSE VII FASC.VIII DEL 14 APRILE 2008	AUT.N.MM/L5 DEL 3 LUGLIO 2008
FARMACIE CELESIA SRL	PIEMONTE	VIA XXV APRILE 20/22 BORGOTICINO	28040	NO	AUT. N.18165/27.03 REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO ALLA SANITÀ- DIREZIONE SANITÀ PUBBLICA DEL 20 DICEMBRE 2004	AUT.N.MM/F1/I DEL 10 DICEMBRE 2008 SENZA DETENZIONE FISICA DEI PRODOTTI

DITTA	**REGIONE**	**SEDE LEGALE O OPERATIVA**	**CAP**	**PROV.**	**Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)**	**AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993**
ZOOTECNICA SNC	EMILIA ROMAGNA	PIAZZA OBERDAN 10 SAVIGNANO SUL RUBICONE	47039	FC	AUT. N° Z 2/G DEL 14 GIUGNO 1993	AUT.N.MM/Z9 DEL 28 GENNAIO 2009
ASCOR CHIMICI SRL	EMILIA ROMAGNA	VIA PIANA 265 BERTINORO	47032	FC	MM/M20 DEL 4 GENNAIO 1993	AUT. N. MM/A8 DEL 26 MARZO 2009
PIEFFE DEPOSITI SRL	LAZIO	VIA FORMELLESE KM 4,300 FORMELLO	00060	RM	P/34.G DEL 30 LUGLIO 1993	AUT. MM/P12 DEL 5 SETTEMBRE 2011

11A16553

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 15 dicembre 2011 dell'Agenzia del demanio, recante: «Rettifica al decreto del direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2002, relativo a beni immobili di proprietà dello Stato.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 – serie generale – del 28 dicembre 2011).

Il testo del titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 30, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve correttamente intendersi come segue: "Rettifica al decreto del 20 dicembre 2004, relativo a beni immobili di proprietà dell'INAIL".

11A16814

Comunicato relativo al decreto 15 dicembre 2011 dell'Agenzia del demanio, recante: «Rettifica al decreto del direttore dell'Agenzia del Demanio in data 20 dicembre 2004, relativo a beni immobili di proprietà dell'INAIL.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 - serie generale - del 28 dicembre 2011).

Il testo del titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 31 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve correttamente intendersi come segue: "Rettifica al decreto del 19 luglio 2002, relativo a beni immobili di proprietà dello Stato".

11A16815

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-01) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.